

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	60
GIUSTIZIA (II)	»	70
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	76
DIFESA (IV)	»	78
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	89
FINANZE (VI)	»	96
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	110
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	119
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	120
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 50.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	131
AFFARI SOCIALI (XII)	»	142
AGRICOLTURA (XIII)	»	148
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	150
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	185
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	209
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	210
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	211

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
Esame emendamenti C. 2753 Governo, approvato dal Senato

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 aprile 2015.

**Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.
Esame emendamenti C. 2753 Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 12.50 alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	6

COMITATO RISTRETTO:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo unificato C. 65 Realacci ed abb.	5
---	---

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente dell'VIII Commissione Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato all'economia e alle finanze, Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.
Testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2014.

Tino IANNUZZI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 luglio scorso, le Commissioni riunite, sulla base del lavoro istruttorio svolto dal Comitato ristretto appositamente costituito, hanno adottato come testo base il testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, tenendo conto anche di parte dei contenuti della proposta di legge C. 345 Iannuzzi, in materia di recupero e riqualificazione dei centri storici. Ricorda altresì che, nella citata seduta, era stato quindi fissato un termine di presentazione degli emendamenti al 28 luglio 2014.

Avverte che, entro il termine testé indicato, sono state presentate 296 proposte emendative (*vedi allegato*). In considera-

zione dell'elevato numero di emendamenti e del tempo trascorso dall'ultima seduta, propone quindi di affidare al Comitato ristretto, in precedenza costituito, l'incarico di procedere ad una prima valutazione delle proposte emendative, anche ai fini della individuazione della modalità di prosecuzione dei lavori da parte delle Commissioni.

Le Commissioni consentono.

Tino IANNUZZI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 aprile 2015.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.
Testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

Il Comitato ristretto si è svolto dalle 14.10 alle 14.35.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo Unificato C. 65 Realacci ed abb.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, di garantire riequilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, favorendone il progressivo ripopolamento, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale, paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali e architettonico. La presente legge favorisce altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi presenti, anche favorendo il sistema dei servizi territoriali con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base, in modo da incentivare e favorire anche l'afflusso turistico, ritenendo l'insediamento nei piccoli comuni una garanzia e una risorsa di presidio del territorio soprattutto riguardo le attività di piccola e

diffusa manutenzione e di tutela dei beni comuni e del territorio e quindi come tale di interesse nazionale.

1. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'equilibrio con le seguenti: il riequilibrio.

1. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e contrastandone lo spopolamento, inserire le seguenti: favorendone il progressivo ripopolamento.

1. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1 dopo le parole: rurale, storico-culturale, aggiungere la seguente: agroalimentare.

*** 1. 2.** Arlotti, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, Covello, De Menech, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1 dopo le parole: rurale, storico-culturale, aggiungere la seguente: agroalimentare.

* **1. 3.** Tino Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: storico-culturale, inserire le seguenti: paesaggistico, artistico, archeologico e delle tradizioni popolari locali.

1. 7. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: La presente legge fino a: ivi insediate: con le seguenti: La presente legge definisce l'adozione i criteri e le modalità per l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle imprese che svolgono attività produttive ivi insediate.

1. 12. De Mita.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: insediate con la seguente: presenti.

1. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con particolare riferimento al con le seguenti: anche favorendo.

1. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: sistema dei servizi territoriali inserire le seguenti: con particolare riferimento ai servizi di prima necessità e di base.

1. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, aggiungere le seguenti: alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni.

1. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: una garanzia e fino alla fine del comma con: una risorsa per la difesa e la cura del territorio, soprattutto per le attività di piccola e diffusa manutenzione e per la tutela dei beni comuni, e quindi, come tale interesse nazionale.

1. 15. Tino Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nei piccoli comuni una garanzia e aggiungere la seguente: una.

1. 11. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e quindi come tale aggiungere la seguente: di.

1. 13. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: aumentare con la seguente: migliorare.

1. 16. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole da: la qualità *fino a:* piccoli comuni italiani *con le seguenti:* Il livello della qualità della vita dei cittadini residenti nelle comunità dei piccoli comuni italiani.

1. 17. De Mita.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. La presente legge prevede agevolazioni per gli interventi finalizzati al recupero urbanistico e degli aggregati storici italiani da perseguire attraverso un insieme sistematico di azioni pubbliche.

2-ter. Le disposizioni della presente legge sono altresì finalizzate al recupero sociale e alla rivitalizzazione abitativa degli aggregati storici.

1. 19. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, sostituire le parole da: definiscono *fino a:* presente legge *con le seguenti:* adottano, sulla scorta dei criteri e per le finalità di cui alla presente legge ulteriori misure rispetto a quelli previsti dalla presente legge anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia per le aree interne di cui alla legge di stabilità del 2014, nonché.

1. 20. De Mita.

Al comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le seguenti:* di cui al presente articolo.

1. 21. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ed

i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti.

1. 22. Guerra, Marchi.

Al comma 2 lettera g), sostituire la parola: industriali *con la seguente:* produttivi.

1. 18. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: o di un'area protetta *aggiungere le seguenti parole:* , di un'area protetta o di un sito della Rete Natura2000.

1. 14. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge si applica ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ricadenti nei territori montani ai sensi della legislazione vigente, nelle aree interne e marginali del Paese e nelle isole minori. La Presente legge si applica, altresì, ai comuni siti in aree interne e marginali del Paese che presentano almeno una delle seguenti criticità.

2. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole da: dall'articolo 3 *fino a:* dall'articolo 21 *con le seguenti:* degli articoli 3, 5, 6, 8 comma 3, 20 e 21.

2. 2. Tino Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 11, dall'articolo 14.

***2. 13.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 11, dall'articolo 14.

***2. 10.** Pellegrino, Zaratti, Marcon, Mellilla.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 11, dall'articolo 14.

***2. 16.** Matarrese, Librandi.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 11, dall'articolo 14,.

2. 24. Giulietti.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 8, comma 3, *aggiungere le seguenti:* dall'articolo 16.

2. 15. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, *aggiungere le seguenti:* nonché i comuni inferiori a 10.000 abitanti ubicati in fascia climatica E-F,.

2. 12. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti *inserire le seguenti:* o istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti,.

2. 17. Guerra, Marchi.

Al comma 1, dopo le parole: compresi in una *aggiungere le seguenti:* o più.

2. 11. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo la parola: ambientale *le seguenti:* o il cui territorio ricada nei Piani di Assetto Idrogeologico regionali (PAI).

2. 14. Giovanna Sanna.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e basso livello di benessere *aggiungere le seguenti:* , sulla base degli indicatori dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

2. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali o da alti indici di deprivazione, come determinati dall'ISTAT,;

2. 19. De Mita.

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: comuni *aggiungere le seguenti:* , anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,.

2. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: comprendenti frazioni *inserire le seguenti:* o municipi nel caso di comuni risultanti da fusione.

2. 20. Guerra, Marchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

***2. 5.** Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

- *2. 6.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: bandiera blu, inserire le seguenti: borghi autentici d'Italia.

- 2. 8.** Cominelli, Massa.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: Club dei borghi più belli d'Italia inserire le seguenti: o dei Borghi Autentici d'Italia.

- 2. 7.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: o a cui sono state assegnate le « vele della Guida Blu ».

- 2. 9.** Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: n) Comuni caratterizzati da potenzialità turistiche non valorizzate.

- 2. 21.** De Mita.

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente lettera: n) comuni rientranti nelle aree sperimentali e/o prototipali della strategia aree interne di cui alla legge stabilità 2014.

- 2. 22.** De Mita.

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente lettera: n) comuni che ricadono nelle aree interne, così come determinate ai sensi della legge di stabilità 2014.

- 2. 23.** De Mita.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: di ulteriori con le seguenti: loro specificazioni.

- 2. 18.** De Mita.

Al comma 3, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: la quantificazione dei parametri.

- 2. 25.** Giovanna Sanna.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Definizioni).

1. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per comunità urbana: un insieme di case contigue con impianto di strade e di piazze, caratterizzato dall'esistenza di servizi o di esercizi pubblici che costituiscono un luogo di incontro per ragioni di culto, istruzione, affari o approvvigionamento, nonché caratterizzato da un'identità sociale e culturale;

b) per aggregati storici: gli insediamenti urbani storici e le strutture insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un impianto urbanistico significativo, le strutture insediative, anche minori o isolate, che presentano, singolarmente o come complesso, un valore di testimonianza di civiltà, nonché le rispettive zone di integrazione ambientale. Appartengono inoltre agli aggregati storici anche le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in qualsiasi altra parte del territorio, aventi riconoscibili e significative caratteristiche strutturali, tipologiche e formali.

- 2. 0. 1.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Fondo per i comuni virtuosi).

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è isti-

tuito, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2015, un fondo per la concessione di contributi statali destinati all'instaurazione di meccanismi premiali per quei comuni virtuosi per i quali si riscontrino, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, un sensibile miglioramento, delle condizioni di cui al triennio precedente.

2. A far data dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, i comuni virtuosi di cui al comma precedente ricevono un contributo supplementare da determinarsi attraverso la ripartizione del fondo di cui al comma precedente, da operarsi in misura proporzionale rispetto all'ampiezza del territorio ed alla dimensione della popolazione effettiva dei comuni interessati.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 4, in fine, inserire le seguenti parole: « fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 1, lett. da b) a e), dei comuni che siano riusciti a migliorare la propria condizione rispetto a quanto riscontrato all'atto della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3 ».

2. 0. 2. De Mita.

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pari o inferiore a 5.000 abitanti *inserire le seguenti:* o istituiti a seguito di

fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.

3. 1. Guerra, Marchi.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. Al fine di favorire il contenimento del consumo del suolo e lo sviluppo territoriale sostenibile, i comuni di cui al comma 1 che vietano nuove lottizzazioni urbanistiche all'estero della perimetrazione del centro abitato, come definito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, anche in deroga ai propri strumenti di pianificazione, consentono il consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riutilizzo delle aree già urbanizzate, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 100 milioni annui ».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 100 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio ».

all'articolo 22, dopo le parole: « Salvo quanto previsto dagli articoli » inserire la seguente: « 3 ».

3. 2. Guidesi, Grimoldi, Prata, Caparini.

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« d) articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

3. 3. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane.

3. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. I comuni situati nelle zone montane possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ai 40.000 Euro ».

3. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3 sostituire le parole: possono essere affidate con le seguenti: devono essere affidate.

3. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. I comuni di cui al comma 1 hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ».

3. 7. Guidesi, Grimoldi, Pratavia, Caparini.

Dopo il comma 4 inserire il seguente;

« 4-bis. Gli investimenti dei comuni di cui al comma 1 in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni annui ».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 9 Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 22, dopo le parole: « Salvo quanto previsto dagli articoli » inserire la seguente: « 3 ».

3. 8. Guidesi, Grimoldi, Pratavia, Caparini.

Sopprimere il comma 5.

3. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: con le diocesi cattoliche con le seguenti: « con soggetti pubblici o privati, con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, ».

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

3. 10. De Mita.

Al comma 5, secondo periodo sopprimere le parole: nella disponibilità delle rappresentanze medesime.

3. 11. Tino Iannuzzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I comuni di cui al comma 1, anche in forma associata, possono ricorrere a convenzioni che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico degli operatori economici privati (cd. *project financing*) per le medesime finalità di cui al comma 5 del presente articolo. A tal fine, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti), i comuni, anche in forma associata, pubblicano un bando finalizzato alla presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, in cui sono indicate l'oggetto, i modi e la durata della convenzione.

3. 12. Librandi, Matarrese.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. I comuni di cui al comma 1 sono:

a) acquisire le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio;

b) L'acquisizione di questi immobili deve essere finalizzata ad una programmazione intercomunale mirata alla valorizzazione e salvaguarda del proprio territorio, anche ricorrendo all'istituto del comodato d'uso gratuito a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, nonché attività ricettive, turistiche e ristorative, promosse e gestite da

società e cooperative giovanili o cooperative di comunità, attività di start-up e formazione di microimprese giovanili finalizzate a sviluppare percorsi imprenditoriali innovativi, sostenibili e concreti con il sistema delle risorse produttive locali, anche d'intesa con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.

c) Al fine dell'applicazione del presente articolo è istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti Spa ».

3. 13. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Agenzia del territorio, *sostituire le parole:* Agenzia del demanio.

Conseguentemente al comma 6 aggiungere in fine i seguenti periodi:

« Il comune che ha stipulato l'accordo per il comodato d'uso di cui al periodo precedente, deve provvedere alla manutenzione ordinaria del bene e alla gestione dello stesso. Dopo cinque anni dalla presa in comodato d'uso, il comune può procedere all'acquisto con riscatto del bene previo pagamento di una somma che tenga conto dell'ammortamento derivante dalle spese sostenute, al netto di una percentuale pari al 10 per cento valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio ».

3. 21. De Mita.

Al comma 6 primo periodo dopo le parole: anche ricorrendo all'istituto del comodato *aggiungere le seguenti:* d'uso gratuito.

3. 18. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: a favore di organizzazioni del volontariato *aggiungere le seguenti:* i cui soci sono residenti nei suddetti comuni.

Conseguentemente al primo periodo, dopo la parola: locali *aggiungere le seguenti:* i cui proventi sono destinati a finalità sociali;

al medesimo primo periodo sostituire le parole: altre attività comunali *con le seguenti:* altre attività di interesse sociale.

3. ... Giovanna Sanna.

Al comma 6, aggiungere dopo le parole: salvaguardia del territorio, *inserire le seguenti:* , ad associazioni rappresentative delle imprese agricole o imprese agricole, per l'organizzazione della vendita diretta dei prodotti indicati nel presente comma.

***3. 15.** Tino Iannuzzi.

Al comma 6, aggiungere dopo le parole: salvaguardia del territorio, *inserire le seguenti:* , ad associazioni rappresentative delle imprese agricole o imprese agricole, per l'organizzazione della vendita diretta dei prodotti indicati nel presente comma.

***3. 17.** Mongiello, Borghi, Oliverio, Reallacci, Tino Iannuzzi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, De Menech, Dallai, Gadda, Gino-ble, Manfredi, Mariani, Maroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per.

3. 16. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 6 dopo le parole: vendita dei prodotti tipici locali, *aggiungere le seguenti:* residenzialità turistica.

3. 19. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 6 sopprimere il quarto periodo.

3. 20. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.

« 6-bis. Ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la soglia di cui al comma 8 secondo periodo dell'articolo 125 del decreto legislativo 12-4-2006 n. 163 è raddoppiato qualora le imprese invitate abbiano la sede legale e la propria attività prevalente e almeno l'80 per cento dei propri dipendenti siano residenti all'interno del territorio del comune così come individuato dal comma 1 ».

3. 22. De Mita.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.

« 7-bis. Ai comuni di cui al comma 1 sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni annui ».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427,

primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 22, dopo le parole: Salvo quanto previsto degli articoli inserire la seguente: 3.

3. 23. Guidesi, Grimoldi, Pratavia, Caparini.

Sopprimere il comma 8

3. 24. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Ai piccoli comuni e alle loro forme associative non si applica la normativa in materia di patto di stabilità, mentre in ordine alla programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, alla normativa in materia di centrale unica di committenza, all'organizzazione del personale, degli uffici e servizi e al loro funzionamento, nonché in materia di bilancio e contabilità, spesa di personale, controllo di gestione, sono definite norme che prevedono modalità e modelli differenziati e semplificati, garantendo comunque il perseguimento dei principi, delle finalità e degli obiettivi di cui alla normativa prevista per i comuni di maggiori dimensioni. Il Governo provvede ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti attuativi delle previsioni di cui al primo periodo del presente comma ».

3. 25. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: piccoli comuni con le seguenti: comuni di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

3. 26. Guerra, Marchi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Semplificazioni per gli acquisti fino a 5.000 euro dei comuni).

1. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

« 14-bis. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro, concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture per il funzionamento degli uffici e di servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del presente decreto legislativo e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ».

3. 0. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Semplificazioni per i piccoli acquisti dei comuni).

1. Alla Tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2012, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 aggiungere in fine il seguente periodo: « Art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2005 n. 4/L: le spese correnti di carattere variabile concernenti

le ordinarie provviste per le prestazioni di servizi o di forniture per il funzionamento dei propri uffici e servizi ».

3. 0. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 4.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Attività e servizi).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Gli enti preposti ai sensi di legge all'erogazione di tali servizi favoriscono con l'adozione di specifiche misure modelli di organizzazione e concentrazione. Per i fini di cui al presente comma le regioni e le province, nonché i consorzi di bacino imbrifero montano (BIM), possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma precedente del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

4. 1. De Mita.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni,

i comuni, le convenzioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di loro competenza al fine di assicurare nei comuni di cui all'articolo 2 la piena efficienza dei servizi essenziali e di base che sono chiamati a offrire, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, e garantire in tal modo uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, possono intervenire anche mediante le modalità previste dal presente articolo ».

4. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: le regioni, le città metropolitane, le province, *aggiungere le seguenti:* i comuni, le convenzioni di comuni,.

4. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: le province *aggiungere le seguenti:* i comuni, le convenzioni di comuni e.

Conseguentemente:

all'articolo 13, secondo periodo, comma 3, dopo le parole: i progetti presentati da *inserire le seguenti:* convenzioni di comuni o;

all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: comuni facente parte di *inserire le seguenti:* convenzioni o *e dopo le parole:* unioni dei comuni *inserire le seguenti:* e convenzioni o;

all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: 5.000 abitanti e delle *inserire le seguenti:* convenzioni di comuni o;

all'articolo 20, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i comuni, *inserire le seguenti:* le convenzioni di comuni e le;

all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: i comuni, *inserire le seguenti:* le convenzioni di comuni e le;

all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: nei comuni *inserire le seguenti:* nelle convenzioni di comuni;

all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: tra i comuni *inserire le seguenti:* le convenzioni di comuni e le;

all'articolo 21, comma 3, lettera a), dopo le parole: ogni anno i comuni *inserire le seguenti:* le convenzioni di comuni e le.

4. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane *con le seguenti:* le unioni di comuni montani.

*** 4. 3.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane *con le seguenti:* le unioni di comuni montani.

*** 4. 4.** Guerra, Marchi.

Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane *con le seguenti:* le unioni di comuni montani.

*** 4. 5.** Giulietti.

Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane *con le seguenti:* le unioni di comuni montani.

*** 4. 6.** Matarrese, Librandi.

Al comma 1, sostituire le parole: le comunità montane *con le seguenti:* le unioni di comuni montani.

*** 4. 7.** Braga, Borghi, Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech,

Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i comuni di cui all'articolo 2, *aggiungere la seguente:* anche.

4. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: centri multifunzionali *con le seguenti:* sportelli unici multidisciplinari intercomunali.

4. 11. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

« Gli enti preposti ai sensi di legge all'erogazione di tali servizi favoriscono con l'adozione di specifiche misure modelli di organizzazione e concentrazione ».

4. 12. De Mita.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di comunicazione *inserire le seguenti:* , di giustizia;

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Nel caso di convenzione tra comuni, i tre quarti dei quali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, finalizzata al mantenimento sul loro territorio dell'Ufficio del Giudice di Pace, con decreto del Ministero di Giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è definita una quota di entrate, per contributi unificati, diritti di copia, pene e spese di giustizia, derivanti

dalle cause trattate in quell'Ufficio, che viene trattenuta dal Comune capofila per il pagamento delle spese di mantenimento e gestione dell'Ufficio stesso e del suo personale.

4. 13. Guerra, Marchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

« Per lo svolgimento delle loro attività, i centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni ».

4. 14. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le Agenzie fiscali, al fine di consentire l'agevole accesso ai servizi da parte dei residenti nei territori montani, promuovono la razionale organizzazione degli uffici.

4. 15. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche nei comuni ad alta specificità montana, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato provvede a individuare e ad attrezzare nei predetti comuni idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza.

4. 16. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;

alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: ed a denominazione di origine e protetta.

*** 5. 1.** Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: dei prodotti agroalimentari inserire le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: dei prodotti agroalimentari inserire le seguenti: a denominazione di origine e protetta e dei prodotti;

alla rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: ed a denominazione di origine e protetta.

*** 5. 5.** Covello, Borghi, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, dopo le parole: la commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e agroforestali.

5. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sopprimere le parole: , privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta.

5. 3. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 1, sopprimere le parole: , la vendita diretta e.

5. 6. Carrescia.

Al comma 3, sopprimere le parole: e della commercializzazione.

* **5. 2.** Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 3, sopprimere le parole: e della commercializzazione.

* **5. 7.** Carrescia.

Al comma 4, sostituire le parole: di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'e-commerce relativamente con le seguenti: di sostegno finanziario logistico e di consulenza tecnica per lo sviluppo dell'e-commerce eventualmente anche mediante la creazione di un apposito portale telematico che raccolga le iniziative relative.

5. 9. Librandi, Matarrese.

Al comma 4, sopprimere le parole: dei territori montani.

5. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

5. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani,

anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

5. 10. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, salvaguardia e gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. Sulla base del « principio dell'uso a cascata del legno », i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.

3. Per gli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.

4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: « Comune teleri-

scaldato a biomassa legnosa vergine » posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.

5. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico tenendo conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica.

6. Ai sensi del comma 2 del presente articolo, la rubrica « Credito d'imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento » viene eliminata dall'Allegato 2 della Legge di Stabilità 2014.

7. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, per i residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.

8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo viene istituito il « Fondo nazionale per la gestione forestale » presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre, 1933, n. 1775.

9. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.

5. 0. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: commercializzazione dei prodotti agroalimentari aggiungere le seguenti: e di prodotti agroalimentari ecologici;

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere le parole: a chilometro utile;

al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , in cui le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;

al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera di cui alla lettera a);

al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) prodotti agroalimentari ecologici: i prodotti di cui alla lettera b), anche se le aree di produzione e trasformazione sono poste ad una distanza superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, provenienti da agricoltura biologica e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;

*** 6. 4.** Iannuzzi.

Al comma 1, dopo le parole: commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono aggiunte le parole: e di prodotti agroalimentari ecologici;

Conseguentemente:

le parole: a chilometro utile, ovunque ricorrenti, sono soppresse;

al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: , in cui le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una

distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera di cui alla lettera a);

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) prodotti agroalimentari ecologici: i prodotti di cui alla lettera b), anche se le aree di produzione e trasformazione sono poste ad una distanza superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, provenienti da agricoltura biologica e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;

*** 6. 10.** De Menech, Borghi, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, sopprimere le parole: sull'origine e.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: all'origine,.

*** 6. 1.** Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 1, sopprimere le parole: sull'origine e.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: all'origine,.

*** 6. 2.** Carrescia.

Al comma 1, dopo le parole: l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione aggiungere le seguenti: privata e.

6. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

Conseguentemente:

sopprimere la lettera b);

sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo 6, le parole: filiera corta.

6. 5. Carrescia.

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

6. 6. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano nell'articolo 6, le parole: filiera corta.

6. 7. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: ecologici con la seguente: biologici.

Conseguentemente, sopprimere alla medesima lettera, le parole: o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati.

6. 8. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 2, sopprimere la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente, ai commi 3 e 4, sostituire le parole: lettere b), c) e d), con le seguenti: lettere b) e c).

6. 9. Castiello, Distaso, Martinelli, Romele, Vella.

Al comma 3, dopo le parole: l'utilizzo aggiungere le seguenti: dei prodotti.

6. 11. Tino Iannuzzi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.

3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immedia-

tamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

ART. 6-ter.

(Attività di informazione).

1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

ART. 6-quater.

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:

a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa;

b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi fami-

liari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

ART. 6-*quinquies*.

(Indivisibilità dei terreni agricoli).

1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiari destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi;

a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;

b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.

ART. 6-*sexies*.

(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.

2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.

3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo svi-

luppo della produzione agricola e zootecnica locale.

6. 01. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-*bis*.

(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa).

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.

3. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

6. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Attività di informazione).

1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti di cui all'articolo posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

6. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Gagnarli, Benedetti, L'Abbate, Parentela, Massimiliano Bernini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta).

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. e successive modificazioni, e i produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa che rispettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata:

a) dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvanti e dal personale dipendente di ciascuna impresa;

b) dai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente.

6. 04. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Parentela, L'Abbate, Massimiliano Bernini.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Indivisibilità dei terreni agricoli).

1. Al fine di ridurre la frammentazione delle proprietà fondiari destinate ad uso agricolo, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni generali sulle successioni, stabilite dal libro secondo del codice civile, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'indivisibilità dei terreni agricoli la cui estensione è inferiore o uguale al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale;

b) stabilire i criteri di assegnazione dei terreni agricoli indivisibili e le modalità di indennizzo dei coeredi esclusi.

6. 05. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gagnarli, Benedetti, Gallinella, Lupo, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Parentela.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.

2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.

3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale e al recupero dei terreni agricoli incolti o non produttivi.

6. 06. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Parentela.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Incentivi all'imprenditoria giovanile per la rivitalizzazione degli aggregati storici e del patrimonio agroalimentare).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2. Le risorse del fondo sono assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività agricole, turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero ed alla destinazione ad uso ri-

cettivo degli immobili degli aggregati storici.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

6. 07. Tino Iannuzzi.

ART. 7

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: i comuni di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: anche in forma associativa.

7. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: per quelli relativi, inserire le seguenti: a comuni istituiti a seguito di fusione ed.

7. 2. Guerra, Marchi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nell'ambito del proprio programma d'azione, con le seguenti: nell'ambito dei propri programmi.

7. 3. Tino Iannuzzi.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: delle loro forme associative e dei comuni risultanti dalla loro fusione.

7. 4. Guerra, Marchi.

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

ART. 7-bis.

(Sostegno al welfare urbano ed esercizio di funzioni comunali in forma associata).

1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni

di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.

2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali i servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento di tali servizi.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

ART. 7-ter.

(Contenuto obbligatorio del welfare urbano).

1. Le attività finalizzate alla scuola dell'obbligo, all'attività amministrativa comunale e allo sportello di prima accoglienza sanitaria sono considerate servizi pubblici indispensabili.

2. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2. con priorità per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai

finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari gli interventi di informatizzazione e di accesso alle tecnologie della comunicazione.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.

4. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti corrente, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei comuni e delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e di strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei citati territori a seguito dei programmi di riordino e di riorganizzazione disposti dalle regioni, nonché da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al re-

parto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del reparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in queste aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento *pro capite* delle aziende sanitarie locali situate nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza e di efficacia, anche in sede di consuntivo.

7. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie situate nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-*bis*, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

7. 01. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 8.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. La società Poste italiane Spa, attraverso apposite convenzioni, può affidare ai comuni montani e frazioni non serviti dal servizio postale lo svolgimento delle funzioni principali ed essenziali degli uffici postali. Per lo svolgimento di tali

funzioni il comune montano può avvalersi degli esercizi commerciali di facile accesso e dell'Azienda di Soggiorno.».

8. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 4, dopo le parole: , artistiche, sociali, economiche aggiungere la seguente: , etnoantropologiche.

8. 2. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2014, predispone tre distinti e specifici piani:

a) Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei suddetti territori a seguito dei programmi di riordino e riorganizzazione disposti dalle regioni e da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNASAS). Il finanziamento per la realizzazione del Piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al riparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infra-

strutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione, il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici giacenti nelle aree rurali e montane, per l'informatizzazione e la progressiva digitalizzazione delle risorse informative destinate all'istruzione. Il Piano è approvato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e tiene conto del servizio prestato dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNASAS);

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sanità, trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane.

9. 1. De Mita.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Piano per i servizi sanitari, *aggiungere la seguente:* pubblici.

9. 3. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: destinato alle aree rurali e montane, *inserire le seguenti:* nonché le aree interne di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147,.

9. 6. De Mita.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: ospedalieri *con la seguente:* sanitari.

9. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza, *aggiungere la seguente:* pubblica.

9. 4. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e i livelli essenziali, delle prestazioni, *aggiungere la seguente:* pubbliche.

9. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, inserire in fine le seguenti parole: , nonché tenendo conto dei rispettivi Piani sanitari regionali già approvati, al fine di garantire l'effettiva armonizzazione tra vari livelli istituzionali.

9. 7. De Mita.

Al comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: Il piano deve altresì contenere specifici interventi sul interventi finalizzati alla riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.

9. 8. De Mita.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto delle proprie particolarità culturali ed orografiche predispone un Piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle proprie aree rurali e montane.

9. 9. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Borse di studio per le aree montane e rurali).

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali.

9. 01. De Mita.

ART. 10.

Al comma 1 sopprimere le parole: e nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

10. 5. Terzoni, D'Inca, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzi, Brugnerotto.

All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati;

Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei co-

muni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani *aggiungere:* di cui all'elenco ISTAT.

***10. 3.** Carrescia, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Reallacci, Giovanna Sanna, Zardini.

All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati;

Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi,

per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani *aggiungere:* di cui all'elenco ISTAT.

***10. 2.** Pellegrino, Melilla, Zaratti, Marcon.

All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati;

Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge,

sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani *aggiungere:* di cui all'elenco ISTAT.

***10. 4.** Matarrese, Librandi.

All'articolo 10, al comma 1 sostituire le parole: o gli enti locali d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati;

Conseguentemente al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e

telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

al comma 3 dopo le parole: dei comuni montani *aggiungere:* di cui all'elenco ISTAT.

***10. 8.** Guerra, Marchi.

Al comma 1, sostituire le parole: o gli locali d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati.

****10. 1.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, sostituire le parole: o gli locali d'intesa con le regioni interessate *con le seguenti:* d'intesa con gli enti locali interessati.

****10. 7.** Giulietti.

Al comma 1, dopo le parole: degli istituti scolastici statali *aggiungere le seguenti:* , provinciali e comunali.

10. 6. Terzoni, D'Incà, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzi, Brugnerotto.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei comuni montani e disagiati è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nei comuni delle aree interne rurali con evidente spopolamento, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della

Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

10. 9. Giovanna Sanna.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria.

L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi ».

« 1-ter. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10.

Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni ».

« 1-quater. Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali ».

10. 10. Giulietti.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per gli acquisti di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei

piccoli comuni e dei territori montani e rurali.

10. 11. Giovanna Sanna.

Al comma 3, sostituire la parola: neutralizzare con la seguente: finanzia.

10. 13. Tino Iannuzzi.

Al comma 3, sostituire la parola: montani con le seguenti: di cui alla rubrica della presente legge.

10. 14. De Mita.

Al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco ISTAT.

***10. 15.** Giovanna Sanna.

Al comma 3, dopo le parole: dei comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco ISTAT.

***10. 16.** Giulietti.

Al comma 3, dopo le parole: per l'accesso agli istituti di istruzione secondaria aggiungere le seguenti: di primo e.

10. 12. Terzoni, D'Inca, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zozzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono

inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale ».

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei

territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali ».

10. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

ART. 11.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *7-bis.* Nella modulazione della tariffa sono previste specifiche agevolazioni per i comuni ricadenti nelle comunità montane, qualora aderiscano al servizio idrico integrato, mediante l'applicazione di riduzioni nelle misure di seguito indicate:

a) comunità fino a 1.500 abitanti, 50 per cento;

b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 40 per cento;

c) comunità sopra i 5.000 abitanti, 30 per cento.

11. 1. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti 1 seguenti:

« *2-bis.* Per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, nonché per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo

1, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-*bis* i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-*quinqüies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio ».

11. 2. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

Al comma 2 le parole: inclusi nel territorio delle comunità montane o delle *con le seguenti:* anche incluso nel territorio delle comunità montane o delle convenzioni o.

11. 8. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane *con le seguenti* delle unioni di comuni montani.

***11. 3.** Pellegrino, Zaratti, Melilla, Marcon.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane *con le seguenti* delle unioni di comuni montani.

***11. 4.** Giovanna Sanna.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane *con le seguenti* delle unioni di comuni montani.

***11. 5.** Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane *con le seguenti* delle unioni di comuni montani.

***11. 6.** Giulietti.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane *con le seguenti* delle unioni di comuni montani.

***11. 7.** Matarrese, Librandi.

Al comma 2, sostituire le parole: delle comunità montane *con le seguenti* delle unioni di comuni montani.

***11. 9.** Guerra, Marchi.

Al comma 5, sostituire le parole: alle unioni dei comuni esistenti sul territorio *con le seguenti:* ai comuni.

11. 10. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Sopprimere il comma 6.

11. 11. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni *con le seguenti:* 50 milioni.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione *con le seguenti:* si provvede per 40 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, nonché per 10 milioni mediante la riduzione.

12. 2. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il fondo può essere integrato con risorse appositamente stanziato dalle singole regioni; dette risorse integrative andranno ad incrementare gli interventi in favore dei comuni della regione corrispondente.

12. 1. Giovanna Sanna.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: comuni di cui all'articolo 2 della presente legge *aggiungere le seguenti:* dando priorità a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1, del medesimo articolo 2.

12. 3. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole da: contributi a *riferiti con le seguenti:* agevolazioni di natura fiscale riferite;

Conseguentemente alla lettera b), sostituire le parole da: contributi a *riferiti con le seguenti:* agevolazioni di natura fiscale riferite.

12. 4. De Mita.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: o in stato di degrado *aggiungere le seguenti:* , con priorità ai progetti di recupero e acquisizione di immobili che prevedano interventi di bioedilizia e di riqualificazione energetica.

12. 5. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con valenza storico-culturale.

Conseguentemente al comma 2, lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: nonché di servizi socio assistenziale alle persone.

aggiungere infine la seguente lettera: i) incentivi per l'insediamento ed il mante-

nimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.

***12. 7.** Mariani, Oliverio, Realacci, Mongiello, Borghi, Tino Iannuzzi, De Melech, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: con valenza storico-culturale.

Conseguentemente al comma 2, lettera e), aggiungere infine, le seguenti parole: nonché di servizi socio assistenziale alle persone.

aggiungere infine la seguente lettera: i) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici.

***12. 8.** Tino Iannuzzi.

Al comma 2, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.

12. 10. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

12. 11. Librandi, Matarrese.

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: immobili abbandonati con le seguenti: immobili non utilizzati o in stato di degrado.

12. 6. Giovanna Sanna.

Al comma 2, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: e, nei comuni ricadenti in zona sismica, a condizione che vengano effettuati sugli stessi interventi di miglioramento sismico.

12. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici ».

12. 13. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Mellilla.

Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

i) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura.

12. 9. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

12. 14. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Fondo per l'incentivazione della residenza imprenditoriale nei piccoli comuni).

1. Al fine di incoraggiare la residenza imprenditoriale nei piccoli comuni, promuovere lo sviluppo economico e sociale, incentivare l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei comuni di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito altresì un fondo destinato al sostegno dell'attività imprenditoriale svolta sul territorio. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Le risorse di cui al fondo del comma 1 sono destinate ai seguenti interventi:

a) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

b) concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto a copertura delle spese di avviamento di nuove attività imprenditoriali operanti sul territorio;

c) riconoscimento garanzie emesse a fronte di finanziamenti bancari di entità non superiore ad euro 10.000,00 finalizzati al sostegno di costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, al consolidamento a medio termine di passività, all'apertura di linee di credito a breve.

12. 01. Librandi, Matarrese.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Agevolazioni fiscali).

1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:

a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;

b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;

c) la riduzione al 25 per cento dell'imposta unica comunale.

12. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Incentivi all'imprenditoria giovanile per la rivitalizzazione degli aggregati storici).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato al sostegno dell'imprenditoria giovanile nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2. Le risorse del fondo sono assegnate prioritariamente all'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e

alla destinazione ad uso ricettivo degli immobili degli aggregati storici.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

12. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 13.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2.

13. 1. Librandi, Matarrese.

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: In particolare per i beni culturali di interesse architettonico e per gli edifici scolastici la messa in sicurezza deve riguardare anche interventi di miglioramento sismico.

13. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al presente comma è altresì destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale, all'incentivazione delle produzioni agricole locali ed alla costituzione di appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.

13. 3. Tino Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il fondo di cui al presente comma è altresì destinato all'acqui-

sizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale, all'incentivazione delle produzioni agricole locali ed alla costituzione di appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale.

13. 5. Oliverio, Borghi, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, De Menech, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I contributi di cui al precedente comma 1, sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.

13. 4. Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: , dando priorità a quegli interventi che realizzano gli obiettivi della Strategia nazionale *Green Community* di cui all'articolo 18 della presente legge.

13. 7. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: successive modificazioni, provvede,.

aggiungere le seguenti: entro centoventi giorni dall'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2.

13. 8. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede a individuare gli interventi destinatari dei contributi. Hanno priorità nell'assegnazione dei contributi i progetti presentati da convenzioni di comuni o unioni di comuni, delle quali facciano parte comuni di cui all'articolo 2, con una popolazione complessivamente superiore a 5.000 abitanti o 3000 abitanti se montani. »

13. 6. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: presentati da *inserire le seguenti:* comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e.

13. 9. Guerra, Marchi.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al comma 1, del medesimo articolo 2.

13. 11. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi decreti ministeriali, sentita la Conferenza Stato-città autonomie, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono

definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili », prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, dando priorità a quelli in materia di:

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;

b) messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono interventi prioritari quelli proposti da comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti. Con i decreti di cui al comma 1, sono definite le modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli comuni in relazione alle diverse aree territoriali;

3. Con i medesimi decreti di cui al comma 1, attesa la pluriennalità del Programma, si stabilisce che nel caso in cui si individui come destinatario del finanziamento del Programma « 6000 Campanili », un progetto già presentato e nel frattempo realizzato dall'ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità;

13. 01. Guerra, Marchi.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

1. A valere sui fondi per il programma di coesione 2014-2020, con appositi provvedimenti ministeriali, sentita la Conferenza Stato, città, autonomie, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità ed i criteri per garantire la continuità sino al 2020 dei programmi annuali « 6000 Campanili », prevedendo anche il finanziamento di tutti i progetti presentati sul programma 2013, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi di priorità:

a) interventi nei settori:

qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;

messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

b) definire modalità per una equilibrata e proporzionale ripartizione regionale degli interventi, tenendo conto della consistenza della presenza dei piccoli Comuni in relazione alle diverse aree territoriali;

c) attesa la pluriennalità del Programma, prevedere che nel caso in cui, nelle more dell'individuazione dello stesso come destinatario del finanziamento del Programma « 6000 Campanili », un progetto già presentato, fosse nel frattempo stato realizzato dall'Ente proponente, sia consentita la possibilità di presentare un

nuovo progetto, sempre nei settori previsti dal programma e con analoga situazione di cantierabilità;

d) interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti o da unioni prevalentemente composte da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti.

13. 02. Guerra, Marchi.

Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

ART. 13-bis.

(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.

2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.

3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.

4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefici per la ripresa delle attività economiche.

5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.

6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.

7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.

8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.

ART. 13-ter.

(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.

2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.

3. I fondi agricoli acquisiti in proprietà o in uso per effetto del riordino agrario che non siano assegnati ad imprese agricole di cui al comma 8 dell'articolo 13-bis, devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili o cooperative operanti nel territorio o nei territori dei comuni limitrofi.

ART. 13-quater.

(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con

una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.

3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

13. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo).

1. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.

2. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.

3. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1 e 2, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per agevolare la formazione di imprese giovanili.

4. Al piano di cui al comma 3 è allegata una specifica relazione economica che evidenzia i risparmi per i bilanci pubblici e i benefici per la ripresa delle attività economiche.

5. Il piano di cui al comma 3 riporta in un apposito capitolo l'elenco dei cespiti passivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni pubbliche.

6. Il piano di cui al comma 3 può prevedere alienazioni per la parte di patrimonio immobiliare non utilizzabile per le finalità di cui al medesimo comma 3. In tale caso il piano di vendita è sottoposto a referendum confermativo da parte della popolazione residente.

7. I proventi della vendita di immobili pubblici di cui al comma 6 sono utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 5.

8. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli frazionati incolti al fine di accorparli con i fondi coltivati da imprese agricole locali che non raggiungano le dimensioni minime di SAU necessarie per la produzione di un reddito idoneo al mantenimento di una famiglia rurale secondo i tipi di coltivazione agraria e di allevamento tipico dei luoghi oggetto del riordino.

13. 04. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Piano per la piena utilizzazione del patrimonio edilizio al fine di favorire la formazione di imprese giovanili).

1. I comuni redigono il piano di piena utilizzazione degli immobili pubblici, compresi gli immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, previo accordo con i soggetti proprietari, ai fini del sostegno delle attività imprenditoriali giovanili.

2. Gli immobili da destinare ad attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese

giovanili o a cooperative operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.

13. 05. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Fondo statale per l'acquisizione di immobili privati abbandonati).

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di immobili e terreni abbandonati localizzati all'interno delle aree storiche o urbane dei comuni.

2. Gli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 del presente articolo possono essere destinati agli usi pubblici, abitativi o produttivi ai sensi dell'articolo 4.

3. Le regioni possono incrementare il fondo di cui al comma 1 con risorse proprie.

13. 06. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

ART. 14.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per i territori rurali inserire le seguenti: e per le aree interne.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, dopo le parole: a quelle degradate inserire le seguenti: , nonché alle aree interne di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per i territori rurali e per le aree interne.

14. 6. De Mita.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani *aggiungere le seguenti:* da due rappresentanti dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia.

14. 5. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.

*** 14. 4.** Carrescia, Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.

*** 14. 3.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.

*** 14. 7.** Giulietti, Marchi.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: da un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, da un rappresentante della Federazione nazionale dei consorzi di bacini imbrifero montano, da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni enti montani.

*** 14. 8.** Matarrese, Librandi.

Al comma 1, dopo le parole: in veste di osservatori, *aggiungere le parole:* due rappresentanti di associazioni ambientaliste, da due di associazioni di categoria.

*** 14. 2.** Pellegrino, Zaratti, Marcon, Mellilla.

Al comma 1, dopo le parole: in veste di osservatori *aggiungere le seguenti:* da due rappresentanti di associazioni ambientaliste, da due rappresentanti di associazioni di categoria,.

*** 14. 1.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo le parole: i piccoli comuni trasmettono *aggiungere la seguente:* singolarmente.

Conseguentemente, dopo le parole: o per il tramite *aggiungere le seguenti:* del comune capo convenzione.

14. 9. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: locale *aggiungere le seguenti:* anche attraverso la costituzione, su aree o in locali pubblici, di mercati riservati agli imprenditori agricoli locali che esercitano la vendita diretta di prodotti agroalimentari a filiera corta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

e nel rispetto del contenimento della spesa per i consumatori.

14. 14. Librandi, Matarrese.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con particolare rilevanza dello sviluppo di professionalità legate ai campi indicati dalla strategia nazionale *Green community* di cui all'articolo 18 della presente legge.

14. 10. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Mellilla.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: alle finalità con le seguenti: per le finalità.

14. 11. Tino Iannuzzi.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con il piccolo comune interessato *aggiungere le seguenti:* o con il comune capo convenzione o con.

14. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consi-

glio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori di cui al presente articolo nonché nei territori di cui all'articolo 16.

4-ter Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 80 milioni di euro per l'anno 2015, e 80 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

14. 13. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Mellilla, Franco Bordo.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

(Accesso dei giovani alle attività agricole).

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, residenti nei comuni montani.

2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti in comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.

14. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Prativiera.

ART. 15.

Al comma 3, dopo le parole: , le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestate aggiungere le seguenti: , gli enti quali comunanze agrarie e università agrarie conduttori di proprietà collettive e/o di usi civici.

15. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

ART. 15-bis.

(Incentivi al telelavoro).

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

ART. 15-ter.

(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

1. I comuni provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.

2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.

3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

ART. 15-quater.

(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. I piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.

3. I piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.

15. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere i seguenti:

ART. 15-bis.

(Incentivi al telelavoro).

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Ai sensi della presente legge per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

15. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Perimetrazione e tutela degli aggregati storici).

1. I comuni di cui all'articolo 2 provvedono alla perimetrazione degli aggregati storici presenti nel proprio territorio.

2. Le perimetrazioni di cui al comma 1 sono approvate di concerto con le soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici e con la regione.

3. Le perimetrazioni degli aggregati storici approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

4. Nelle aree esterne alle perimetrazioni di cui al presente articolo non è consentito nuovo consumo di suolo agricolo e forestale.

15. 03. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai

sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

2. 1 piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.

3. 1 piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.

15. 04. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di calore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;

b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene comune;

c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;

d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche;

e) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni o consorzi e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate.

15. 05. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Mellilla.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Grimoldi, Guidesi, Pratavera, Caparini.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I comuni il cui territorio è caratterizzato dalla presenza di rilievi montuosi adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono dei terreni montani ai sensi del presente articolo, al fine di prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare le operazioni di regimazione delle acque e una gestione sostenibile del patrimonio boschivo.

16. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la parola i comuni montani con le seguenti: , i comuni di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la parola montane;

sopprimere, ovunque ricorra nell'articolo 16 e nella rubrica, la parola montani.

* **16. 8.** Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire la parola i comuni montani con le seguenti: , i comuni di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la parola montane;

sopprimere, ovunque ricorra nell'articolo 16 e nella rubrica, la parola montani.

* **16. 2.** Tino Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la parola i comuni montani con le seguenti: , i comuni di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere la parola montane;

sopprimere, ovunque ricorra nell'articolo 16 e nella rubrica, la parola montani.

* **16. 9.** Cominelli, Borghi, Oliverio, Realacci, Mongiello, Tino Iannuzzi, De Menech, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

* **16. 4.** Giovanna Sanna.

Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

* **16. 13.** Matarrese, Librandi.

Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

* **16. 5.** Pellegrino, Marcon, Zaratti, Mellilla.

Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

* **16. 7.** Braga, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

* **16. 10.** Giulietti.

Al comma 1, dopo le parole i comuni montani aggiungere le seguenti: di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

* **16. 11.** Guerra, Marchi.

Al comma 1, dopo le parole ai sensi del presente articolo, inserire le seguenti: coordinate con i rispettivi piani di riforestazione, ove previsti,.

16. 14. De Mita.

Al comma 1 sostituire le parole e di assicurare le operazioni di pulizia del sottobosco, di bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque con le seguenti: e la perdita di biodiversità e di assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e di regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.

16. 12. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola o silvopastorale.

16. 15. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola stabilosce con la seguente: stabilisce.

16. 18. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole attestano lo stato di aggiungere la seguente: terreno.

16. 16. Tino Iannuzzi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole e da una relazione che attesta le ricerche effettuate dai proprietari e dagli eventuali eredi con le seguenti: e da una relazione che attesta le ricerche effettuate per rintracciare i proprietari e gli eventuali eredi.

16. 19. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: dai proprietari e dagli eventuali eredi con le seguenti: per l'individuazione dei proprietari e degli eventuali eredi.

16. 17. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 5, sostituire le parole da albo pretorio fino alla fine del comma con le seguenti: e pubblicazione sul sito internet comunale di tutti gli elementi utili.

16. 26. Tino Iannuzzi.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale, aggiungere le seguenti: da calcolare comunque in base al prezzo di mercato.

16. 22. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: l'entità del canone di affitto annuale inserire le seguenti: derivante da contratto regolarmente registrato tra il richiedente e il comune.

16. 21. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 6, dopo le parole: ordine pubblico, inserire in fine il seguente periodo: «Il regolamento assicura che le attività di gestione dei terreni incolti, qualora possano incidere direttamente o indirettamente sulla quanta naturalistica di siti della Rete Natura2000, tenga conto delle procedure di cui all'ART. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni e, se vigenti, dei Piani di cui all'ART. 4 del decreto medesimo.

16. 20. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'utilizzo dei terreni ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 1158 e seguenti del codice civile in materia di usucapione».

16. 23. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari qualora si provi l'esistenza».

16. 24. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 7 dopo le parole: I Comuni possono delegare le funzioni di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: al comune capo convenzione o.

16. 25. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

ART. 16-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna).

1. Con riferimento ai terreni agricoli di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati site in comuni montani, classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), i soggetti iscritti all'Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a depositare il relativo titolo di conduzione nel fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante

nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f*), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

16. 01. De Menech.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni).

1. I comuni di cui all'articolo 2 adottano misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati e in stato di degrado, anche al fine di prevenire fenomeni di pericolosità e di crolli.

2. Gli enti di cui al comma precedente danno attuazione mediante adozione di specifico regolamento, all'articolo 2028 del codice civile, stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta, di subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi, o non rintracciabile o altrimenti impedito.

3. Il regolamento dovrà stabilire le modalità attraverso le quali il richiedente presenta all'amministrazione comunale domanda di subentro e utilizzo su immobili privi di proprietari rintracciabili. Tale regolamento dovrà prevedere che l'intervento sostitutivo scatta solo dopo che non hanno avuto esito positivo due tentativi posti in essere dal comune nei confronti dei proprietari o eredi qualora ci fossero.

16. 02. Giovanna Sanna.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Ai fini della valorizzazione dei beni comuni e collettivi, del loro impiego nel quadro dell'economia di sviluppo sostenibile e del loro uso intelligente e oculato, i Comuni montani, d'intesa con le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni laddove esistenti e comunque denominate, possono affidare la gestione di tali beni ad una specifica Fondazione di partecipazione di Bacino Montano Integrato che ne svolge la funzione di *trust*.

2. La Fondazione di cui al comma 1 è a prevalente partecipazione pubblica ed ha come esclusiva finalità statutaria la valorizzazione dei beni comuni montani, la conservazione degli stessi e la tutela della biodiversità, fine di rendere sostenibile il loro uso e di migliorarne la loro disponibilità e la qualità mediante un flusso adeguato di investimenti e di innovazioni, con impiego dei proventi a favore delle comunità nel cui ambito territoriale è ubicato il bene.

17. 4. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, dopo le parole: Ai fini della valorizzazione dei beni comuni e collettivi *inserire le seguenti:* di proprietà pubblica.

17. 6. Grimoldi, Guidesi, Prataviera, Caparini.

Al comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: Fondazione di Bacino Montano Integrato, *con le seguenti:* Ambito Montano Integrato (AMI).

17. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Fondazione Bacino Montano Integrato, ovunque ricorrono, con le seguenti: Ambito Montano Integrato (AMI).

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: i consorzi obbligatori di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 si trasformano in Fondazioni di Bacino Montano Integrato di cui al comma 7 con le seguenti: i consorzi BIM di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 promuovono la costituzione dell'Ambito integrato (AMI) di cui al comma 1.

17. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « I comuni promotori sono sempre soci della Fondazione ».

17. 5. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo le parole: la valorizzazione dei beni comuni montani, *aggiungere le seguenti:* , la conservazione degli stessi e la tutela della biodiversità.

17. 7. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3 dopo le parole: il bene comune *aggiungere le seguenti:* ad esclusione dell'acqua.

17. 8. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. I soci della Fondazione sono scelti con selezione pubblica secondo criteri di inclusività negli statuti delle fon-

dazioni sono sempre previste forme di partecipazione dei cittadini e di loro delegati agli organismi direttivi e di controllo della Fondazione. »

17. 9. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 4, dopo le parole: pianificazione partecipata *aggiungere le seguenti:* , della solidarietà territoriale.

17. 10. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Al comma 4, aggiungere in fine i seguenti periodi: « Gli atti della Fondazione sono accessibili in qualsiasi momento al pubblico, che può estrarne copia. La Fondazione ne assicura la tempestiva pubblicazione degli stessi sul proprio sito WEB, anche in riferimento ai dati relativi a consulenze e rapporti di lavoro anche rispetto agli emolumenti del personale qualunque siano i contratti applicati, compreso quello di consulenza. La selezione del personale avviene mediante procedure pubbliche e trasparenti. Ad esso si applicano le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici". I membri della Fondazione sono elencati in appositi elenchi pubblicati sul relativo sito WEB e su quello dei comuni che ne hanno promosso la costituzione e sono aggiornati tempestivamente in caso di cambiamento della compagine sociale. I membri sono tenuti a segnalare l'esistenza di potenziali conflitti di interesse rispetto alla gestione della Fondazione e alle finalità della stessa. Le assemblee di approvazione dei bilanci della Fondazione sono pubblici e le convocazioni vengono pubblicizzate sul sito WEB dei comuni promotori e della fondazione stessa entro 15 giorni dalla convocazione ».

17. 11. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sopprimere i commi 5 e 6.

17. 12. Grimoldi, Guidesi, Pratavera, Caparini.

Al comma 6, aggiungere infine le seguenti parole: , sentite le associazioni di rappresentanza degli enti locali.

17. 13. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, dopo le parole: dei territori di montagna aggiungere le seguenti: e rurali.

18. 2. Giovanna Sanna.

Al comma 2, sostituire le parole: di cui dispone con la seguente: dispongono.

18. 3. Tino Iannuzzi.

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

ART. 18-bis.

(Piani comunali di efficienza energetica).

1. I comuni redigono il piano di efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica.

2. I comuni redigono, altresì, il piano di localizzazione delle produzioni di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con i proprietari di immobili localizzati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, al fine di garantire a for-

nitura di energia per la pubblica illuminazione e per i consumi degli immobili pubblici.

4. Sono escluse le localizzazioni degli impianti in terreni classificati agricoli, nelle aree ricadenti nei perimetri dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente.

5. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).

6. L'installazione di centrali a biogas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:

a) potenza inferiore a 100 kW;

b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento;

c) il dimensionamento della potenza dell'impianto venga quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio della biomassa disponibile in loco e delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento;

d) venga effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua precedente e successivo alla realizzazione degli impianti.

7. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 6 è quantificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:

a) utilizzo di combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;

b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo e dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei re-

sidui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.

8. I piani di localizzazione degli impianti di cui al comma 2 sono sottoposti a referendum confermativo da parte della popolazione residente o consultazione popolare.

ART. 18-ter.

(Efficientamento energetico e promozione delle energie rinnovabili).

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato al finanziamento delle opere di efficienza energetica nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. I comuni possono costituire società miste pubblico-private, che ne garantiscano comunque la maggioranza pubblica, finalizzate alla gestione dell'erogazione delle risorse energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

18. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

ART. 18-bis.

1. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce: « Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 - Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione

dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 1.

18. 02. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

ART. 19.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La disciplina normativa del governo delle aree montane e rurali, fatta salva l'autonomia dei comuni, si ispira alle forme associate delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e individua, sulla base dei costi standard, nelle libere convenzioni o unioni dei comuni e nelle libere convenzioni o unioni dei comuni montani le forme associative idonee a realizzare un modello per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.

19. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I comuni facenti parti di convenzioni o unioni dei comuni e convenzioni o unioni di comuni montani esercitano in forma associata attraverso tali forme associative le funzioni relative alla programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico, sulla scorta di una adeguata pianificazione, nonché quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanzia-

rie, con particolare riguardo ai fondi strutturali dell'Unione europea.

19. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, sostituire le parole: non è consentito con le seguenti: non sono consentiti.

19. 3. Tino Iannuzzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: allo strumento della convenzione con le seguenti: il ricorso ad altre forme associative.

19. 4. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

(Semplificazioni per la compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico).

1. I contratti fra privati che hanno per oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a 5.000 metri quadrati o con un valore economico inferiore a cinquemila euro possono essere rogati dal segretario del comune di ubicazione dei fondi o, nel caso di contratti aventi ad oggetto appezzamenti di terreno agricolo che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario del comune nel quale insiste la porzione maggiore del fondo. Il segretario comunale può provvedere anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni dei privati che hanno stipulato i contratti per i suddetti fondi.

19. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, come definiti dalla normativa vigente, dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, delle unioni di comuni costituite da comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle frazioni dei comuni con popolazione anche superiore a 5.000 abitanti, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei Programmi operativi nazionali e nei Programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020.

20. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1, sostituire le parole: con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni costituite prevalentemente da comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 4 della presente legge, e delle unioni di comuni e fusioni prevalentemente costituite dagli stessi comuni.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccolo comune si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti.

20. 5. Guerra, Marchi.

Al comma 1, sostituire le parole: dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti *con le seguenti:* dei comuni con popolazione pari o inferiore a 25000 abitanti.

20. 2. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 1 dopo le parole: pari o inferiore a 5.000 abitanti e delle *aggiungere le seguenti:* convenzioni di comuni o.

20. 3. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 1 inserire infine le seguenti parole: garantendo in ogni caso, per i comuni ricadenti in zona sismica, interventi di miglioramento sismico.

20. 4. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, ovunque ricorrano, dopo le parole: I comuni, *aggiungere le seguenti:* le convenzioni di comuni.

20. 8. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e culturali *con le seguenti:* , culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.

20. 6. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie *aggiungere le seguenti:* attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le

implementano con la bioedilizia e la riqualificazione energetica.

20. 7. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Mellilla.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto delle tipologie delle strutture originarie, *inserire le seguenti:* attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.

20. 9. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Gli interventi integrati di cui al comma 2, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 2; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e al miglioramento sismico degli edifici storici o comunque esistenti; la realizzazione di infrastrutture e di servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, con tecnologie a basso consumo, l'arredo urbano, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura, la conservazione, la manutenzione e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.

20. 10. Terzoni, D'Inca, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, dopo le parole: la manutenzione straordinaria dei beni pubblici

già esistenti da parte dell'ente locale, *inserire le seguenti*: il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato.

20. 11. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

Al comma 4, dopo e parole: e di coordinamento inserire e seguenti: , nonché indicare criteri di gestione improntati a principi di efficienza e di economicità.,

20. 12. De Mita.

Al comma 5, sostituire le parole: e culturale del territorio con le seguenti: , culturale, economica e sociale del territorio e alla promozione delle attività di animazione culturale e sociale.

20. 13. Grimoldi, Guidesi, Pratavia, Caparini.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: recupero e riqualificazione nei comuni, aggiungere le seguenti: nelle convenzioni di comuni.

21. 1. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 2 dopo le parole: Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni, le aggiungere le seguenti: convenzioni di comuni e le.

21. 2. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: le modalità e i termini attraverso i quali ogni anno i comuni, aggiungere le seguenti: le convenzioni di comuni e le.

21. 3. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Disposizioni urgenti per la valorizzazione dell'albergo diffuso).

1. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge è istituita una strategia nazionale al fine di sostenere l'albergo diffuso e armonizzare le normative regionali in materia. La Strategia è adottata con decreto del Ministero dei beni culturali e turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

La Strategia è adottata tenendo conto dei seguenti obiettivi:

Definire chiaramente il concetto di albergo diffuso;

Armonizzare la disciplina regionale, per la tutela degli utenti e della concorrenza tra operatori;

Tutelare un brand originale e tipicamente italiano, in sensibile evoluzione anche all'estero;

Consentire deroghe al regime giuridico degli alberghi, per valorizzarne le particolarità;

Consentire deroghe agli strumenti urbanistici, se le caratteristiche degli edifici lo richiedano;

Prevedere un sistema di classificazione specifico, che tenga conto della diversità delle strutture;

Individuare finanziamenti pubblici nazionali ed europei dedicati.

2. Al fine dell'elaborazione della Strategia di cui al presente articolo, il Ministro dei beni culturali e turismo può nominare un gruppo di lavoro, aperto alla partecipazione di rappresentanti degli altri Ministeri interessati, delle Regioni, delle autonomie territoriali e l'associazione Nazionale alberghi diffusi. I componenti del suddetto gruppo non percepiscono alcun

compenso, indennità o rimborso spese. Il Ministero assicura il supporto tecnico e logistico al Gruppo di lavoro interministeriale esclusivamente nell'ambito delle risorse umane ed economiche disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. La Strategia è aggiornata ogni tre anni, sulla base delle indicazioni elaborate dal Gruppo di lavoro di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

21. 01. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto, Crippa.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Recupero e valorizzazione degli itinerari storici).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale degli itinerari storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alle loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alle loro individuazione e disciplina d'uso.

2. L'individuazione dei percorsi viari e sentieristici di cui al comma 1, effettuata per tratti omogenei sotto il profilo dell'interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale, integra il contenuto del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale piano paesaggistico.

3. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

4. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

5. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, ad adeguare la disciplina della circolazione alla disciplina d'uso prevista dal PTCP.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale e provinciale degli itinerari storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

21. 02. Terzoni, D'Incà, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Vignaroli, Zolezzi, Brugnerotto.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

21-bis. Le entrate e le spese relative agli interventi di cui agli articoli 13, 14, 15, 20 e 21 della presente legge sono escluse dai vincoli riguardanti il patto di stabilità interno.

21. 03. Guerra, Marchi.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. A decorrere dall'anno 2015 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed i comuni costituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni

vigenti che disciplinano il concorso dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.

21. 04. Guerra, Marchi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis, e della legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis.

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale », le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 16 per cento ».

21. 05. Ottobre, Dellai, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e delle esenzioni previste per i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle Regioni e dalle province autonome ».

2. All'articolo 1, comma 1, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale », le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 14 per cento ».

21. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».

2. All'articolo 1, comma i, della tariffa I, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale », le parole: « 12 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 14 per cento ».

21. 07. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere infine il seguente periodo: « Gli atti di cessione a qualsiasi titolo da parte di enti locali relativi ad aree di edilizia abitativa agevolata in favore di soggetti privati per la realizzazione o il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario sono assoggettati alle imposte in misura fissa di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2012, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ».

21. 08. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Imposta di registro).

1. Nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se il trasferimento avviene a favore dello Stato, dei comuni, delle unioni di comuni, delle province o delle regioni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00.

2. L'articolo 10, primo comma, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le

sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

21. 09. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Impianti a fonti rinnovabili e tutela del suolo agricolo).

1. I Comuni di cui all'articolo 2 redigono un piano di localizzazione della produzione di impianti di energia proveniente da fonti rinnovabili in immobili di proprietà pubblica privilegiando prioritariamente gli edifici esistenti.

2. Nei Comuni di cui all'articolo 2, gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 possono essere ubicati in zone classificate agricole dal vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso.

3. Sono escluse le localizzazioni degli impianti nelle aree ricadenti nei perimetri

dei nuclei storici e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della legislazione vigente. Sono esclusi altresì i sistemi di produzione eolici di potenza superiore a 200 chilowatt (kW).

4. L'installazione di centrali a bio gas o biomasse è ammessa esclusivamente per impianti realizzati in aziende agricole e zootecniche e per impianti per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, edifici pubblici od edifici ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti:

a) potenza inferiore a 100 kW;

b) siano finalizzate esclusivamente al teleriscaldamento.

5. Il dimensionamento della potenza degli impianti di cui al comma 4 è quan-

tificato, in fase progettuale, in base ai seguenti criteri:

a) utilizzo come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, di scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti;

b) effettuazione di monitoraggi della qualità dell'aria, del suolo o dei corpi idrici interessati allo smaltimento dei residui di combustione, sia precedentemente sia successivamente alla realizzazione degli impianti.

21. 010. Tino Iannuzzi.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (<i>Deliberazione</i>)	61
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.	
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	62

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Emendamenti C. 1803-A Beni	66
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Emendamenti C. 1949-A Molea (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	66
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. Emendamenti C. 2753, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	67
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. C. 831-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69
AVVERTENZA	68
ERRATA CORRIGE	68

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 9.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

(Deliberazione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, che si concluderà entro venerdì 17 aprile 2015.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 9.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi e i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e Luciano Pizzetti.

La seduta comincia alle 9.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038-bis-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Massimo LUCIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»* e Roberto D'ALIMONTE, *professore ordinario di sistema politico italiano presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (ScpI), Gennaro MIGLIORE (PD), Alfredo D'ATTORRE (PD), Mara MUCCI (Misto-AL), Dorina BIANCHI (AP), Giovanni CUPERLO (PD), Emanuele FIANO (PD), Andrea GIORGIS (PD) e Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Roberto D'ALIMONTE, *professore ordinario di sistema politico italiano presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma* e Massimo LUCIANI, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza»*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Ida NICOTRA, *professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Catania*, Roberto ZACCARIA, *già professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze*, Augusto BARBERA, *professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università di Bologna*, Francesco Saverio MARINI, *professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata*, Francesco STORACE, *esperto della materia*, Vincenzo TONDI DELLA MURA, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università del Salento*, Lara TRUCCO, *professoressa associata di diritto costituzionale presso l'Università di Genova* e Massimo VILLONE, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Enzo LATUCA (PD), Giuseppe LAURICELLA (PD), Giovanni CUPERLO (PD), Alfredo D'ATTORRE (PD), Mara MUCCI (Misto-AL), Emanuele FIANO (PD), Pino PISICCHIO (Misto) e Gennaro MIGLIORE (PD).

Roberto ZACCARIA, *già professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Firenze*, Augusto BARBERA, *professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università di Bologna*, Vincenzo TONDI DELLA MURA, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università del Salento*, Lara TRUCCO, *professoressa associata di diritto costituzionale presso l'Università di Genova* e Massimo VILLONE, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università*

degli Studi di Napoli Federico II, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per i contributi forniti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. La Commissione esaminerà le parti di propria competenza del predetto disegno di legge europea, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di

una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, inoltre, che, congiuntamente al disegno di legge europea, la Commissione è chiamata ad esaminare anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013: l'esame si concluderà con l'approvazione di un parere. Comunica infine che, al fine di consentire la conclusione dell'esame da parte della Commissione entro giovedì 16 aprile, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per le parti di competenza della I Commissione, è stato fissato per le ore 16 di domani, mercoledì 15 aprile.

Alan FERRARI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, è stato presentato alla Camera dei deputati il 19 marzo 2015 (C. 2977) in base alle disposizioni di cui alla legge 24 di-

cembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

La legge n. 234 del 2012 prevede, infatti, che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Più specificamente, nel disegno di legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot (lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione) e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Con riferimento all'anno 2014 – oltre al disegno di legge in oggetto – il Governo ha presentato il disegno di legge di delegazione europea 2014, attualmente in corso di esame al Senato (S. 1758), recante disposizioni di delega per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dalla data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge 7 ottobre 2014, n. 154).

Il disegno di legge europea 2014 si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Per quanto concerne, in particolare, i profili di competenza della Commissione

affari costituzionali, segnala innanzitutto l'articolo 7, che interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea.

Ricorda che in base alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 34, commi 20-25, del decreto-legge n. 179 del 2012, la scelta delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali (SPL) viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione che deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (articolo 34, comma 21), disponendo che gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, dovessero essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, nel corso della legislatura è intervenuto l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Inoltre, il comma 22 del citato articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha stabilito disposizioni particolari per gli « affidamenti diretti », cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge (18 ottobre 2012), anche non conformi alla normativa europea. Per questi ultimi è stato previsto che cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. L'articolo 7 del disegno di legge in esame introduce due modifiche a tale disciplina, al fine di risolvere la pro-

cedura di infrazione n. 2012/2050, nella quale si contesta allo Stato italiano la violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici e concessioni, derivante da affidamenti di servizi di igiene urbana da parte di alcuni comuni, nonché l'articolo 34, comma 22, del decreto-legge n. 179 del 2012, in materia di affidamento di servizi pubblici locali a società a partecipazione pubblica quotate in borsa o da queste controllate.

La prima modifica chiarisce che sono salvi gli affidamenti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate prima del 1° ottobre 2003 o da società da queste controllate alla medesima data. Come già previsto, tali affidamenti termineranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza.

La seconda modifica (che aggiunge un periodo finale al comma 22 del richiamato articolo 34) introduce una nuova disciplina transitoria per consentire la chiusura degli affidamenti assentiti a società che sono state poste sotto il controllo delle società quotate in borsa dopo il 1° ottobre 2003, stabilendo che tali affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriore.

Evidenzia che un'altra disposizione rilevante per le competenze della I Commissione è quella recata dall'articolo 8, in materia di immigrazione e di rimpatri. Esso prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio for-

zato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri).

A causa del non corretto recepimento della predetta direttiva, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2014/2235). In particolare, la Commissione europea ha rilevato una violazione della direttiva nelle modalità di esecuzione dell'espulsione forzata, che non può essere effettuata verso un Paese membro, bensì verso il Paese di origine dell'interessato, a meno che non siano intervenute intese bilaterali. Come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame, gli Stati membri con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Nella lettera di messa in mora, la Commissione europea ha contestato ulteriori addebiti, con riferimento alle carenze del sistema di monitoraggio efficace di rimpatri forzati, alla mancata predisposizione di dispositivi per l'allontanamento dei cittadini detenuti durante la pena detentiva e conseguente trattenimento di ex detenuti successivamente al rilascio, e di condizioni materiali di trattenimento degli immigrati.

Per quanto riguarda, poi, la relazione consuntiva per il 2013, evidenzia innanzitutto che si tratta di un documento oramai superato, per cui la Commissione potrebbe semplicemente prenderne atto, esprimendo un parere di nulla osta. Si limita a segnalare, con riferimento alle materie attinenti alle competenze della Commissione affari costituzionali, come dalla predetta relazione risulti che obiettivo prioritario del Governo sia stato quello di

mantenere alto il livello d'attenzione dell'Unione Europea sulle tematiche migratorie e, nello specifico, sui flussi che attraversano il mar Mediterraneo, soprattutto all'indomani del tragico naufragio del 3 ottobre 2013 avvenuto al largo dell'isola di Lampedusa. Il Governo ha, quindi, accolto favorevolmente l'iniziativa di costituire una *task force* per il Mediterraneo, guidata dalla Commissione, incaricata di sviluppare iniziative di breve, medio e lungo periodo, per prevenire ulteriori perdite di vite umane.

In questo quadro complessivo, l'Italia ha partecipato attivamente al negoziato sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sulla sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia *Frontex*.

L'Italia è stata, altresì, impegnata nello sviluppo del negoziato relativo al cosiddetto « pacchetto normativo *smart borders* » (frontiere intelligenti) finalizzato, da un lato, ad agevolare il transito di viaggiatori abituali non a rischio, dall'altro, a monitorare le presenze di stranieri nell'area Schengen.

In materia di asilo, nel corso del 2013, anche grazie al sostegno italiano, è giunto formalmente a conclusione l'*iter* di approvazione del pacchetto di proposte normative riguardanti il cosiddetto « sistema comune europeo d'asilo » (*Common european asylum system* – CEAS). L'Italia ha, altresì, continuato a garantire la propria attiva partecipazione ai lavori dell'ufficio europeo di supporto all'asilo (*European asylum support office* – EASO), entrato in funzione nel 2011, nell'ottica di rendere sempre più centrale il suo ruolo soprattutto nelle fasi di analisi e supporto nella gestione di situazioni di crisi che possono mettere in difficoltà i diversi sistemi nazionali di asilo.

Sotto il profilo della sicurezza, obiettivo del Governo è stato, in particolare, quello di richiamare l'attenzione delle Istituzioni europee e degli Stati membri sui rischi

connessi ai fenomeni di criminalità organizzata che sempre più assumono carattere transnazionale, il cui contrasto non può prescindere da un'efficace cooperazione dei Paesi dell'Unione Europea e di quelli extraeuropei.

Per quanto riguarda la lotta al terrorismo, l'Italia ha ribadito la centralità di un impegno sia nei confronti dei gruppi terroristici strutturati, sia dei cosiddetti lupi solitari (*lonely terrorists*). Il Governo ha, altresì, sottolineato l'importanza di prestare particolare attenzione ai cosiddetti *foreign fighters*, soggetti che partono da Paesi occidentali diretti in aree di conflitto, come ad esempio la Siria, per poi tornare in Occidente e che costituiscono una minaccia crescente per la sicurezza. Sulla base dell'analisi di rischio presentata da EUROPOL nel 2013, l'Italia ha concorso allo sviluppo del prossimo *policy cycle* 2014-2017, per il quale parteciperà ai piani d'azione relativi a sei priorità di carattere strategico: favoreggiamento dell'immigrazione illegale; tratta degli esseri umani; contraffazione delle merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica; frodi intracomunitarie con soggetti fittizi; produzione e traffico di sostanze stupefacenti; crimini informatici (*cybercrime*). L'Italia ha, inoltre, preso parte al dibattito in ordine alla proposta di riforma dell'Agenzia EUROPOL (*European police office*) e di formazione europea delle autorità di contrasto presentata dalla Commissione europea. La proposta prevede l'incorporazione dell'Accademia europea di polizia (*European police college* – CEPOL), Agenzia dell'Unione europea che si occupa della formazione delle Forze di polizia, con la stessa EUROPOL.

Fa presente, infine che, nel quadro del costante rilievo riservato ai temi della sicurezza, l'Italia ha partecipato attivamente ai lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 aprile 2015.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
Emendamenti C. 1803-A Beni.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.

Emendamenti C. 1949-A Molea.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

Emendamenti C. 2753, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.

C. 831-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, rileva che la proposta di legge C. 831-B, già approvata dalla Camera e poi modificata dal Senato, interviene sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio con la finalità di ridurre i tempi necessari a ottenere il divorzio. In particolare, il testo approvato dal Senato, e non ulteriormente modificato dalla Commissione di merito, modifica la legge n. 898 del 1970, in modo da: anticipare il momento della possibile proposizione della domanda di divorzio; anticipare anche il momento dell'effettivo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi; stabilire una disciplina transitoria.

Fa presente che l'articolo 1 modifica la legge sul divorzio (legge n. 898 del 1970). In particolare, il provvedimento, per quanto riguarda le separazioni giudiziali: conferma la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; fa decorrere tale termine – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Per quanto riguarda invece le separazioni consensuali: riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; riferisce il termine più breve anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali; fa decorrere tale termine dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 191 del codice civile per anticipare il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. La disposizione aggiunge un nuovo comma all'articolo 191 del codice civile attraverso il quale si anticipa lo scioglimento della comunione legale: nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato. È poi aggiunta una disposizione di natura procedurale secondo cui – in caso di comunione dei beni – l'ordinanza che autorizza i coniugi a vivere separati deve essere comunicata all'ufficio di stato civile per l'annotazione dello scioglimento della comunione (sull'atto di matrimonio).

L'articolo 3 della proposta di legge contiene una disposizione transitoria secondo la quale la nuova disciplina sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e quella che anticipa

lo scioglimento della comunione legale si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della riforma; ciò anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

Sottolinea che il testo unificato delle proposte di legge interviene sulle materie « stato civile e anagrafi » e « ordinamento civile » che rientrano nella competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere i) e l). Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 421 del 9 aprile 2015, a pagina 107, prima colonna, alla quattordicesima riga, deve leggersi: « continua a non prevederla per il » invece di: « continua a non prevedere il ».

ALLEGATO

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (C. 831-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 831-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi », |

considerato che la normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alle materie di potestà esclusiva statale « stato civile e anagrafi » e « ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma secondo, lettere i) e l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. C. 2957 approvata dal Senato e C. 2040 Santerini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 350 Pes*) 70

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi, recanti misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
Audizione di Giuliana Merola, Consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (*Svolgimento e conclusione*) 75

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare.

C. 2957 approvata dal Senato e C. 2040 Santerini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 350 Pes).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 350 Pes vertente sulla medesima materia.

Ricorda che nella scorsa seduta l'onorevole Marzano, che peraltro ha presentato una proposta di legge di prossima assegnazione alla Commissione sulla medesima materia oggetto delle proposte di legge in esame, ha sollevato la questione della continuità affettiva anche nel caso di affidamento fatto nei confronti di un singolo, rilevando come non sia ragionevole garantire questa continuità solo nel caso di affidamento da parte di una coppia, come previsto dal provvedimento approvato dal Senato. Comunica di aver chiesto un approfondimento al Servizio Studio in relazione all'applicazione in merito alle adozioni in

casi particolari disciplinate dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, che consentono l'adozione oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato e anche a chi sia singolo. Osserva che la questione non è stata affrontata direttamente dalla Commissione Giustizia del Senato in occasione dell'esame del provvedimento trasmesso poi alla Camera.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, competente in sede referente, sul disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977), relativamente alle parti di sua competenza. L'esame del disegno di legge si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di

competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede altresì che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti eventualmente approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata: in primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, segnalo che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge europea, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i ter-

mini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione. Il termine per la presentazione degli emendamenti presso la II Commissione è fissato alle ore 16 di mercoledì 15 aprile. A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (doc. LXXXVII, n. 2). Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati saranno trasmessi alla XIV Commissione così come le eventuali relazioni di minoranza, che possono essere illustrate da uno dei proponenti presso la XIV Commissione.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, osserva che la Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare, per le parti di propria

competenza, la legge europea 2014, nonché la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Ricordo che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sostituendo allo strumento della legge comunitaria annuale, previsto dalla legge n. 11 del 2005, due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea. Nello specifico, la legge europea (C. 2977) reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In tale provvedimento sono infatti inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, dove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea (articolo 30 della legge n. 234, del 2012). Dal 2008 il sistema EU PILOT è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione. Per quanto attiene al merito del disegno di legge europea 2014, questo mira a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot). Complessivamente sono 91 le procedure d'infrazione

pendenti a carico dell'Italia, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione europea e 16 per mancato recepimento di direttive. Altro è, invece, la legge di delegazione europea che contiene, invece, le deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, ed è attualmente in corso di esame al Senato (S. 1758). Passando, quindi, ad illustrare il disegno di legge europea 2014, questo si compone di 21 articoli suddivisi in dieci capi, ciascuno riferito a una specifica materia. Passando al contenuto della legge europea per il 2014, segnala innanzitutto che esso si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito ad una specifica materia. Il Capo I (articolo 1) reca disposizioni in materia di libera circolazione delle merci; il Capo II (articoli da 2 a 7) interviene in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; il Capo III (articolo 8) tratta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza; il Capo IV (articoli da 9 a 10) contiene norme in materia trasporti; il Capo V (articoli da 11 a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato; il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in materia di lavoro e di politica sociale; il Capo VII (articolo 16) tratta la materia di salute pubblica e sicurezza alimentare; il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale; il Capo IX (articolo 20) reca disposizioni in materia di protezione civile; il Capo X (articolo 21) reca le disposizioni finali. Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, non vi sono disposizioni che ne rientrano in maniera diretta. Come accennato, il Capo III (articolo 8) tratta disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. Tuttavia, l'articolo 8 attiene alla competenza della Commissione Affari costituzionali, avendo oggetto la materia dell'immigrazione senza contenere disposizioni sanzionatorie che rientrerebbero nella competenza della Commissione Giustizia. In particolare, l'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3

mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. L'intervento normativo, realizzato con una modifica all'articolo 5, comma 7-ter, del testo unico immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) è finalizzato ad adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). Contiene una disposizione di natura sanzionatoria l'articolo 15 che, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (comma 1), individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2) e prevedendo le relative sanzioni (comma 3). Per analizzare il comma 3 in materia di sanzioni, occorre soffermarsi sul comma 2 che lo presuppone. In particolare, il comma 2, attuando l'articolo 2, paragrafo 3), n. 3, della richiamata Direttiva 2009/13/UE, introduce l'articolo 5-bis al decreto legislativo 271 del 1999, il quale demanda ad un decreto interministeriale (per la cui emanazione non è fissato un termine), sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate, l'individuazione delle attività lavorative – da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca – alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. Si segnala che tra le modifiche introdotte in materia di sicurezza a bordo delle navi dalla Direttiva 2009/13/UE risulta il divieto del lavoro notturno per i minori di 18 anni e la possibilità per i lavoratori marittimi di lavorare a bordo delle navi solamente se in possesso di un apposito certificato medico, valido per un periodo massimo di 2 anni (1 anno per i minori di 18 anni) rilasciato da un medico qualificato. Al riguardo, si ricorda che il divieto di lavoro notturno per i lavoratori marittimi minori di 18

anni è già contenuto nell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 271 del 1999. L'obbligo di possesso del certificato medico è attualmente regolamentato dal combinato disposto del decreto legislativo 136 del 2011, nelle parti, tra cui l'articolo 7, in cui viene espressamente richiamato l'obbligo, per i lavoratori marittimi, di possedere un certificato conforme a specifici requisiti contenuti nella Convenzione STCW 1978 (Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia), dall'articolo 5 della legge n. 113 del 2013 (in materia di certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo) e dall'articolo 4 della legge n. 1602 del 1962 (sull'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare). Il comma 3 introduce l'articolo 38-*bis* al decreto legislativo 271 del 1999 secondo cui chiunque adibisce i minori ai lavori vietati dal DM di cui al nuovo articolo 5-*bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582. Al riguardo si osserva che l'articolo 26, comma 3, della L. 977/1967 prevede la medesima sanzione in caso di violazione analoga a quella prevista dal nuovo articolo 38-*bis*; l'articolo 26, comma 3, della L. 977/1967 dispone, infatti, che la medesima sanzione si applichi al caso di violazione di diverse disposizioni poste dalla stessa legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di orario di lavoro dei minori. La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2013, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio.

In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. La Relazione è articolata in una premessa ed in tre parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea. La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio il funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. Occorre osservare che il documento trasmesso dal Governo alle Camere in data 27 marzo 2015 può ritenersi del tutto superato, essendo riferito alle attività dell'anno 2013. Ad esempio, non viene fatto alcun riferimento al semestre italiano del secondo semestre del 2014. Vi è una parte della relazione che attiene alla giustizia nell'ambito relativo allo spazio libertà, sicurezza e giustizia. Considerato che tale parte si riferisce a periodi che si fermano al 2013 è che, quindi, in più di un caso si tratta di questioni che hanno avuto nel 2014 una loro evoluzione, ritengo di non soffermarmi sul contenuto specifico della Relazione e di proporre il nulla osta su tale Relazione in attesa di esaminare la relazione per il 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi, recanti misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

Audizione di Giuliana Merola, Consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuliana MEROLA, *Consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.

Audizione di rappresentanti della società civile tunisina (*Svolgimento e conclusione*) 76

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.

**Audizione di rappresentanti
della società civile tunisina.**

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rami SALHI, *direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della Rete euro-mediterranea dei diritti dell'uomo (REMDH)*, Lilia REBAI, *coordinatrice dei Programmi Tunisia della Rete euro-mediterranea dei diritti dell'uomo (REMDH)*, Sadok BEN HADJ HASSINE, *rappresentante della Unione generale tunisina del lavoro (UGTT)*, Messaoud ROMDHANI, *vicepresidente del Forum tunisino dei diritti economici e sociali (FTDES)*, svolgono interventi sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, i deputati Franco BORDO (SEL) e Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI).

Rami SALHI, *direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della Rete euro-mediterranea dei diritti dell'uomo (REMDH)*, Lilia REBAI, *coordinatrice dei Programmi Tunisia della Rete euro-mediterranea dei diritti dell'uomo (REMDH)*, Sadok BEN HADJ HASSINE, *rappresentante della*

Unione generale tunisina del lavoro (UGTT), replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Erasmus PALAZZOTTO, *presidente*, dopo avere svolto un intervento conclusivo sull'attuale situazione politica e sociale della Tunisia e sulle prospettive della coo-

perazione tra le Tunisia, l'Italia e l'Unione europea, dichiara svolta l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.-

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Sull'ordine dei lavori	78
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (<i>Esame e rinvio</i>)	78
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e Nulla osta</i>)	81
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	86
<i>ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere del Relatore)</i>	87
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	88
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). (10948/1/14 REV 1) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

Elio VITO, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori, iniziando dall'esame in sede referente della proposta di

legge C. 2741 Scanu, per poi proseguire con gli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale.

C. 2741 Scanu.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, introducendo l'esame della proposta di legge a prima firma del deputato Scanu, rileva che questa reca disposizioni volte ad attivare il procedimento per la riabilitazione del personale militare italiano condannato nel corso della prima guerra mondiale alla pena capitale per la violazione di disposizioni previste dall'allora codice penale militare, nonché per restituire l'onore militare e riconoscere la dignità di vittime di guerra a quanti furono passati per le armi senza processo con la brutale pratica della decimazione o per esecuzione immediata e diretta da parte dei superiori.

Evidenzia, quindi, come siano per tutti chiari l'alto valore morale e l'importanza di questa iniziativa legislativa, volta non solo a mantenere vivo il ricordo di quei fatti, ma anche a riabilitare e a onorare i militari italiani vittime dei metodi repressivi con i quali si voleva mantenere la disciplina nei ranghi dell'esercito durante il primo conflitto mondiale. Proprio in considerazione di ciò, nei giorni scorsi, in qualità di relatore, ha contattato direttamente i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi diversi dal suo, invitandoli a sottoscrivere la proposta di legge in esame, nell'intento di creare le condizioni per giungere a una rapida conclusione dell'iter in sede referente, con l'obiettivo di ottenere l'iscrizione del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel mese di maggio, in modo da poterlo auspicabilmente approvare entro o addirittura in coincidenza con la data simbolo del 24 maggio 2015, per dare così testimonianza della partecipazione attiva del Parlamento alle celebrazioni previste in occasione del centenario della prima Guerra mondiale.

Riferisce, quindi, che la proposta di legge in esame, composta da due soli articoli, oltre a disporre, all'articolo 1, la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo del codice penale per

l'Esercito, approvato con il regio decreto 28 novembre 1869, prevede anche, all'articolo 2, misure per restituire l'onore militare a quanti furono passati per le armi, nonché una serie di iniziative volte a mantenere vivo il ricordo dei fatti oggetto della proposta di legge: tra tali iniziative merita di essere sottolineata quella rivolta agli studenti delle scuole medie superiori, che vengono coinvolti in vista della selezione del testo da incidere sulla targa che dovrà essere affissa in un'ala del Vittoriano, a Roma, con quale la Repubblica dovrà rendere evidente la sua volontà di chiedere il perdono dei caduti che saranno stati riabilitati.

Nel ribadire l'importanza e la necessità di dare corso a questa iniziativa legislativa di indubbio valore morale, auspica che il sentimento che ha animato i proponenti – che si sono sentiti in dovere di fare i conti con il passato, anche per ribadire la dignità e sacralità della vita umana – possa essere quanto più ampiamente condiviso e che si creino quindi le condizioni per una rapida approvazione della proposta di legge.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver ricordato che nell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il gruppo del Movimento 5 Stelle ha sollecitato la discussione della risoluzione Basilio 7-00620, vertente sulla stessa materia della proposta di legge in esame, in quanto tendente a impegnare il Governo alla promulgazione di atti di clemenza e di riabilitazione nei confronti dei soldati che persero la vita per decimazioni o esecuzioni sommarie nel corso della I Guerra mondiale, esprime l'avviso che la Commissione dovrebbe valutare se gli obiettivi perseguiti dai due atti, e certamente da tutti condivisi, possano essere raggiunti più agevolmente mediante una legge ovvero mediante un atto di indirizzo nei confronti del Governo. Ricorda infatti che il Ministero della difesa non è indifferente alla questione e che anzi nel dicembre 2014 la ministra Pinotti ha nominato un apposito comitato tecnico-scientifico con il compito di pro-

muovere iniziative di studio e di ricerca sul tema del «fattore umano» nella I Guerra mondiale. Per inciso, ritiene che la Commissione potrebbe utilmente svolgere un'audizione del professor Arturo Parisi, presidente del predetto comitato.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel confermare l'avvenuta costituzione del comitato tecnico-scientifico presieduto dal presidente Parisi, manifesta l'orientamento favorevole del Dicastero allo svolgimento delle audizioni prospettate, che potrebbero aiutare, come già accaduto in passato, a creare importanti sinergie tra Parlamento e Governo anche su questa materia.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, ritiene importante che il Parlamento proceda anche in modo autonomo rispetto al Governo, approvando una legge che vada nella direzione che ha già illustrato. Quanto all'audizione del professor Parisi, premesso di concordare sulla sua utilità, suggerisce che si potrebbe prevedere anche l'audizione di qualche esperto della materia, a condizione che le audizioni si svolgano in tempi brevi e non pregiudichino l'obiettivo di approvare la legge, almeno in questo ramo del Parlamento, entro il 24 maggio prossimo.

Donatella DURANTI (SEL), nel ringraziare sia il primo firmatario della proposta di legge, deputato Scanu, sia il relatore Zanin per aver portato all'attenzione della Commissione un'iniziativa legislativa così meritevole di considerazione, ne preannuncia la sottoscrizione anche da parte del collega del gruppo di SEL, deputato Piras. Dichiarando quindi di condividere l'esigenza di un rapido *iter*, evidenziando la necessità che il Paese si assuma la responsabilità delle condanne inflitte ai soldati durante i terribili anni della I Guerra mondiale e auspicando che ciò possa costituire uno stimolo affinché l'abolizione della pena di morte si affermi come valore universale. Ritiene, infine, utile lo svolgimento dell'audizione del presidente Parisi, purché si

svolga in tempi ravvicinati, in modo da consentire alla Commissione di procedere secondo i tempi auspicati dal relatore.

Gianluca RIZZO (M5S) annuncia che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha depositato oggi una proposta di legge sulla materia, della quale chiede l'abbinamento alla proposta di legge in titolo.

Elio VITO, *presidente*, assicura che, non appena assegnata, la proposta di legge del gruppo del Movimento 5 Stelle sarà abbinata alla proposta in titolo.

Giovanna PETRENGA (FI-PdL) manifesta, anche a nome del proprio gruppo, apprezzamento per la proposta di legge C. 2741, che dichiara di voler sottoscrivere.

Gian Piero SCANU (PD) evidenzia come le atrocità e le sofferenze di cui la I Guerra mondiale fu occasione siano oggetto di dibattito da lungo tempo, anche se, a suo parere, l'averne discusso senza la dovuta «laicità» non ha permesso fino ad oggi di ristabilire la buona memoria dei soldati italiani che furono ingiustamente condannati. Inoltre, rileva con favore il fatto che il rappresentante del Governo abbia auspicato una sinergia tra Governo e Parlamento e si augura che ciò possa tradursi nel sostegno, da parte del Governo, all'iniziativa di legge e ai suoi obiettivi. Auspica, quindi, che si possa convergere sulla proposta del relatore di procedere in maniera condivisa e in tempi rapidi sulla proposta di legge in esame ed invita i colleghi a affrontare i temi sollevati in essa con sguardo non rivolto soltanto al passato, ma anche al bene che deriverebbe in futuro per il Paese dalla approvazione della legge.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviati nella seduta del 9 aprile 2015.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 2977 Governo (*vedi allegato 1*), nonché una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (*vedi allegato 2*).

Donatella DURANTI (SEL) preannuncia il voto favorevole del gruppo di SEL sulla proposta di relazione del relatore sulla legge europea per il 2014, mentre, per quanto riguarda la Relazione consuntiva riferita al 2013, deplora che il Parlamento debba esaminare nel 2015 la relazione relativa al 2013 e stigmatizza il comportamento del Governo, che, nonostante il termine prescritto dalla legge sia scaduto lo scorso 28 febbraio, non ha ancora presentato la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione euro-

pea relativa all'anno 2014. Auspica, quindi, che la relazione relativa al 2014 possa essere trasmessa al più presto ed invita il relatore a valutare l'opportunità di richiamare tale esigenza nella sua proposta di parere, inserendovi un'apposita osservazione.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, ritenendo che la richiesta formulata dall'onorevole Duranti possa essere in parte accolta, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), inserendo una nuova premessa, con la quale si formula l'auspicio che la Relazione consuntiva sia trasmessa nel rispetto dei termini previsti dalla legge.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo condivide l'auspicio, anche se ricorda che il termine del 28 febbraio è soltanto ordinatorio.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) condivide le considerazioni della collega Duranti e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione sulla legge europea per il 2014, mentre, per quanto riguarda la Relazione consuntiva, rileva che correttamente il relatore ha sottolineato che quella in esame è ormai superata e pertanto ritiene che la Commissione non possa che esprimere un nulla osta, auspicando che la Relazione per il 2014 sia trasmessa in tempo per essere esaminata dal Parlamento prima che diventi anch'essa superata.

Luca FRUSONE (M5S) concorda con le considerazioni svolte dai suoi colleghi, sottolineando l'importanza che il Parlamento possa discutere quanto prima la Relazione relativa al 2014, anche in considerazione del fatto che essa riguarderà anche il semestre di presidenza dell'Italia.

Rosanna SCOPELLITI (AP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sia sulla relazione riferita alla legge europea per il 2014, sia sulla proposta di parere relativa alla relazione consuntiva, fermo restando che condivide l'auspicio

degli altri gruppi che la Relazione consuntiva relativa al 2014 sia trasmessa quanto prima.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e preannuncia il voto favorevole del Partito democratico su entrambe le proposte presentate dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge C. 2977 Governo, nonché la proposta di parere del relatore, come riformulata, sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma di lavoro della Commissione per il 2015
— Un nuovo inizio.
(COM(2014)910 final) e relativi allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).
(10948/1/14 REV 1).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a

esaminare congiuntamente — con riguardo alle parti di propria competenza — il Programma di lavoro della Commissione per il 2015 e i relativi allegati, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015, e il Programma di 18 mesi del Consiglio (1° luglio 2014 — 31 dicembre 2015), nel quale si alternano alla Presidenza l'Italia, per il semestre già passato, la Lettonia, per il semestre in corso e il Lussemburgo per il prossimo semestre.

Ricorda, quindi, che l'esame della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea — che si svolge in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 — rappresenta una vera e propria sessione europea di fase ascendente, interamente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, in esito alla quale la Camera può definire indirizzi generali per l'azione dell'Italia a livello europeo.

In particolare, tale documento viene presentato entro il 31 dicembre di ogni anno (articolo 13 legge n. 234 del 2012) e contiene le indicazioni di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo.

Quanto, invece, al Programma di lavoro della Commissione ed al Programma di diciotto mesi del Consiglio, il loro esame avviene congiuntamente alla Relazione in ossequio al parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010.

Prima di passare ad illustrare le parti della Relazione programmatica per l'anno 2015 di competenza della Commissione difesa, segnala che tale Documento arriva al termine del semestre di presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle Istituzioni europee e, pertanto, ritengo doveroso richiamare i risultati del semestre di presidenza italiano che si è da poco concluso.

Come noto, durante il semestre di presidenza l'Italia ha lavorato per promuovere un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupa-

zione alle esigenze di consolidamento fiscale. È stata altresì promossa una riflessione di ampio respiro sul funzionamento dell'Europa e gli Stati membri si sono impegnati ad affrontare, su base annuale, un dibattito sui temi della legalità e dei diritti fondamentali all'interno dell'Unione.

È inoltre proseguito l'impegno nel campo del rafforzamento del ruolo dell'Unione nella gestione integrata delle frontiere esterne e nella lotta contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, ambito nel quale è stato affermato il principio secondo cui le frontiere a 30 miglia delle coste italiane sono a tutti gli effetti frontiere europee e si è dato avvio all'operazione di sorveglianza congiunta « Tritone », coinvolgendo gli altri Paesi dell'Unione nel comune obiettivo del controllo delle frontiere meridionali del Mediterraneo.

Infine, un altro tema centrale è stato quello della sicurezza. Gli eventi drammatici delle ultime settimane confermano come questo tema dovrà essere centrale anche nel corso del 2015, sia per l'Unione, sia per l'Italia, che sarà chiamata a promuovere il ruolo internazionale dell'Unione negli scenari di crisi e nel suo vicinato, a cominciare dalla Libia e dal Mediterraneo.

Tali richiami appaiono opportuni anche alla luce del fatto che nelle premesse alla Relazione programmatica per il 2015 si afferma, tra l'altro, che « i risultati delle iniziative intraprese, congiuntamente al programma di lavoro della Commissione, continueranno a dispiegare i loro effetti nel 2015, quando l'Italia lavorerà – insieme ai partner della Presidenza, Lettonia e Lussemburgo, a tutti gli altri Stati membri ed alle Istituzioni europee –, per costruire un'Europa migliore, più competitiva a livello mondiale e più vicina alle istanze dei cittadini, in cui crescita, competitività ed occupazione siano nuovamente poste al centro di ogni politica ».

Passando ora all'esame dei contenuti della Relazione programmatica 2015, segnala che questa si compone di sei capitoli e due appendici.

I temi di interesse della Commissione difesa sono contenuti nel capitolo V, che riguarda la dimensione estera dell'Unione e, in particolare, nelle sezioni I e II, che riguardano la politica estera di sicurezza comune (PESC) e la politica estera di sicurezza e difesa (PESD).

Con riguardo alla PESC la Relazione precisa che il Governo intende sia fornire ogni opportuno sostegno all'azione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza nello svolgimento dei suoi compiti, sia con riguardo alla lotta al terrorismo, appoggiare tutte le iniziative che l'Alto Rappresentante vorrà adottare per aggiornare la strategia di sicurezza dell'Unione, ormai risalente al 2003.

Quanto alla PESD, la Relazione sottolinea come l'approfondimento della dimensione europea della sicurezza e della difesa, sia considerata dal Governo completamente necessario e imprescindibile del processo di integrazione continentale. Alla luce di quanto evidenziato, si conferma dunque che l'azione del Governo in vista del Consiglio europeo del 2015 si incentrerà sul perseguimento degli obiettivi, già identificati durante il semestre di Presidenza italiano dello scorso anno. Si prevedono, infatti, il rafforzamento del partenariato strategico NATO-UE ed il potenziamento delle capacità di pianificazione e condotta delle operazioni e missioni nel contesto della PSDC. Si inseriscono in tale quadro anche la promozione dell'iniziativa nazionale volta al rafforzamento delle capacità di intervento rapido e di risposta alle crisi dell'UE (con particolare riferimento all'impiegabilità e all'efficacia dei gruppi di reazione rapida – *Battlegroup*), e il pieno sostegno alle politiche europee di difesa cibernetica. Infine, particolare attenzione viene dedicata anche ai profili di natura industriale ed economica ed ai progetti relativi ai velivoli a pilotaggio remoto che impiegano il centro d'eccellenza di Amendola, valorizzando, in questo modo, le eccellenze maturate in ambito nazionale.

Quanto alle missioni condotte nell'ambito della politica di sicurezza e difesa europea, per il 2015, la Relazione sottoli-

nea come il Governo si proponga di sostenere gli sforzi per aumentarne efficacia, flessibilità e rapidità d'impiego, valorizzando un approccio maggiormente bilanciato nelle risposte alle crisi nei Paesi del primo vicinato dell'Unione europea (Balcani occidentali, Medio oriente, Africa settentrionale) rispetto a quelle esistenti in Paesi appartenenti a una fascia di vicinato più lontana. Per quanto concerne invece le singole missioni civili e il personale distaccato, si precisa che l'Esecutivo intende mantenere gli standard di partecipazione del nostro Paese che lo collocano, con 61 unità, all'ottavo posto tra gli Stati membri.

Un altro aspetto di interesse della Commissione si rinviene nella sezione IV, relativa alla politica di vicinato. La Relazione, infatti, nel segnalare l'attenzione posta dal Governo al consolidamento della democrazia ai confini meridionali dell'Europa e, con particolare riferimento alla crisi libica, precisa che l'Italia continuerà nell'impegno di arginare e contrastare la crisi, all'origine anche degli incontrollati flussi migratori provenienti dal nord Africa, assicurando il suo pieno appoggio alla mediazione condotta dall'ONU.

Infine, nella sezione IV del capitolo II, dedicato alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, con riferimento al settore aerospaziale, è posto l'accento sulla partecipazione al programma di navigazione satellitare Galileo e al programma Copernicus per l'osservazione della terra, anche in relazione al miglioramento delle strumentazioni satellitari esistenti, quali Cosmo SkyMed (che ha rilevanza per la Difesa), prestando particolare attenzione anche allo sviluppo di nuove tecnologie d'integrazione basate su droni senza pilota (esempio di tecnologia « duale », in grado di assolvere compiti sia civili che militari).

Quanto al programma di lavoro della Commissione per il 2015 – che si intitola « Un nuovo inizio » ed evidenzia la discontinuità necessaria per affrontare le grandi sfide socioeconomiche puntando su grandi temi come l'occupazione e la crescita – segnala che questo intende, secondo quanto dichiarato dalla Commissione, dare risposta concreta alle aspettative dei cit-

tadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando al tempo stesso una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente.

Sul piano del metodo, sottolinea che – dopo aver riaffermato che la Commissione è fermamente decisa a guidare questo cambiamento e a collaborare con il Parlamento europeo e con il Consiglio alla sua realizzazione – per la prima volta la Commissione ha accettato di discutere con il Consiglio il proprio programma prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle Istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana e, inoltre, intende collaborare maggiormente con gli Stati membri, con i Parlamenti nazionali, con le regioni e con le città per garantire una migliore attuazione delle politiche esistenti.

Infine, con riguardo alle priorità del programma della Commissione, un forte rilievo viene posto sui temi legati a una nuova politica della migrazione, per la quale si prevede l'elaborazione di un'agenda europea sulla migrazione che concilierà la necessità di seguire un approccio più equo e responsabile alla migrazione legale e quella di adottare misure energiche contro l'immigrazione irregolare e la tratta e il traffico di esseri umani, nonché al ruolo più incisivo della Commissione a livello mondiale per dotarsi di una vera politica estera comune e per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Unione.

Rammenta, da ultimo, che il programma di diciotto mesi del Consiglio europeo, è stato elaborato nei primi mesi del 2014 ed è già in fase di attuazione, essendo riferito al periodo nel quale si alternano alla presidenza Italia, Lettonia e Lussemburgo. Esso si articola in due

parti: la prima parte contiene il quadro strategico del programma, inserito in un contesto più ampio e specificamente nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine perseguiti durante le tre presidenze successive; la seconda parte costituisce il programma operativo, che stabilisce le questioni che si prevede di trattare durante il periodo di 18 mesi.

In particolare, per quanto riguarda le priorità del semestre di Presidenza dalla Lettonia, segnala che nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, la Presidenza lettone intende: dare impulso soprattutto alla politica europea di vicinato, nelle sue dimensioni orientale e meridionale, concludendo, tra le altre cose, gli accordi di libero scambio con Georgia, la Moldova e l'Ucraina; procedere nei negoziati sul partenariato in materia di commercio e investimenti tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (Transatlantic

Trade and Investment Partnership – TTIP), con l'obiettivo di concluderli entro la fine del 2015.

In conclusione, ritenendo che non vi siano profili di particolare problematicità per la Commissione, si riserva di presentare una proposta di parere in una successiva seduta, anche alla luce del dibattito che eventualmente si svolgerà sugli atti in esame.

Elio VITO, *presidente*, nessuno chiedendo intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 – C. 2977 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 » (C. 2977 Governo);

condiviso l'impegno volto a garantire l'adeguamento rigoroso dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea;

rilevato che l'articolo 20, Capo IX, reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, in attuazione della De-

cisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

valutato positivamente che la citata Decisione, al fine di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati membri nel settore della protezione civile, abbia aggiornato e codificato la modalità di risposta alle emergenze di protezione civile a livello di Unione, autorizzando l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 » (Doc. LXXXVII, n. 2);

evidenziato che il documento conferma anche per il 2013 l'importante contributo fornito dall'Italia – risultata, in media, il quarto Paese contributore – tramite le proprie Forze armate, alle operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), con una partecipazione

principalmente incentrata nella lotta alla pirateria e nelle missioni a supporto del processo di pace in Medioriente e di stabilizzazione nell'area del Mediterraneo allargato;

preso atto che la Relazione consuntiva andrebbe presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e che la Relazione in esame – essendo riferita all'anno 2013 – risulta ormai superata,

esprime

NULLA OSTA

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 » (Doc. LXXXVII, n. 2);

evidenziato che il documento conferma anche per il 2013 l'importante contributo fornito dall'Italia – risultata, in media, il quarto Paese contributore – tramite le proprie Forze armate, alle operazioni di Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), con una partecipazione principalmente incentrata nella lotta alla pirateria e nelle missioni a supporto del

processo di pace in Medioriente e di stabilizzazione nell'area del Mediterraneo allargato;

preso atto che la Relazione consuntiva andrebbe presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento e che la Relazione in esame – essendo riferita all'anno 2013 – risulta ormai superata;

auspicato che in futuro la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sia trasmessa nel termine previsto dalla legge,

esprime

NULLA OSTA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	89
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	90
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	91
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	92
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) interviene per sollecitare una risposta alla richiesta, presentata alla presidenza della Commissione nello scorso mese di settembre, di audire il responsabile della strut-

tura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in ordine alle modalità di spesa delle risorse attribuite alla struttura medesima.

Segnalando che il CIPE ha recentemente stornato 600 milioni di euro, che avrebbero dovuto essere utilizzati per la difesa del suolo, attribuendoli alle città metropolitane, lamenta come, a suo avviso, la destinazione dei fondi disponibili venga effettuata sulla base di criteri meramente politici senza considerare le reali necessità sul piano tecnico.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, si impegna a riferire al presidente Boccia

sulla richiesta dell'onorevole Prestigiacomo.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.

C. 1803-A.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il nuovo testo della proposta di legge in esame, recante istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, è stato esaminato, nella seduta dell'11 dicembre 2014, dalla Commissione bilancio, che ha espresso parere favorevole alla Commissione affari costituzionali. Poiché la Commissione di merito non ha successivamente modificato il testo del provvedimento, rimane fermo, sul testo all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Evidenzia inoltre che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In relazione alle proposte emendative contenute in detto fascicolo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento Invernizzi 3.1, in quanto diretto a sopprimere l'articolo 3, recante la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento; propone invece di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative, poiché le stesse non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.

C. 2659-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che il provvedimento, recante la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 20 gennaio 2015. Ricorda che in tale occasione la Commissione ha espresso parere favorevole, con tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, evidenziando la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria a far data dall'anno 2015 e di precisare la natura corrente delle dotazioni finanziarie eventualmente interessate dall'attivazione della clausola di salvaguardia, fermo restando il carattere rimodulabile delle stesse, ai sensi della vigente disciplina contabile di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009.

Segnala quindi che la Commissione di merito, nella seduta del 25 febbraio 2015, ha concluso l'esame del provvedimento, modificando il testo nel senso di recepire integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Fa presente che la Commissione è ora chiamata ad esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Avverte, infine, che sul provvedimento in esame non sono state presentate proposte emendative in Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.

C. 2753-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante norme in materia di regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, è stato già esaminato, nella seduta del 27 gennaio scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Comunica inoltre che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle proposte emendative Villarosa 31.2 e 31.1, che recano modalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 393 mila euro annui a decorrere dal 2015, interamente sostitutive rispetto all'utilizzo del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attualmente previsto dal testo in esame. In particolare, l'emendamento Villarosa 31.2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri del disegno di legge in titolo mediante l'adozione di misure di razionalizzazione degli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in

uso governativo e di riduzione della spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, con risparmi attesi complessivamente non inferiori a 400 mila euro annui a decorrere dal 2015, mentre l'emendamento Villarosa 31.1 vi provvede attraverso l'aumento di 0,003 punti percentuali dell'aliquota dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Evidenzia, altresì, l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in relazione agli eventuali effetti finanziari ascrivibili alle seguenti proposte emendative:

Villarosa 3.1, che, introducendo nell'ambito delle definizioni generali di cui all'articolo 3 del provvedimento una definizione normativa dei termini « nazionali » e « di nazionalità » con riferimento ai soggetti interessati dalle disposizioni in esame, potrebbe determinare una modifica dell'ambito di applicazione del presente provvedimento;

Villarosa 27.1, che attribuisce all'Agenzia delle entrate e, per i tributi di sua competenza, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, lo svolgimento delle procedure per il riconoscimento dei rimborsi previsti all'articolo 27 del provvedimento, nonché compiti di verifica della sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dei benefici previsti dal provvedimento medesimo.

Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, in considerazione del fatto che le stesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, osservando come l'emendamento Villarosa 27.1 si limiti a confermare la normativa vigente, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione del menzionato emendamento Villarosa 27.1, sul quale esprime

nulla osta, in quanto non suscettibile di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica. Concorda infine con la proposta del relatore di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al progetto di legge C. 2753-A Governo, approvato dal Senato, recante Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan, contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 31.1 e 31.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative. »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali.

C. 1949-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Barbara SALTAMARTINI, *presidente e relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso l'ulteriore proposta emendativa Fossati 1.5 riferita al provvedimento in titolo, sul quale, non ravvisan-

dosi profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge C. 2977 reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2014). Il testo è corredato di relazione tecnica.

Osserva, come evidenziato dalla relazione illustrativa, che con il disegno di legge in esame il Governo intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione europea. Già con la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) e con la legge n. 161 del 2014 (legge europea 2013-bis) è stato avviato un percorso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Poiché ancora residua una parte di precontenzioso e di contenzioso, per la quale è stata riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, si fa

nuovamente ricorso allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012. Evidenzia in sintesi che con il provvedimento in esame si intende: chiudere undici procedure d'infrazione e sette procedure di precontenzioso; dare attuazione a una direttiva dell'Unione europea che scade nel 2016; dare attuazione a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

Segnala che l'articolo 21 del disegno di legge reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.

In merito all'articolo 1, in materia di commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il venir meno delle entrate da tariffa sia pienamente compensato, con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica, dai risparmi derivanti dalla cessazione delle attività finalizzate al rilascio delle certificazioni, non più richieste. In proposito ritiene utile una conferma da parte del Governo.

Riguardo all'articolo 4, in materia di diritti amministrativi per la fornitura di servizi di comunicazione, osserva che, in merito alla rimodulazione delle tariffe di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 259 del 2003, la relazione tecnica non fornisce dati necessari per verificare se i nuovi livelli tariffari stabiliti siano idonei a garantire l'invarianza complessiva del relativo gettito. Rileva, in proposito, che all'attuale modulazione delle tariffe, da ultimo definita dal decreto-legge n. 145 del 2013, non sono stati ascritti specifici effetti. Ritiene pertanto opportuno acquisire una conferma dal Governo che le modifiche apportate ai criteri di contribuzione previsti – nell'allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche – a carico delle imprese fornitrici di reti o servizi di telecomunicazioni per la copertura dei costi amministrativi sostenuti, non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 6, in materia di libera prestazione di servizi per le richieste di brevetto, non ha osservazioni da formulare, considerato che – per espressa disposizione del comma 3-ter, confermata dalla relazione tecnica – vengono posti a carico dei soggetti interessati gli eventuali oneri concernenti l'adozione di modalità di comunicazione con l'Ufficio italiano brevetti e marchi diverse da quelle elettroniche.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni sull'affidamento di servizi pubblici locali, prende atto del carattere ordinamentale, evidenziato dalla relazione tecnica, della disposizione in esame, ma ritiene opportuno escludere eventuali effetti finanziari connessi all'anticipo al 2018 del termine ultimo di scadenza di alcune concessioni.

Riguardo all'articolo 8, recante disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri, segnala che la norma in esame prevede che il cittadino di un Paese terzo in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato UE possa essere sottoposto a provvedimento di allontanamento verso quest'ultimo Stato esclusivamente in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, diversamente da quanto previsto della vigente disciplina in materia, in base alla quale il predetto allontanamento può essere sempre disposto indipendentemente dalla presenza o meno di siffatti accordi o intese. Pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la modifica introdotta non influisce sul numero di espulsioni da eseguire e che, pertanto, la norma verrà attuata dal Ministero dell'interno senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e con le risorse disponibili a legislazione vigente, rileva che la modifica sembra introdurre elementi di rigidità in tali fattispecie, suscettibili di determinare effetti finanziari. In particolare, appaiono opportuni chiarimenti al fine di escludere eventuali maggiori spese dovute alla necessità di eseguire l'allontanamento verso il Paese di origine o di provenienza dell'interessato, anziché verso il Paese UE

che ha rilasciato il permesso di soggiorno. A tale riguardo la relazione illustrativa evidenzia che, nel caso in cui non rilevino intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data del 13 gennaio 2009, il rimpatrio forzato dello straniero con permesso di soggiorno di un Paese UE deve essere eseguito in direzione del Paese terzo di origine o provenienza dell'interessato. La relazione illustrativa precisa, altresì, che gli Stati UE con cui l'Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.

Riguardo all'articolo 10, in materia di accesso all'infrastruttura ferroviaria, non ha osservazioni da formulare circa la definizione dei criteri per la determinazione di canoni relativi all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'Autorità di regolazione dei trasporti, atteso che la relazione tecnica afferma che lo svolgimento di detti compiti avverrà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'applicazione transitoria dei criteri dettati dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000 in ordine alla determinazione del canone, considera utile acquisire conferma che la tempistica del superamento della predetta disciplina sia tale da evitare, comunque, oneri per la finanza pubblica connessi a eventuali procedure di infrazione.

Per quanto concerne l'articolo 11, che disciplina l'IVA sull'importazione di merci di valore modesto, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale l'effetto finanziario ascrivibile alla norma è di entità non apprezzabile. Ciò premesso, sotto il profilo applicativo ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla nozione di « servizi accessori », considerata dal testo in esame, tenuto conto che i medesimi vengono ammessi a franchigia dai diritti doganali indipendentemente dal loro ammontare.

Riguardo all'articolo 12, in materia di gestione e monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese, evidenzia che la norma prevede l'istituzione di un Registro nazionale degli aiuti di Stato destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i controlli relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* concessi alle imprese. A tal fine viene previsto lo sviluppo degli strumenti operativi esistenti, tra i quali, in modo particolare, la Banca dati anagrafica (BDA), per la cui riprogettazione la relazione tecnica indica un costo complessivo di 2 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (euro 600 mila nel 2015, euro 950 mila nel 2016 ed euro 450 mila nel 2017). Sul punto osserva che l'onere e la relativa copertura finanziaria sono indicati esclusivamente nella relazione tecnica e non nella formulazione della norma. Osserva altresì che non appare chiaro se gli oneri annui indicati dalla relazione tecnica siano da considerare come limiti massimi di spesa. In proposito considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

Riguardo all'articolo 13, in materia di servizi di interesse economico generale, non ha osservazioni da formulare circa i profili di quantificazione, nel presupposto – su cui ritiene opportuna una conferma – che le amministrazioni interessate svolgano le attività in questione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 14, recante norme sulla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposizioni in esame – come indicato dalla relazione tecnica – siano rivolte al settore privato. Ritiene peraltro necessario acquisire conferma che non sussistano effetti finanziari con riferimento ad enti che, benché costituiti in forma privatistica, appartengano al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.

Per quanto riguarda l'articolo 15, recante attuazione della direttiva 2009/13/CE in materia di lavoro marittimo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui considera utile acquisire

una conferma dal Governo – che i compiti aggiuntivi in capo all’Autorità marittima, connessi all’introduzione di nuovi divieti nel settore del lavoro marittimo e delle correlate sanzioni per i trasgressori, vengano svolti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito all’articolo 16, che prevede norme sul sistema di identificazione degli animali di specie bovina, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui ritiene utile acquisire conferma dal Governo – che le banche dati attualmente in uso siano compatibili con la nuova tipologia delle informazioni da inserire nell’ambito della rete di sorveglianza europea.

Riguardo all’articolo 17, che reca disposizioni relative alla cattura di richiami vivi, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, l’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) possa provvedere alle attività di controllo e certificazione degli impianti autorizzati alla cattura di uccelli per l’inanellamento e per la cessione a fini di richiamo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all’articolo 18, in materia di divieto di commercio di specie europee di uccelli selvatici, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame.

In merito all’articolo 20, in materia di capacità europea di risposta emergenziale (EERC), prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile e alla capacità europea di risposta emergenziale (EERC) avverrà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto – oltre che all’interno del quadro finanziario pluriennale europeo –, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate a far fronte agli stati di emergenza di protezione civile nazionale. Con riferimento al limite di spesa di 200 mila euro annui, relativo alle attività di cui ai commi 1 e 2, cui fa riferimento la

relazione tecnica, nel rilevare che tale limite non è espressamente indicato dalla norma, evidenzia la necessità di acquisire i dati sottostanti la determinazione del richiamato importo. Ritiene infine necessario chiarire se le convenzioni e gli accordi di cui al comma 3 abbiano carattere oneroso e quali siano le risorse con le quali farvi fronte, tenuto conto che la disposizione prevede che per i medesimi possa farsi « anche » ricorso alle risorse europee di cui alla decisione del 13 marzo 2013, indicando quindi queste ultime come fonte non esclusiva di finanziamento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla spesa relativa alle attività di cui all’articolo 20, commi 1 e 2, imputata dalla relazione tecnica, nel limite massimo di 200 mila euro annui, al capitolo 742 del bilancio di previsione 2015-2017 della Presidenza del Consiglio di ministri, segnala preliminarmente che il citato capitolo reca la capienza necessaria per la sola annualità 2015, ma non per le annualità 2016 e 2017, che, invece, presentano risorse pari, rispettivamente, a 166.594 e a 144.292 euro. Su tale aspetto considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ritiene, altresì, opportuno che il Governo assicuri che l’eventuale utilizzo delle risorse dianzi menzionate non comprometta la realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2013, non formula osservazioni nel merito, anche in considerazione del tempo ormai trascorso dalla chiusura dell’esercizio 2013.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.
 Audizione del professor Marcello Minenna (*Svolgimento e conclusione*) 96

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).
 Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio*) 97

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 44 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 108

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione del professor Marcello Minenna.

(Svolgimento e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Marcello MINENNA, *Professore di finanza matematica presso l'Università Bocconi di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pongono quesiti i deputati Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Daniele PESCO (M5S), Marco CAUSI (PD), Carla RUOCCO (M5S), Daniele CAPEZZONE, *presidente*, e Carlo SIBILIA (M5S), cui replica Marcello MINENNA, *Professore di finanza matematica presso l'Università Bocconi di Milano*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il professor Minenna e dichiara conclusione l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, a partire dalla seduta odierna, all'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

Al riguardo segnala come la legge n. 234 del 2012 abbia operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Ricorda inoltre che l'esame del disegno di legge europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Com-

missioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati.

Per quanto riguarda la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Ritiene, peraltro, che in questa fase sia più opportuno che gli eventuali emendamenti relativi alle parti del disegno di legge di competenza della VI Commissione siano presentati direttamente presso la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, richiamandosi a quanto già ricordato dal Presidente, segnala preliminarmente come, a seguito della riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea operata dalla legge n. 234 del 2012, gli strumenti di adeguamento della normativa italiana all'ordinamento dell'Unione europea, siano costituiti non più dalla legge comunitaria annuale ma da due distinti provvedimenti:

la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di

delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea;

la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

I contenuti propri dei due disegni di legge sono stabiliti dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, per quanto riguarda la legge di delegazione europea, essa contiene:

disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;

deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe

al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Per quanto concerne invece il disegno di legge europea, sempre ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, in tale veicolo legislativo sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

A tale proposito ricorda che il sistema EU PILOT (strumento informatico EU *pilot* – IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio – trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione.

Passando all'analisi del disegno di legge C. 2977, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014, il provvedimento consta di 21 articoli, i quali sono volti a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot).

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 11, il quale modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di « valore trascurabile » di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, estendendo, la franchigia IVA all'importazione, attualmente applicabile alle suddette spedizioni, anche alle relative spese accessorie, a prescindere dal loro ammontare.

In merito ricorda, in estrema sintesi, che la direttiva 2006/79/CE stabilisce che le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, ove spedite da un Paese terzo da un privato e destinate a un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

Ai sensi della direttiva sono considerate « piccole spedizioni prive di carattere commerciale » quelle che al contempo:

presentano carattere occasionale;

riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludono qualsiasi interesse di ordine commerciale;

riguardano merci il cui valore globale non superi 45 euro;

sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

L'articolo 2 della predetta direttiva chiarisce inoltre che la franchigia opera entro precisi limiti quantitativi, se riguarda prodotti del tabacco e bevande alcoliche, profumi, caffè, tè e che resta nella facoltà degli Stati membri ridurre o

di escludere dal beneficio della franchigia detti prodotti. Se le predette tipologie di merci sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale ma in quantità superiore a quelle previste dalla direttiva, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

Per quanto riguarda invece la direttiva 2009/132/CE, rammenta che essa intende definire l'ambito d'applicazione di tali esenzioni dall'IVA, individuando le categorie di beni che godono di tale trattamento agevolato.

In particolare, l'articolo 23 della predetta direttiva ammette in esenzione IVA le importazioni di beni di valore « trascurabile », intesi come beni di valore totale non superiore a 10 EUR, con facoltà degli Stati membri di ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra 10 e 22 EUR e di escludere dall'esenzione detti beni se importati nell'ambito di una vendita per corrispondenza.

Ai sensi dell'articolo 24 sono esclusi dall'esenzione:

i prodotti alcolici;

i profumi e l'acqua da toilette;

i tabacchi e i prodotti del tabacco.

In tale contesto normativo la modifica normativa operata dall'articolo 11 del disegno di legge è finalizzata all'archiviazione della procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA italiana dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto, che la Commissione europea ritiene incompatibile con gli articoli 143 e 144 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Al riguardo rammenta che l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che determinati servizi, resi dietro corrispettivo, siano di per sé soggetti ad IVA, fatta eccezione per i casi in cui gli stessi servizi, in quanto connessi alle importazioni, siano stati già compresi nella base

imponibile IVA sul bene importato, al momento del pagamento di quest'ultima alla dogana.

Sottolinea quindi come la *ratio* della norma della direttiva sia di evitare che uno stesso servizio, già oggetto di imposizione IVA al passaggio della dogana, venga nuovamente tassato durante l'esecuzione del trasporto nello Stato membro (doppia imposizione).

D'altro canto, l'articolo 143 della direttiva 2006/112/CE, in combinato disposto con l'articolo 23 della direttiva 2009/132/CE e con l'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE, stabilisce che talune importazioni da Paesi terzi – segnatamente i beni di valore non superiore a 10 euro innalzabile fino a 22 euro dallo Stato membro, ovvero quelli oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale – siano esenti da IVA. Di conseguenza, anche i servizi di trasporto, accessori a tali importazioni esenti da IVA, devono beneficiare della stessa esenzione.

Alla luce di tali previsioni comunitarie la Commissione europea rileva come, al contrario, la norma italiana disciplini tali servizi allo stesso modo di quelli accessori ad importazioni soggette ad IVA. In particolare l'articolo 9, comma 1, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nella sua attuale formulazione, stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto (cioè i servizi di spedizione) relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se i corrispettivi dei servizi di spedizione sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione.

Al fine di superare la predetta contestazione comunitaria, il comma 1 dell'articolo 11 del disegno di legge integra il già richiamato articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, inserendovi un nuovo numero 4-*bis*), che stabilisce la non imponibilità dei servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale ed alle spedizioni di valore trascurabile, di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, a prescindere dal loro assoggettamento all'imposta. Viene previ-

sto che la non imponibilità operi, tuttavia, a condizione che i corrispettivi di tali servizi accessori siano compresi nella base imponibile, anche se non assoggettata all'imposta e che, quindi, sia dimostrata la loro riferibilità alle operazioni medesime.

In tale contesto segnala il comma 2, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di modificare il regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, nel senso di esplicitare l'applicazione della franchigia dai diritti doganali anche per i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare.

Con riferimento alle altre disposizioni del disegno di legge estranee ai profili di competenza della Commissione Finanze, illustra l'articolo 1, il quale abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto ormai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea.

Al riguardo la Commissione europea ha chiesto chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 recante « Norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per la televisione », poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.

L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche, per semplificare il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, nonché per limitare ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione e l'articolo 4, il quale è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche. La disposizione modifica l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Provvede inoltre a distinguere la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'AGCOM ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal MISE per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando altresì l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi.

L'articolo 5 interviene sull'esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei *trailers* cinematografici di origine europea, subordinando tale esclusione, prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi, alla duplice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria. La disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea per garantire il corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/UE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.

Con riferimento all'articolo 6, fa presente che esso modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale, relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di

eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica.

In tale ambito, rileva come, secondo la Commissione europea, la disposizione italiana in materia, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatarî) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE.

Passa quindi a illustrare l'articolo 7, che interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea, precisando che gli affidamenti in essere alla data del 1° ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data). Invece, gli affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1° ottobre 2003 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore.

L'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o pro-

venienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri).

In merito la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 per il non corretto recepimento della direttiva.

Con riferimento all'articolo 9, segnala come esso intervenga in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, oltre a eliminare alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso. In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, nonché, per gli esaminatori il requisito di essere titolari di patente di categoria B per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B. La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 188 del 2003, che ha recepito le direttive del cosiddetto « primo pacchetto ferroviario », per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Anche l'eventuale adeguamento dell'ammontare del canone dovrà essere definito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Tra-

sporti, anziché sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Su tali profili è aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11).

L'articolo 12 riguarda la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti « *de minimis* » concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

Illustra quindi l'articolo 13, il quale attribuisce, al comma 1, al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale), ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

La disposizione è volta ad adeguare l'ordinamento interno alla decisione 2012/21/UE relativa alle compensazioni esentate da previa notifica alla Commissione europea, entrata in vigore il 31 gennaio 2012, con obbligo di adeguamento entro il 31 gennaio 2014.

In particolare segnala il comma 2, in base al quale le Amministrazioni centrali di settore redigono le relazioni sulle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei Servizi di interesse economico generale, in raccordo con le autonomie territoriali che sono tenute a

fornire i dati. Tali relazioni sono poi trasmesse al Dipartimento delle politiche europee, ai fini della predisposizione della sopraccitata relazione periodica da inoltrare alla Commissione europea. La definizione delle modalità attuative è demandata dal comma 3 a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea 2014.

L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

In merito, ricorda che la Commissione europea ha avviato la procedura pre-contenziosa EU Pilot 6155/14/EMPL: in risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione, le autorità italiane, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, hanno preannunciato la presentazione di una modifica della normativa in materia.

L'articolo 15, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi.

Al riguardo rammenta che la Commissione europea ha aperto, con la lettera di messa in mora, la procedura di infrazione n. 2014/515 per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE.

L'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle

specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con il decreto legislativo n. 196 del 1999.

In particolare, la disposizione interviene sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, prevedendo che l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE, e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga.

Al riguardo segnala come la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2006, abbia emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici), in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000.

Illustra quindi l'articolo 18, che interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. La norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la

fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva.

L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli da 217 a 226 del Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE).

In particolare, viene ampliato l'ambito di applicazione della disciplina, per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, è stabilito che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea.

Viene introdotta inoltre una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del Codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE.

Vengono altresì modificate le definizioni di « riciclaggio organico » e di « accordo volontario », per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea.

L'articolo 20 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, in attuazione della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

In tale ambito segnala in particolare il comma 1 il quale, al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile.

Il comma 2 autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad

attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC).

Il comma 3 consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale, anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.

L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rileva quindi come la Commissione sia chiamata, altresì, a esaminare congiuntamente, ai fini della formulazione del parere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, la Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII n. 2), la quale è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

Rammenta che, in base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

In sostanza, a differenza della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea – la quale indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In merito segnala preliminarmente come il tempo intercorso rispetto al pe-

riodo cui si riferisce la Relazione, ne riduca notevolmente la rilevanza, sia sotto il profilo politico sia sotto quello conoscitivo.

Passando al contenuto della Relazione, essa si articola in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in tre parti.

La Parte prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento al quadro istituzionale e alle principali politiche macroeconomiche.

La Parte seconda illustra in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo decisionale e alle attività dell'Unione europea delle principali politiche settoriali, nei diversi settori, che sono distintamente analizzati.

La Parte terza riguarda il funzionamento degli strumenti di partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, con riferimento al coordinamento della posizione negoziale italiana e all'attuazione della normativa UE.

In tale ambito segnala come, nell'ambito dell'analisi delle politiche macroeconomiche, contenuta nel secondo capitolo della Parte prima, di specifico rilievo appaiano, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il paragrafo 2.3, relativo all'Unione bancaria e ai servizi finanziari, nonché il paragrafo 2.4, relativo ai temi della fiscalità.

Per quel che riguarda l'Unione bancaria la Relazione segnala, al paragrafo 2.3.1, come gran parte del 2013 sia stato dedicato a tali temi; in particolare il Consiglio ECOFIN del dicembre 2012 ha raggiunto un'intesa per la creazione di un Meccanismo unico di vigilanza bancaria (SSM), e per l'assegnazione alla Banca centrale europea dei compiti di vigilanza prudenziale sulle banche della zona euro.

Il negoziato su tali materie, che è stato particolarmente serrato, ha portato inoltre a un accordo in sede ECOFIN raggiunto nel dicembre 2013 sulla proposta di regolamento concernente il meccanismo unico di risoluzione delle crisi bancarie (SRM), che si affianca alla normativa sul meccanismo unico di supervisione.

Inoltre nel 2013 è stata approvata la direttiva 2013/36/UE (CRD IV), in materia di requisiti patrimoniali delle banche e delle imprese di investimento, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è realizzato dallo schema di decreto legislativo recentemente esaminato dalla Commissione (Atto n. 147).

Ricorda inoltre come sia stata altresì approvata, dopo un lungo negoziato, la direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (BRRD), che armonizza le procedure di prevenzione e risoluzione delle crisi e prevede un quadro di coordinamento tra le diverse autorità nazionali.

Sempre nel 2013 si è giunti all'approvazione della direttiva in materia di sistemi di garanzia dei depositi bancari (DGS), che assicura l'armonizzazione massima circa il limite massimo di indennizzo a favore dei depositanti, incidendo inoltre sul meccanismo di finanziamento di tali sistemi, che devono poter disporre, al termine di un periodo di transizione di 10 anni, dello 0,8 per cento dei depositi ammissibili alla garanzia.

Illustra quindi il paragrafo 2.3.2 il quale, per quanto attiene alle questioni della regolazione dei mercati finanziari, evidenzia in primo luogo come nel corso del 2013 sia stata adottata la direttiva 2013/34/UE, che sostituirà le direttive contabili in materia di bilanci annuali e bilanci consolidati, rivisitando alcuni principi e criteri di valutazione contabile, incrementando inoltre la comparabilità tra i bilanci presentati da società operanti in diversi Paesi.

È stata altresì adottata la direttiva 2013/50/UE (*Transparency*), che rivede la previgente direttiva sugli obblighi informativi delle società quotate.

La Relazione dà inoltre conto dei lavori svolti nel 2013 su:

la revisione della direttiva 2004/39/CE (MIFID);

la revisione della direttiva 2003/6/CE (*Market abuse*);

la revisione della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) relativa ai fondi d'investimento armonizzati;

il regolamento relativo ai depositari centrali di titoli (CSD);

la proposta di direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario da parte delle società;

la proposta di direttiva e la proposta di regolamento sulla qualità delle revisioni legali dei conti.

Nel medesimo periodo sono stati inoltre approvati:

il regolamento che rivede il regolamento 1060/2009 sulle agenzie di *rating* (CRA III);

il regolamento sui fondi europei di *venture capital* (EuVECA) e il regolamento sui fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).

È stato inoltre proposto dalla Commissione europea un regolamento per migliorare la produzione e l'uso di parametri finanziari (*benchmark*).

Per quanto attiene alle tematiche della fiscalità diretta, il paragrafo 2.4.1 della Parte prima informa in primo luogo circa l'attuazione del Piano d'azione della Commissione europea per la lotta alla frode e all'evasione fiscale. A tale riguardo, ricorda che, in attuazione di tale piano, la Commissione europea ha adottato nel 2013 una proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dei dividendi societari, sostanzialmente al fine di escludere l'esenzione dei dividendi stessi qualora il titolo partecipativo, che dà diritto all'esenzione, risulti non tassato nello Stato della società figlia.

Nel corso del 2013 è stato condotto inoltre un importante negoziato sulla nuova direttiva relativa alla tassazione del risparmio: in tale contesto l'ECOFIN ha conferito mandato alla Commissione europea di concludere i negoziati tra la UE e 5 Paesi terzi (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera), per ade-

guare le intese esistenti in materia alla nuova direttiva. Sono inoltre proseguiti i lavori del gruppo di lavoro sulla tassazione societaria per il monitoraggio delle misure dannose per la concorrenza.

Con riferimento ai temi della fiscalità indiretta, il paragrafo 2.4.2 della Parte prima evidenzia come nel corso del 2013 l'attività si sia concentrata sull'attuazione del programma d'azione in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della base imponibile, la razionalizzazione delle esenzioni, aliquote ridotte e deroghe, nonché la semplificazione degli adempimenti per gli operatori economici.

In tale contesto sono stati adottati:

il regolamento 1042/2013 sul regime IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici;

la direttiva 2013/42, relativa al meccanismo di reazione rapida contro le frodi IVA;

la direttiva 2013/43, concernente l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ad alcune categorie di beni particolarmente esposti al rischio di frode.

In merito al regime IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e servizi elettronici la Relazione segnala inoltre i lavori svolti in sede UE sull'attuazione del regime speciale del « mini sportello unico » (*Mini one stop shop – MOSS*) il quale ha costituito oggetto anche dello schema di decreto legislativo, recentemente esaminato dalla Commissione Finanze, relativo all'attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).

Si è inoltre registrato un avanzamento della discussione sulle azioni prioritarie per il futuro dell'IVA, prevedendosi in tale contesto l'abbandono del principio della tassazione nello Stato di origine, nonché l'istituzione di un'imposta armonizzata sulle transazioni intraeuropee. A tale ultimo proposito, evidenzia come la Commissione europea abbia presentato una

proposta di direttiva che attua una cooperazione rafforzata tra 11 Stati membri in tale settore.

Evidenzia inoltre come nuovi sviluppi si siano registrati anche con la presentazione di una proposta di modifica della direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda la dichiarazione IVA standard e come siano altresì proseguiti i lavori sulla proposta di direttiva relativa al regime IVA dei *voucher*, nonché sulla proposta di revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia (DTE).

Con riferimento al settore doganale, oggetto del paragrafo 2.4.4 della Parte prima, la Relazione evidenzia l'approvazione di un nuovo codice doganale, in forma di rifusione del regolamento n. 450/2008, che mira, tra l'altro, a completare l'informatizzazione delle relative procedure, nonché a codificare le procedure a favore degli operatori economici affidabili.

In tale contesto, la Relazione evidenzia come l'Agenzia delle dogane abbia quasi completato il programma Sportello unico doganale, che consentirà di offrire alle imprese interessate una interfaccia informatico unico per la gestione dei documenti doganali e l'unificazione dei vari controlli in materia.

Nel corso del 2013 è stato inoltre emanato il regolamento n. 608/2013 per quanto riguarda le nuove modalità di intervento dell'Autorità doganale nei confronti delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale.

È altresì terminato l'esame della proposta istitutiva di un programma d'azione per la dogana nell'UE relativamente al periodo 2014-2020 (DOGANA 2020).

Ulteriori attività hanno riguardato due proposte di decisione volte a eliminare il traffico illecito dei prodotti del tabacco.

Fa quindi presente come ulteriori temi evidenziati in materia tributaria riguardino la cooperazione amministrativa in materia tributaria.

In tale ambito il paragrafo 2.4.3 della Parte prima segnala la presentazione della proposta di revisione della direttiva 2011/16/UE, che prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra le autorità

fiscali a partire dal 1° gennaio 2015. In tale contesto la Relazione segnala il determinante contributo dell'Italia all'elaborazione di un nuovo standard di scambio di informazioni, da adottare a livello multilaterale e che consentirà di aumentare l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale internazionale.

Per quanto riguarda la Parte terza della Relazione, il paragrafo 1.2.4 evidenzia il lavoro di coordinamento svolto dal Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE), al fine di rappresentare al meglio la posizione negoziale italiana relativamente alla proposta di regolamento concernente lo Statuto della Fondazione europea, che intende istituire una forma giuridica europea di ente di pubblica utilità.

A tale proposito la Relazione sottolinea come gli aspetti di maggiore criticità su tale tematica riguardino principalmente il trattamento fiscale della Fondazione europea, evidenziando come l'Italia abbia chiesto lo stralcio della proposta ed il suo trattamento in ambito specificamente fiscale.

Il paragrafo 2.4 della Parte terza fornisce i dati relativi allo stato di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria. In tale contesto segnala come, alla fine del 2013, il numero di procedure d'infrazione pendenti contro l'Italia, nei diversi stadi, fosse di poco superiore a 100 (104), in leggero aumento rispetto alle procedure pendenti al 1° gennaio 2013 (99) e come, nel corso del 2013, siano state comunque archiviate 53 procedure, mentre le nuove contestazioni sono state 58.

La Relazione segnala altresì, al paragrafo 2.3, il lieve peggioramento del tasso di trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive europee riguardanti il mercato interno (*internal market scoreboard*), che è passato dall'1 all'1,7 per cento, principalmente a causa della mancata approvazione delle leggi comunitarie 2011 e 2012.

Sempre nell'ambito della Parte terza, il paragrafo 2.6.1 illustra l'attività della

Guardia di finanza svolta nel 2013 con riferimento alle tematiche connesse alla partecipazione dell'Italia all'UE.

Al riguardo, segnala il contributo svolto dal Corpo sul fronte della cooperazione internazionale di polizia, in particolare per quanto concerne:

il contrasto al riciclaggio di denaro di provenienza illecita;

il contrasto alla criminalità organizzata di origine italiana;

il contrasto al contrabbando di stupefacenti;

la lotta alla corruzione internazionale;

il contrasto all'immigrazione clandestina.

La Relazione fornisce altresì dati circa i risultati conseguiti nel corso del 2013 dalla stessa Guardia di finanza per quanto riguarda il contrasto alle varie forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite del bilancio UE, nel cui ambito è stata particolarmente sviluppata la cooperazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene che, nella giornata di domani o nella mattinata di giovedì 16 aprile prossimo, il relatore, Petrini, potrebbe formulare la sua proposta di relazione sul disegno di legge C. 2977 – Legge europea 2014 e la sua proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013, nella prospettiva di concluderne l'esame entro la stessa seduta di giovedì, ovvero nella seduta di martedì 21 aprile prossimo.

Paolo PETRINI (PD) concorda con l'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

Daniele PESCO (M5S) rileva come la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge C. 2977 non sia particolarmente stringente, atteso che il provvedimento è

inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di giugno.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, segnala come la XIV Commissione abbia chiesto alle Commissioni competenti in sede consultiva di concludere l'esame sui provvedimenti entro la settimana in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta dell'8 aprile scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, nella seduta dell'8 aprile scorso, la relatrice, Fregolent, aveva svolto una relazione sulla proposta di nomina e che nella seduta del 9 aprile scorso si è svolta l'audizione informale dottor Giani.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, da conto delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

(segue la votazione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti:	27
Votanti:	26
Astenuti:	1
Maggioranza:	14
Hanno votato <i>sì</i> :	22
Hanno votato <i>no</i> :	4

La Commissione approva.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole

testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alberti, Barbanti, Bernardo, Boccadutri (in sostituzione di Zoggia), Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Currò, Dell’Aringa (in sostituzione di Bonifazi), De Maria, Marco Di Maio, Fassina (in sostituzione di Gitti), Fragomeli, Fregolent, Ginato, Giulietti (in sostituzione di Pelillo), Gutgeld, Laforgia (in sostituzione di Capozzolo), Lodolini, Moretto, Pesco, Petrini, Richetti (in sostituzione di Marco Di Stefano), Ruocco, Sanga.

Si è astenuto il deputato Capezzone.

La seduta termina alle 14.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Reiezione di una proposta di stralcio*) 110

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 116

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 117

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. C. 1949-A Molea 118

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 10.15.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Reiezione di una proposta di stralcio*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dato conto delle sostituzioni, ricorda che, nella seduta

del 10 aprile 2015, si è svolta la relazione della collega Coscia e che alla Commissione spettano ora due passaggi procedurali: in primo luogo, occorre adottare il testo base; in secondo luogo, occorre deliberare su due richieste di stralcio presentate dal gruppo SEL e dal gruppo MoVimento 5 Stelle. Le predette richieste di stralcio ineriscono agli articoli 8 e 21.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che d'ora innanzi la pubblicità dei lavori delle sedute in sede referente dedicate al presente provvedimento sia assicurata anche tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ne verificherà la possibilità.

Simone VALENTE (M5S) chiede che, ai sensi dell'articolo 16-*bis* del Regolamento, la Commissione acquisisca il parere del Comitato per la legislazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fa presente che tale parere sarà richiesto a prescindere dall'istanza di componenti la Commissione. Chiede quindi alla relatrice di indicare quale intenda proporre come testo base per il seguito della discussione.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, dopo aver ricordato che la relazione introduttiva è stata strutturata in base al testo del disegno di legge governativo A.C. 2994, propone quest'ultimo come testo base.

Simone VALENTE (M5S) sottolinea che le diverse proposte di legge inerenti alla materia trattata dall'A.C. 2994 presentano un contenuto talvolta ampiamente divergente da quest'ultimo. Ritiene, quindi, necessario procedere alla costituzione di un comitato ristretto che predisponga un testo unificato.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preso atto di questa insistenza, darà la parola ad un oratore a favore e a uno contro sulla proposta della relatrice.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) interviene a favore.

Giancarlo GIORDANO (SEL) interviene contro.

La Commissione approva la proposta della relatrice e adotta quello del Governo come testo base.

Maria MARZANA (M5S) chiede che sia abbinata a quelle in discussione anche la sua proposta di legge A.C. 2504, recante disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte nelle scuole secondarie di secondo grado.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che le ulteriori richieste di abbinamento saranno attentamente valutate nel prosieguo della discussione. Passando quindi all'esame delle richieste di stralcio, ricorda che, sebbene questo sia – nella sostanza – non dissimile da un emendamento soppressivo, la prassi vuole che su di esso non si deliberi al momento in cui si perviene all'articolo cui lo stralcio si riferisce (in questo caso gli articoli 8 e 21), bensì in via preliminare, onde rendere la discussione più chiara e ordinata. La deliberazione sullo stralcio assume dunque un significato essenzialmente procedurale e su di essa – di norma – avrebbe la parola un oratore a favore e uno contro. Ritiene, comunque, di estendere la facoltà di parola, su una questione che assume una particolare rilevanza, a un membro per gruppo su entrambe le richieste di stralcio, acquisendo inoltre il parere della relatrice e del Governo. Dà quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire sulla richiesta di stralcio dell'articolo 8.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che la richiesta di stralcio dell'articolo 8 sia coerente con la posizione già espressa dal MoVimento 5 Stelle, il quale sin dal 10 marzo aveva chiesto di procedere all'emanazione di due distinti provvedimenti, relativi, rispettivamente, alle assunzioni del personale e alle restanti questioni concer-

menti la riforma organica della scuola. Stigmatizza quindi l'accelerazione impressa dal Governo e dalla sua maggioranza all'esame del presente provvedimento, che non permette al Parlamento di esercitare le proprie prerogative: dopo aver affermato che non è stato prescelto lo strumento del decreto-legge per permettere al Parlamento di svolgere pienamente l'attività legislativa, ma si è poi, di fatto, imposto un procedimento di esame del provvedimento altrettanto accelerato, che non permette un compiuto esame di tutte le questioni che ineriscono al complesso mondo della scuola. Ricorda poi che, essendo solo da pochi giorni disponibile il testo, risulta molto ristretto il tempo a disposizione per l'entrata in vigore del provvedimento e degli atti attuativi, nonostante il Governo abbia cominciato a parlare del piano della « Buona scuola » sin dal settembre scorso. Evidenzia, in particolare, che entro il 31 maggio dovrebbero essere redatti i piani triennali per l'offerta formativa, in base ai quali deve essere determinato l'organico necessario per procedere al reclutamento. A sostegno della richiesta di stralcio dell'articolo 8, ritiene che sia possibile procedere alle assunzioni tramite il sistema di reclutamento vigente, indipendentemente dalle nuove disposizioni concernenti gli albi territoriali dei docenti e la chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Auspica, infine, che il presente provvedimento non arrivi « blindato » all'esame dell'altro ramo del Parlamento, al fine di procedere alle modifiche migliorative necessarie.

Giancarlo GIORDANO (SEL), ricordato che nel corso delle audizioni informali era stato sollecitato da più parti lo stralcio sia delle disposizioni di cui all'articolo 8, sia delle disposizioni di cui all'articolo 21, interviene preliminarmente a favore dello stralcio dell'articolo 8. Segnala, quindi, che nella prima seduta in sede referente del provvedimento erano presenti pochissimi deputati, osservando che ciò che caratterizza lo stesso è « la fretta ». Aggiunge che il Governo – dopo aver utilizzato abbondantemente, in passato, lo strumento del

decreto-legge – nella presente occasione, ove parrebbe opportuno adottare un provvedimento d'urgenza per permettere in tempo utile almeno l'assunzione dei necessari docenti, non ha proceduto in questo senso. Ha comunque il sentore che, a un certo punto, lo stralcio si farà. Anticipando la discussione sulla richiesta di stralcio dell'articolo 21, inoltre, ritiene eccessivo il numero di deleghe conferite da tale articolo, in maniera cieca, al Governo, che in tal modo offusca la centralità del Parlamento.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) interviene contro la richiesta di stralcio dell'articolo 8. Tale articolo è indivisibile dal resto delle disposizioni che rappresentano un'organica riforma del settore scolastico. Sottolinea, in particolare, che le disposizioni sulle assunzioni sono parte integrante di tutto l'impianto, non volendosi realizzare una sanatoria e permettendo al dirigente scolastico di scegliere i docenti più adatti per la propria scuola. Dopo aver ricordato che ciascuna istituzione scolastica, in futuro, potrà contare su 5-6 docenti in più, grazie al presente provvedimento, ritiene che lo stesso sia comunque migliorabile, anche in base a quanto emerso nel corso delle audizioni informali.

Rocco PALESE (FI-PdL) ricorda, al di là della questione relativa allo stralcio, che il provvedimento in esame costituisce una riforma fondamentale del Paese, che segue a una consultazione di massima e alla famosa sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, in merito al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola. Chiede quindi al Governo di assicurare che sarà in grado, tramite il MIUR, di attuare la presente riforma, evitando che si crei un contenzioso analogo a quello verificatosi in passato con riferimento all'accesso alle facoltà di medicina e alle scuole di specializzazione. Manifesta poi perplessità per l'eccessivo numero di deleghe indicate nell'articolo 21 e sulla possibilità che gli attuali dirigenti scolastici possano svolgere tutte le nuove funzioni che il provvedimento conferisce loro.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, conferma la sua contrarietà, già espressa in sede di relazione, allo stralcio dell'articolo 8, in quanto paventa, tra l'altro, che, a legislazione vigente, non sia possibile procedere all'assunzione di nuovi docenti, se non in maniera limitata.

Il sottosegretario Davide FARAONE ricorda che il provvedimento in esame assume la veste di disegno di legge per assicurare un maggior coinvolgimento del Parlamento nel processo decisionale. Esso rappresenta anche il frutto di una consultazione pubblica, che ha portato a una modifica del piano della « Buona scuola » originariamente presentato. Auspicando che la discussione si svolga senza atteggiamenti pregiudiziali, frutto di valutazioni ideologiche, ritiene che le assunzioni, in quanto funzionali all'esercizio di attività indispensabili per la migliore riuscita della cosiddetta « Buona scuola », siano un argomento non separabile dal resto del progetto di riforma. Esprime quindi parere contrario sullo stralcio dell'articolo 8.

La Commissione respinge le richieste di stralcio dell'articolo 8, avanzate, rispettivamente, dai deputati Giordano e Pannarale e Simone Valente.

Annalisa PANNARALE (SEL), intervenendo a favore della richiesta di stralcio dell'articolo 21, presentata dal suo gruppo, osserva che lo stesso presenta ben 13 deleghe in bianco al Governo, concernenti aspetti essenziali della scuola, e in particolare del sistema pubblico dell'istruzione, nei suoi diversi profili. Ritenendo, quindi, che il presente disegno di legge contrasti con le disposizioni di cui all'articolo 76 della Carta costituzionali, in quanto nello stesso non sono indicati precisi criteri e principi direttivi di delega, preannuncia la presentazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge in esame. Dopo aver ricordato che le criticità principali evidenziate nel corso delle audizioni informali concernevano la tempistica assai stringente dei tempi di esame e l'eccesso di materie delegate al

Governo, ritiene infine che il disegno di legge, nell'attuale testo, possa determinare un peggioramento del sistema scolastico.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), dopo aver ricordato che quelle contenute nell'articolo 21 non costituiscono deleghe in bianco, essendo invece funzionali all'attuazione della riforma, ritiene comunque utile procedere a un'ulteriore riflessione sull'opportunità di stralciare l'articolo 21 dal resto della riforma. Non si scandalizzerebbe se la decisione sullo stralcio dell'articolo 21 fosse accantonata.

Gianluca VACCA (M5S), dichiarandosi favorevole in via di principio appoggiando allo stralcio dell'articolo 21, saluta con soddisfazione l'apertura fatta dalla collega Malpezzi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, pur ritenendo che le deleghe indicate nell'articolo 21 non siano in bianco, condivide la posizione della collega Malpezzi.

Il sottosegretario Davide FARAONE si dichiara favorevole ad accantonare la decisione sullo stralcio dell'articolo 21, anche con riferimento a singole deleghe. Invita, comunque, a valutare il fatto che stralciando, in questa occasione, alcune questioni concernenti il settore dell'istruzione, si potrebbe correre il rischio di non affrontare più, in futuro, tali aspetti.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda che il Parlamento è sovrano, non dovendo essere il Governo ad indicargli quali materie esso possa affrontare.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver precisato che le posizioni del suo gruppo non prendono spunto da valutazioni di natura ideologica, apprezza l'apertura verso un eventuale accantonamento di tutto o parte del contenuto dell'articolo 21, espressa da parte sia del sottosegretario Faraone, sia della relatrice, sia dell'onorevole Malpezzi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento della richiesta di stralcio dell'articolo 21 presentata dagli onorevoli Giordano e Pannarale.

Gianluca VACCA (M5S), chiede che la Commissione deliberi di acquisire dal Governo, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, dati e informazioni, anche con la predisposizione di un'integrazione della relazione tecnica, concernente il provvedimento in esame. In particolare, reputa necessario, per valutare l'impianto complessivo della riforma, acquisire ulteriori dati in merito alla consistenza delle graduatorie in essere, con una suddivisione per classi di concorso, mettendo in rilievo il fabbisogno di diritto e di fatto di docenti da assumere, nonché dati relativi ai contratti a tempo determinato stipulati nell'ultimo anno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, suggerisce al collega Vacca di formulare la richiesta per iscritto.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime la disponibilità del Governo a fornire i dati richiesti in tempi rapidi.

Umberto D'OTTAVIO (PD), osserva preliminarmente che la nostra scuola non produce i risultati che ci si dovrebbe aspettare e il crollo di ieri di un soffitto di una scuola di Ostuni dimostra quanto ci sia ancora da fare per la scuola. Apprezza l'intento del presente provvedimento di sviluppare il sistema di autonomia della scuola, basato sulla libertà di insegnamento e sulla responsabilità, superando l'attuale modello, la cui cifra sembrano essere le circolari ministeriali. Criticato il criterio del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti, che ha permesso che si realizzassero edifici scolastici scadenti. Ritiene molto positivo che il provvedimento dedichi diverse norme al tema dell'edilizia scolastica e, in particolare, alla sua sicurezza. Con riferimento all'articolo 15 del provvedimento, concernente la destinazione del 5 per mille dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, osserva – pur constatando che il testo appare non sufficientemente chiaro – che questo nuovo strumento deve intendersi aggiuntivo rispetto all'istituto del 5 per mille attualmente vigente. Aggiunge che si dovrebbe valutare una diversa modalità di assegnazione delle risorse rivenienti da tale destinazione, in quanto la disciplina ora presente nel testo potrebbe favorire ulteriori discriminazioni nei diversi ambiti territoriali del Paese. Rileva, inoltre, che non è preso in adeguata considerazione il tema dell'educazione degli adulti, con una valorizzazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Dopo aver osservato che i circa 300.000 precari non possono essere tutti assunti nell'immediato futuro, considera non di meno molto consistente la prossima immissione in ruolo di oltre 100.000 docenti. Simili dimensioni non trovano attualmente riscontri in altri settori del pubblico impiego, altrettanto importanti quale, ad esempio, quello della sanità.

Luigi GALLO (M5S) osserva come l'esito complessivo del presente disegno di legge sarà tale da determinare la fine della scuola pubblica, in quanto vengono poste in competizione le varie istituzioni scolastiche. Rileva, inoltre, che al dirigente vengono attribuite diverse nuove funzioni, pedagogiche, didattiche e valutative. Lo si stimola alla ricerca di sponsorizzazioni e di erogazioni liberali a favore della scuola. Considerata favorevolmente la posizione dell'onorevole D'Ottavio in merito alla modifica delle disposizioni di cui all'articolo 15, affinché non si determinino eccessivi squilibri tra scuole di eccellenza e « ghetti », denuncia però la minore disponibilità di risorse del sistema scolastico italiano in confronto alla media europea, avvertendo, comunque, che la scuola non deve realizzare la propria autonomia collocando un prodotto sul mercato. Il provvedimento limita fortemente la collegialità degli organi scolastici, scoraggiando la realizzazione di reti tra le scuole che, anzi, vengono messe in competizione l'una contro l'altra. Ribadita la necessità di porre

fine alla precarietà e non quella di « eliminare » i precari, osserva che il prospettato sistema di reclutamento tramite le graduatorie ad esaurimento, con la possibilità di utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, determinerà probabilmente una carenza degli insegnanti nelle materie scientifiche, stante l'improponibile percorso di destinare a tali materie docenti di discipline umanistiche. Leggere che un obiettivo della « Buona scuola » è il potenziamento di discipline quali musica, informatica e inglese appare, dunque, un'utopia.

Silvia CHIMIANTI (M5S) osserva che un progetto complesso di riforma, che ridisegna il mondo della scuola, non può essere esaminato in pochi giorni, come è stato invece imposto dal Governo. Dopo aver espresso amarezza per la reiezione della richiesta di stralcio dell'articolo 8, pensa che occorra svolgere una discussione serena e aperta a interventi migliorativi, ritenendo impossibile procedere entro il 31 maggio agli adempimenti previsti dall'articolo 8 per le assunzioni. Richiama la richiesta di supplemento istruttorio avanzata dall'onorevole Vacca in merito al numero di posti vacanti e disponibili, nonché ai contratti a tempo determinato stipulati nell'ultimo anno e considera vaghe e fumose, altresì, le disposizioni concernenti la consistenza delle graduatorie di istituto in essere, chiedendo che siano ricompresi nelle stesse anche i docenti di seconda fascia. Osserva, poi, che la portata normativa di varie parti del testo risulta non comprensibile e di difficile interpretazione, come emerge anche dalla documentazione predisposta dagli uffici, che non riesce a sciogliere tutti i nodi contenuti nel provvedimento, soprattutto con riferimento al POF triennale e alle graduatorie. Ritiene poi che il modello di scuola che emerge dal provvedimento stravolga l'attuale assetto, incentivando la competizione tra scuole, docenti e studenti. Osserva, inoltre, che le cattedre vacanti e disponibili sono ben oltre 30.000, come prospettato nella relazione annessa al provvedimento, ricordando che negli

ultimi 10 anni sono stati stipulati 1,5 milioni di contratti a termine. Si domanda, infine, se il sistema degli albi territoriali valga solo in questa fase iniziale, per poi essere sostituito dal sistema dei concorsi.

Milena SANTERINI (PI-CD), dopo aver ricordato che la VII Commissione ha recentemente approvato una risoluzione in merito ai contenuti che avrebbe dovuto presentare l'emanando disegno di legge attuativo della « Buona scuola », osserva che la stabilizzazione dei docenti – che non deve rappresentare una misura clientelare, come avvenuto in passato – costituisce una misura necessaria, ma non sufficiente, per favorire lo sviluppo degli apprendimenti degli studenti italiani. Elenca una serie di aspetti critici che, tuttavia, permangono nel testo presentato: si tratta essenzialmente delle disposizioni relative ai dirigenti scolastici, alla valutazione e alla formazione dei docenti e alla disciplina del 5 per mille, profili che dovrebbero essere inseriti in un ampio contesto di scuola intesa come comunità. Esprime quindi perplessità sull'istituzione del *voucher* per i docenti e sottolinea l'importanza del problema della dispersione scolastica e, fatto cenno alla bocciatura degli alunni nelle primissime classi, ritiene che tale fenomeno sia il sintomo di un fallimento del sistema scolastico ed educativo e non dell'individuo. Giudica infine positivo l'accantonamento della richiesta di stralcio dell'articolo 21.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Iliana CAPUA.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

(Doc. LXXXVII, n. 2).

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, la Commissione procede all'esame congiunto di due documenti: in primo luogo, della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013; in secondo luogo, del disegno di legge n. 2977, detto « legge europea », documento volto a consentire all'ordinamento italiano di recepire gli atti normativi dell'Unione europea. Non essendovi obiezioni, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, che – in caso di approvazione – sarebbero trasmessi alla XIV Commissione, è fissato alle ore 18 di oggi. Ricorda, altresì, che, ove non venissero presentati emendamenti direttamente presso la VII Commissione, questa trasmetterà soltanto la relazione sul disegno di legge europea 2014 e il parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.

Milena SANTERINI (PI-CD), *relatrice*, quanto al consuntivo (Doc. LXXXVII, n. 2) riferito all'azione di due passati Governi (Monti e Letta), considera che la Commissione non possa che prenderne atto e rilasciare un nulla osta. Esso reca alcuni punti di competenza della VII Commissione ma, in definitiva, ci sarebbe poco da dire, poiché il potere d'indirizzo politico che potrebbe emergere dal parere stesso sarebbe, comunque, rivolto a un Esecutivo ormai cambiato. Sicché, ritiene più consona che la Commissione riservi eventuali osservazioni alla relazione sui futuri in-

tenti dell'azione governativa nelle sedi europee, che verrà esaminata dalla Commissione nel prossimo futuro.

L'altro parere concerne l'articolo 5 della legge europea 2014. Ricorda che la legge italiana sul settore dei servizi media, audiovisivi e radiofonici (il decreto legislativo n. 177 del 2005) prevede all'articolo 38 un tetto alla presenza pubblicitaria nelle trasmissioni (il cosiddetto limite all'affollamento pubblicitario). Questo tetto di affollamento è il risultato di un calcolo e ammonta al 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione del canale, con una sorta di sottotetto da rispettare comunque del 12 per cento in una sola ora. Aggiunge che da questo calcolo – però – sono esclusi le *réclame* e i *trailer* relativi a prodotti librari e cinematografici promossi da enti e istituzioni che vogliono favorire la lettura e la fruizione di prodotti culturali e comunque film di nazionalità europea. Più in particolare, il citato articolo 38, comma 12, prevede che le pubblicità dei libri siano sottratte al tetto se gratuite o a condizione di favore. Orbene, la Commissione europea ritiene che questa esclusione dal calcolo dell'affollamento pubblicitario sia troppo ampia e che ha chiesto – nelle debite forme giuridiche – che l'Italia specifichi meglio a quali condizioni quei messaggi promozionali siano esclusi dal calcolo. La legge europea, all'articolo 5, prevede pertanto che l'articolo 38, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sia modificato nel senso che quei messaggi siano esclusi, a patto che non siano inseriti dentro interruzioni pubblicitarie di altri programmi ma abbiano un loro autonomo spazio di programmazione. Tuttavia, la relativa modifica proposta dal disegno di legge si applicherebbe – per come è scritta – sia ai libri sia ai *trailer* dei film, laddove – come si è visto – la sottrazione al tetto di affollamento dei libri è già condizionata alla gratuità o al prezzo di favore del messaggio pubblicitario. Sicché – in conclusione – propone che la Commissione esprima parere favorevole con la condizione che la modifica legislativa sia collo-

cata in modo tale che sia chiaro che si riferisca solo ai *trailer* dei film e non alle réclame dei libri.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAPUA.

La seduta comincia alle 14.25.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Ilaria CAPUA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Anna ASCANI (PD) non condivide i toni apocalittici con cui si descrive questo provvedimento, che non manda a morte la scuola pubblica. Con il presente disegno di legge si può realizzare davvero l'autonomia di cui tanto si parla dai tempi del Ministro Berlinguer. Sottolinea l'importanza dei seguenti interventi: la realizzazione dell'organico funzionale dell'autonomia, che attribuisce un maggior numero di docenti alle istituzioni scolastiche; l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per 126 milioni di euro annui dal 2016 al 2021; l'attuazione della didattica per competenze; la valorizzazione della funzione dei dirigenti scolastici – i quali non assumono le ca-

ratteristiche di dittatori, come si è voluto, in maniera strumentale, sostenere da parte di taluni, mortificando in tal modo la loro attività – attribuendo loro maggiori strumenti; la destinazione del 5 per mille come istituto parallelo all'istituto del 5 per mille attualmente esistente, con un eventuale riformulazione del testo ai fini di una maggiore comprensione; l'istituzione dello *school bonus* di cui all'articolo 16, con un'eventuale chiarificazione del testo. Osserva, quindi, che si tende, in particolare con le norme di cui all'articolo 5, concernente il 5 per mille, a superare l'attuale sistema di contribuzione volontaria a carico delle famiglie, che attualmente differisce notevolmente a seconda degli ambiti territoriali e delle diverse istituzioni scolastiche. Aggiunge che la formazione degli insegnanti viene migliorata, essendo destinati ad essa 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 e che tale misura deve essere tenuta distinta dall'istituzione della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di cui all'articolo 10. Valuta, inoltre, positivamente lo stanziamento di 90 milioni di euro, di cui all'articolo 5, comma 6, a favore dell'innovazione digitale e della didattica laboratoriale. Dopo aver ricordato che, in passato, il settore della scuola ha subito i tagli conseguenti alla riforma Gelmini-Tremonti, ritiene che l'attuale testo possa essere migliorato senza che il suo impianto sia demolito.

Maria MARZANA (M5S) rimarca gli aspetti lacunosi e critici che emergono dal testo del provvedimento: l'organico non è realmente funzionale e non permette la realizzazione della cosiddetta «scuola aperta», tesa a ridurre la dispersione scolastica, anche perché nel testo non si fa menzione del personale ATA; gli educatori, pur svolgendo un'importantissima funzione, non sono stati equiparati ai docenti; la chiamata diretta dei docenti da parte dei dirigenti scolastici favorirà il fenomeno clientelare e la subordinazione del docente rispetto al dirigente. Lamenta in questa chiave che i docenti scelti dai dirigenti scolastici,

dopo tre anni, potrebbero perdere il posto di lavoro per mancata riconferma.

Manuela GHIZZONI (PD) e Mara CARROCCI (PD) obiettano che quanto appena affermato dalla collega Marzana non risponde al vero.

Maria MARZANA (M5S), dopo aver ribadito che quest'ultimo aspetto dovrà essere chiarito, ricorda che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che dopo 36 mesi di contratti a termine debba seguire l'assunzione a tempo indeterminato e non la disoccupazione dei docenti, come invece viene disposto dal presente provvedimento. Con riferimento, poi, alla « didattica delle competenze » teme che, dato il clima di fretta e d'improvvisazione in cui la riforma sarà partorita, potrà avvenire, ad esempio, che un docente della scuola superiore svolga attività di supplenza nella scuola primaria.

Luisa BOSSA (PD) deve precisare che con l'espressione « didattica delle competenze » ci si riferisce agli alunni e non a coloro che svolgono la funzione docente.

Ilaria CAPUA, *presidente*, constatata anche la disponibilità del Governo, propone che la Commissione fissi alle ore 18 di giovedì 16 aprile il termine per la trasmissione, da parte dello stesso, dei dati e delle informazioni richiesti dai colleghi del MoVimento 5 Stelle.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 aprile 2015.

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva.

C. 1949-A Molea.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), del Club Alpino Italiano (CAI), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), della Croce Rossa Italiana, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (ASSOARPA), dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), della Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) e della Commissione Nazionale Grande Rischi .. 119

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2015.

Audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), del Club

Alpino Italiano (CAI), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), della Croce Rossa Italiana, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (ASSOARPA), dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), della Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) e della Commissione Nazionale Grande Rischi.

Le audizioni si sono svolte dalle 10 alle 12.55.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	120
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	123

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ivan CATALANO, *presidente*, comunica che l'onorevole Davide Caparini appartenente al Gruppo Lega Nord e Autonomie è entrato a far parte della Commissione.

Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.

C. 2722 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2015.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità

dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO, *presidente*, avverte che, entro il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato al 27 marzo 2015, sono state presentate le proposte emendative in distribuzione (*vedi allegato*). Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, chiede al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Mario TULLO (PD), *relatore*, ai fini dell'espressione del parere sugli emendamenti, ritiene necessario considerare in primo luogo che il provvedimento è stato già approvato dal Senato e contiene una delega molto attesa dal settore, anche in ragione della forte crisi economica che ha investito l'economia nazionale e in particolare modo il comparto della nautica. Rileva che il testo in esame è stato formulato in modo assai dettagliato quanto al numero e alla specificità dei criteri di delega in esso contenuti. Ritiene quindi

che l'esigenza prioritaria sia quella di pervenire ad una rapida approvazione in via definitiva della legge di delega, evitando un ulteriore esame da parte del Senato, che si renderebbe necessario se fossero approvate modifiche e che produrrebbe l'effetto di protrarre notevolmente i tempi di approvazione. Per tali ragioni, invita in via generale i presentatori a ritirare i propri emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario. Osserva d'altra parte, che le finalità di diverse proposte emendative presentate, che condivide, possono essere raggiunte attraverso la presentazione di appositi ordini del giorno, di cui auspica l'accoglimento da parte del Governo. Al riguardo giudica opportuno tener conto che, trattandosi di una delega al Governo, i presentatori potranno agevolmente esercitare il proprio ruolo di controllo e verifica rispetto all'accoglimento del contenuto delle loro proposte negli schemi di decreto legislativo che verranno presentati in ottemperanza alla delega, nel momento in cui su di essi la Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime un parere conforme a quello del relatore, sottolineando anch'egli la necessità di un'approvazione tempestiva, dal momento il disegno di legge governativo alla base del provvedimento, che è stato presentato nel settembre 2013 e che ha avuto lunghi tempi di approvazione da parte del Senato, cui si aggiungeranno i tempi, non brevi, necessari per la redazione dei decreti delegati. Pur ribadendo l'invito al ritiro, o, altrimenti, il parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, dichiara sin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere ordini del giorno di contenuto analogo agli emendamenti Liuzzi 1.3, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13 e 1.23, Fedriga 1.4, 1.5, 1.18, 1.26, 1.28 e 1.29, Vitelli 1.7 e Scotto 1.25.

Ivan CATALANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Mirella LIUZZI (M5S) ritira gli emendamenti 1.3, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13 e 1.23, di

cui è prima firmataria e che sono sottoscritti anche da altri colleghi del proprio Gruppo, in considerazione del fatto che il rappresentante del Governo ha dichiarato la disponibilità ad accogliere gli ordini del giorno che siano rivolti a conseguire le medesima finalità.

Lara RICCIATTI (SEL) insiste per la votazione degli emendamenti Scotto 1.1 e 1.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Scotto 1.1 e 1.2.

Ivan CATALANO, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Fedriga 1.4, 1.5 e 1.9 e Grimoldi 1.6, dichiara che si intende che vi abbiano rinunciato.

Sottoscrive quindi l'emendamento Vitelli 1.7 e lo ritira.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.11.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 1.11.

Ivan CATALANO, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Oliaro 1.14 e lo ritira.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.15.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 1.15.

Ivan CATALANO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fedriga 1.16, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.17.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 1.17.

Ivan CATALANO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emenda-

menti Fedriga 1.18 e 1.19, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Mirella LIUZZI (M5S) sottoscrive l'emendamento Fedriga 1.20 e insiste per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Fedriga 1.20.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione dei propri emendamenti 1.21 e 1.22.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Liuzzi 1.21 e 1.22.

Ivan CATALANO, *presidente*, sottoscrive l'emendamento Vitelli 1.24 e lo ritira.

Lara RICCIATTI (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Scotto 1.25.

Mirella LIUZZI (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento Scotto 1.25, in quanto la sostituzione alla lettera z) del comma 2 dell'articolo 1 delle parole « in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti » con le parole « in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope », prevista dall'emendamento, esclude dal testo la fattispecie dello stato di ebbrezza.

La Commissione respinge l'emendamento Scotto 1.25.

Ivan CATALANO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Fedriga 1.26, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Mirella LIUZZI (M5S) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.27.

La Commissione respinge l'emendamento Liuzzi 1.27.

Ivan CATALANO, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Fedriga 1.28 e 1.29, dichiara che si intende che vi abbia rinunciato.

Avverte che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative presentate, il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte che il testo, in quanto recante norme di delegazione legislativa, sarà altresì trasmesso al Comitato per la legislazione, per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 16-*bis* del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata successivamente alla trasmissione dei pareri.

La seduta termina alle 14.30.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto.
(C. 2722 Governo, approvato dal Senato).**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

1. 1. Scotto, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 1, dopo le parole: della legge 8 luglio 2003, n. 172, aggiungere le seguenti: nonché di revisione ed integrazione del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

1. 2. Scotto, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: semplificazione aggiungere le seguenti: e digitalizzazione.

1. 3. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: per inserire le seguenti: l'acquisizione e.

1. 4. Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: locazione inserire le seguenti: e noleggio.

1. 5. Fedriga, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) revisione della disciplina concernente il regime fiscale delle accise utilizzate per la navigazione, al fine di prevedere l'esenzione dall'accisa per le unità di trasporto commerciale di passeggeri impiegate nella navigazione fluviomaritima, lagunare e interna nonché per le imbarcazioni riservate alla pesca nelle acque interne.

1. 6. Grimoldi, Busin, Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, sostituire la lettera f), con la seguente:

*f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero di posti riservati al transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*, regolamentati nelle concessioni demaniali che autorizzano la costruzione del porto, nella misura coerente con le esigenze turistiche delle rispettive regioni.*

1. 7. Vitelli, Oliaro.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive

modificazioni, nonché delle altre vigenti disposizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette.

- 1. 8.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei porti ad elevata affluenza turistica nei mesi estivi.

- 1. 9.** Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) ai fini della prevenzione dell'inquinamento degli specchi acquei portuali, previsione obbligatoria, nell'ambito di porti e approdi turistici destinati a servire la nautica da diporto, di sistemi di raccolta di acque nere e di acque di sentina.

- 1. 10.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché regolamentazione della possibilità per i Comuni, previo parere delle locali Capitanerie di porto, di istituire nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica, che non siano ricompresi nelle aree marine protette, campi di ormeggio sulla base di linee guida predisposte entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- 1. 11.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che una parte dei proventi derivanti agli enti gestori dei medesimi campi sia destinata

ad interventi che incrementino la protezione ambientale dell'area marina, con particolare riguardo ai servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti nonché ai servizi di sorveglianza e prevenzione contro gli sversamenti e l'abbandono di rifiuti in mare.

- 1. 12.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando il pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del mare e di aree protette.

- 1. 13.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2 dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) regolamentazione dei natanti a propulsione umana con distinzione tra imbarcazioni da spiaggia (materassini pneumatici, pedalò, pattini o simili) e imbarcazioni a pagaia (kayak, canoe, *surfski* e natanti analoghi);

h-ter) regolamentazione delle norme di comportamento e delle caratteristiche richieste alle imbarcazioni a pagaia per la navigazione oltre un miglio dalla costa, con particolare riguardo alla stabilità, sicurezza, galleggiabilità strutturale, ancoraggio e ormeggio, visibilità e segnaletica dei natanti.

- 1. 14.** Oliaro.

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

- 1. 15.** Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

i-bis) revisione dei requisiti anagrafici per il comando e la condotta delle unità da diporto senza obbligo di patente, di cui al comma 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, prevedendo il compimento dei diciotto anni per la conduzione dei natanti a propulsione meccanica e il compimento dei sedici anni per la conduzione dei natanti ad esclusiva propulsione a vela, con superficie velica superiore a quattro metri quadrati, ad eccezione per le fattispecie previste dal comma 4 del medesimo articolo, purché la responsabilità ricada sulle scuole o sugli istruttori federali in possesso della patente nautica.

1. 16. Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

1. 17. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: revisione *inserire le seguenti*: e semplificazione.

1. 18. Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, lettera n), aggiungere in fine, le seguenti parole: ed eliminazione della previsione obbligatoria dei due anni di navigazione su imbarcazioni ad uso commerciale per il conseguimento del titolo di ufficiale del diporto.

1. 19. Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed equiparazione dei titoli professionali agli *standard* MCA riconosciuti a livello mondiale.

1. 20. Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, lettera o), sopprimere le seguenti parole: ed economia.

1. 21. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, lettera t), numero 1), sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti, in proporzione al numero degli iscritti, a carico della Federazione italiana vela e della Lega navale italiana o a carico degli iscritti stessi.

1. 22. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:

u) rafforzamento dell'efficacia nell'espletamento delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso la previsione di strumenti di raccordo e di collegamento tra le autorità alle quali competono tali attività, finalizzati ad un più immediato coordinamento delle verifiche, nel rispetto della sicurezza nautica.

1. 23. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:

u-bis) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, prevedendo altresì che i canoni demaniali previsti per le strutture portuali dai commi 251 e 252 dell'articolo

1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovino applicazione per quelle strutture nelle quali le opere realizzate dal concessionario siano già divenute di proprietà statale, confermando l'applicabilità di canoni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, alle fattispecie nelle quali il concessionario abbia realizzato le opere e queste non siano ancora divenute di proprietà statale, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica.

1. 24. Vitelli, Oliaro.

Al comma 2, lettera z), sostituire le parole: stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con le seguenti: stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. 25. Scotto, Ricciatti, Ferrara.

Al comma 2, lettera z), dopo le parole: unità da riporto inserire le seguenti: , specie se a fini commerciali,.

1. 26. Fedriga, Attaguile.

Al comma 2, lettera aa), sopprimere le seguenti parole: con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti,.

1. 27. Liuzzi, Dell'Orco, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano, Carinelli, Spessotto.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi necessari per

il conseguimento della patente nautica, specificando che in caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio. I soggetti monoculi, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza od avere con sé un secondo paio di « rispetto » anche in caso di utilizzo di lenti a contatto.

1. 28. Fedriga, Attaguile.

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

6-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, il paragrafo 3, dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

Paragrafo 3.

(Requisiti visivi e uditivi).

A). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con *visus* nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

B). I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

C). Il *visus* raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endooculari, fache o pseudofache, deve essere considerato in sede di visita come *visus* naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

D). Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E). In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F). Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

G). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H). Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

6-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto del requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

1. 29. Fedriga, Attaguile.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL UIL, UGL e di rappresentanti della EAA – European Aluminium Association, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia 128

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 128

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 aprile 2015.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL UIL, UGL e di rappresentanti della EAA – European Aluminium Association, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Chiara SCUVERA (PD), intervenendo sull'articolo 6 del provvedimento, che modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale, relativo alle domande di brevetto o marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente di indicare o

eleggere un domicilio in Italia. Invita il relatore a inserire nel parere un'osservazione volta sollecitare l'adesione del nostro Paese al brevetto unico europeo. Ricorda che, in occasione dell'esame del cosiddetto *Investment Compact*, aveva presentato l'ordine del giorno 9/2844-A/5, a sua prima firma, accettato dal Governo, volto a sollecitare l'adesione al brevetto unico che sarebbe di notevole vantaggio soprattutto per le PMI innovative. Si calcola infatti che il sistema delle imprese ridurrebbe del 70 per cento i costi dell'adesione al brevetto unico europeo, risparmiando sui costi di omologazioni derivanti dal riconoscimento dei brevetti nazionali negli altri Stati europei. Sottolineato infine che il tema è stato approfondito anche presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, auspica che quanto prima il nostro Paese possa aderire al sistema del brevetto unico europeo.

Marco DA VILLA (M5S) interviene sulle disposizioni relative all'articolo 12 in materia di realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti. Esprime apprezzamento sul fatto che gli enti pubblici e i soggetti che hanno natura privatistica, ma di fatto erogano aiuti di Stato, siano sottoposti a un regime di pubblicità e trasparenza. Lamenta che nel recente passato neppure ai parlamentari sono state fornite informazioni sui soggetti che hanno beneficiato di contributi statali o di forme di garanzia di credito. Osservato che presso il Ministero dello sviluppo economico è già operativa la Banca dati anagrafica che, di fatto, costituisce un registro nazionale e pur nella consapevolezza che il Registro nazionale degli aiuti entrerà in funzione dal 1° gennaio 2017, ritiene che il previsto termine di 4 mesi per l'adozione del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro sia eccessivamente lungo. Invita quindi il relatore a prevedere un'osservazione che fissi un termine inferiore per l'adozione del regolamento da parte del Ministro dello sviluppo economico.

Davide CRIPPA (M5S) chiede chiarimenti in merito all'articolo 10 recante disposizioni sull'accesso all'infrastruttura ferroviaria e, in particolare, sul problema riguardante investitori privati che intendono entrare in concorrenza sulla rete ferroviaria italiana a servizio del trasporto pubblico locale.

Marco DONATI (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti per il loro positivo contributo al dibattito, rileva che la questione posta dal deputato Crippa non attiene alle competenze della X Commissione; si riserva quindi di formulare una proposta di parere che tenga conto degli elementi emersi nel dibattito.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 26 febbraio 2014 e successivamente modificata dal Senato, che ne ha concluso l'esame il 4 marzo scorso.

Il provvedimento, composto da 3 articoli, contiene, all'articolo 1, un complesso di disposizioni che riguardano da un lato modifiche al Codice penale e dall'altro modifiche al Codice dell'ambiente. L'articolo 2 della proposta di legge, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-*bis* e 8-*ter* della legge n. 150 del 1992, recante la disciplina sanzionatoria della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

L'articolo 3 reca l'entrata in vigore del provvedimento. In particolare, il complesso di disposizioni contenuto all'articolo 1 come modificato dal Senato:

inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente;

stabilisce che le pene previste possano essere diminuite per coloro che collaborano con le autorità prima della definizione del giudizio (ravvedimento operoso);

obbliga il condannato al recupero e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi;

prevede il raddoppio dei termini di prescrizione del reato per i nuovi delitti, nonché apposite misure di confisca e pene accessorie;

rivede la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di reati ambientali;

introduce nel Codice dell'ambiente un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione di una serie di prescrizioni nonché al pagamento di una somma di danaro;

modifica la disciplina sanzionatoria delle violazioni della legge n. 150 del 1992 relativa alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Più nel dettaglio l'articolo 1, comma 1, introduce, nel libro secondo del codice penale, il nuovo Titolo VI-*bis* (Dei delitti contro l'ambiente), che è composto da 13 articoli (4 in più rispetto al testo della Camera) e prevede sei nuove fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e, infine, a seguito delle modifiche del Senato, omessa bonifica e ispezione di fondali marini.

Per quanto concerne più specificamente gli ambiti di competenza Commissione, segnala in particolare l'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale, introdotto anch'esso dal Senato, che prevede una nuova fattispecie di reato nell'ambito delle attività di ispezione di fondali marini, sanzionando con la reclusione da 1 a 3 anni, la condotta di chiunque utilizza la tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi. Al riguardo, fa presente che l'*air gun* è una tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro. Tale tecnica genera onde riflesse da cui estrarre dati sulla composizione dei fondali marini.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Esame e rinvio</i>)	131
<i>ERRATA CORRIGE</i>	141

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 aprile 2015. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Atto n. 157.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avvertendo che dopo l'avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che la discussione sul provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali,

ai fini dell'espressione del parere di competenza della Commissione.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto in esame è volto a dare parziale attuazione all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 183 del 2014, il quale dispone, allo scopo di garantire adeguato sostegno alle cure parentali, la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta di tematiche strettamente connesse alla promozione del lavoro femminile, che devono essere affrontate con decisione dal nostro Paese e non possono essere più eluse. Ricorda che la recente Raccomandazione del Comitato della CEDAW rivolta all'Italia, invita, anche in previsione dell'elaborazione del VII Rapporto periodico che dovrà essere emanato entro luglio 2015, ad accrescere sforzi ed energie per il « sostegno alla partecipazione femminile nel mercato del lavoro e facilitare la riconciliazione tra famiglia e lavoro ». Fa presente che il Comitato continua a essere « preoccupato per la situazione delle donne nel mercato del lavoro, caratterizzata, nonostante l'alto livello di istruzione delle donne, da un persistente alto tasso di donne disoccupate ». Il Comitato desidera attirare l'attenzione dello

Stato parte sulla situazione di svantaggio delle donne che interrompono la propria carriera per ragioni familiari e le relative conseguenze sulla pensione e sulla pensione di anzianità, nonché sulla concentrazione delle donne in aree lavorative poco remunerative, sulla differenza salariale tra uomo e donna e sul fatto che un numero significativo di donne lascia la forza-lavoro dopo la nascita dei figli e che solo il 10 per cento dei congedi parentali viene richiesto dai padri. A tal fine, rileva che il Comitato invita lo Stato parte ad adottare un piano nazionale di riforma che preveda, entro il 2020, un aumento del 12 per cento dell'impiego delle donne nel mercato del lavoro, oltre ad introdurre degli incentivi per un lavoro stabile. A tale proposito, osserva che il Comitato sottopone all'attenzione dello Stato parte l'obbligo di assicurare l'uniformità di risultato di una tale riforma su tutto il territorio nazionale. Come risulta chiaro dalle indicazioni riportate, ritiene ci sia molto lavoro da fare. Si augura, pertanto, che lo schema di decreto in discussione possa rappresentare un primo importante passo per la creazione di condizioni vantaggiose per l'occupazione femminile.

Venendo al decreto in esame, segnala preliminarmente che i principi e i criteri direttivi contenuti nel richiamato comma 9 ai quali fare riferimento riguardano, in particolare: la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (lettera *a*)); l'estensione alle lavoratrici madri « parasubordinate » del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, sulla base del cosiddetto principio di automaticità della prestazione (lettera *b*)); l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità di genitore, l'assistenza alle persone non autosufficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il

ricorso al telelavoro (lettera *d*)); la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese (lettera *g*)); l'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza (lettera *h*)).

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, il provvedimento non opera un riordino dell'intera normativa in materia, ma ha inteso privilegiare, anche in considerazione dei vincoli di carattere finanziario, una impostazione « settoriale e minimale ma efficace », perseguendo l'adozione di soluzioni tese ad intervenire nei settori socialmente più « sensibili », nonché volte a superare delicate questioni interpretative ed applicative.

Venendo all'esame del contenuto dello schema di decreto legislativo, che si compone di ventisei articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 definisce oggetto e finalità del provvedimento specificando che il decreto è volto a introdurre misure per la tutela della maternità delle lavoratrici e per favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori. Il decreto opera essenzialmente attraverso una serie di modifiche al testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, recando misure che, come specificato nel comma 2 dell'articolo 25, sono applicabili al solo 2015, con l'eccezione delle misure volte alla promozione della conciliazione tra vita e lavoro, di cui all'articolo 24, valevoli per il triennio 2016-2018. L'eventuale riconoscimento dei benefici previsti dal decreto in anni successivi al 2015 è, infatti, condizionata alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei

criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria.

A tale riguardo, auspica il superamento del carattere di sperimentality delle misure contenute nel provvedimento, non espressamente richiesto dalla delega, grazie al reperimento delle risorse necessarie a rendere strutturali i benefici previsti. In ogni caso, sotto il profilo della formulazione del testo, ritiene debba valutarsi se la previsione di novelle rispetto al contenuto del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 sia coerente con la sperimentality delle misure. Qualora, infatti, non fossero confermate le misure previste, o parte di esse, si renderebbe necessario intervenire nuovamente sul testo unico prima della cessazione della sperimentazione ripristinando il testo attualmente vigente. Sul piano sostanziale, poi, considerata anche la natura delle tutele previste dal provvedimento, sembrerebbe opportuno garantire la loro estensione anche dopo la fine del 2015 al fine di non limitarne la portata innovativa. Pensa, in particolare, alle disposizioni che consentono di fruire dei congedi parentali in un periodo di tempo più ampio, che avrebbero evidentemente un effetto limitato se non estese anche agli anni successivi.

Osserva, in ogni caso, che, anche alla luce dei dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, non si rende necessario prevedere il carattere sperimentale di diverse disposizioni dello schema in esame, che non presentano carattere oneroso e, pertanto, potrebbero sin d'ora applicarsi in via permanente a decorrere dall'anno 2015. Per talune disposizioni, peraltro, non risulta immediatamente comprensibile la portata di un'applicazione limitata al solo anno 2015. In tal senso, segnala in particolare l'articolo 21, che espunge dall'elenco dei provvedimenti che permangono in vigore di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 151 del 2001 disposizioni già abrogate, inserendovi altresì un nuovo decreto ministeriale. In particolare, non sembra rendersi necessaria la previsione del carattere spe-

rimentale per le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e agli articoli 4, 6, 11, 12, 21 e 22, così come quelle degli articoli 14 e 17, che modificano due rubriche, legandosi tuttavia a innovazioni della normativa sostanziale. Parimenti, osserva che la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi alle disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 «nell'ipotesi di adeguamento da parte degli enti delle relative contribuzioni» per le libere professioniste.

Rileva, inoltre, che la stessa relazione tecnica indica come le disposizioni dell'articolo 3 siano volte a recepire quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 2001. La nuova formulazione dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 non appare quindi sostanzialmente innovativa rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 2001. Non si comprende, pertanto, la ragione della previsione di una specifica copertura finanziaria della disposizione né pare giustificarsi il suo carattere sperimentale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2. Non sembrerebbe, infatti, che per effetto della mancata conferma di quanto previsto dall'articolo 3 possa venir meno quanto stabilito dalla richiamata sentenza n. 405 del 2001.

Potrebbe quindi ipotizzarsi una modifica dell'articolo 25, comma 2, dello schema, al fine di integrare l'elenco delle disposizioni escluse dalla sperimentality.

Osserva che gli articoli 2 e 4 intervengono sulla disciplina del congedo di maternità, modificando quanto disposto in materia, rispettivamente, dagli articoli 16 e 26 del decreto legislativo n. 151 del 2001. In particolare si prevede che nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possano essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei cinque mesi. Attualmente, infatti, tale possibilità è concessa, ma non si può superare il limite dei cinque mesi (articolo

2, comma 1, lettera *a*). Come evidenziato nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, la disposizione dovrebbe riferirsi ai casi di parti fortemente prematuri, in cui il bambino nasca prima della ventinovesima settimana di gestazione.

In proposito, dovrebbe peraltro valutarsi se la disposizione in esame trovi comunque applicazione in caso di opzione per il congedo flessibile, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Non è peraltro chiarito se il meccanismo si applichi anche ai casi di estensione del periodo di congedo obbligatorio oltre la durata di cinque mesi, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto n. 151.

Nel caso in cui il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata nel periodo previsto per l'astensione obbligatoria, la madre può chiederne una sola volta per ogni figlio la sospensione e goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissioni del neonato, previa presentazione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa (articolo 2, comma 1, lettera *b*). Tale ultima facoltà può essere esercitata anche nel caso di congedo di maternità per adozione o affidamento (articolo 4). Al riguardo, rileva che – come indicato nella relazione illustrativa allegata allo schema – la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), recepisce quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2011, estendendo tuttavia la portata della decisione del giudice costituzionale anche ai casi di ricovero del neonato dopo un parto a termine, mentre la richiamata sentenza si riferiva esclusivamente ai casi di parto prematuro con ricovero del neonato.

Fa notare che gli articoli 5 e 6 intervengono sulla disciplina del congedo e di indennità di paternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 28 e 31 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

In particolare si prevede che il padre lavoratore dipendente possa usufruire del

congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, anche se la madre è una lavoratrice autonoma con diritto all'indennità di maternità (articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*bis*). Si prevede inoltre che nei medesimi casi al padre lavoratore autonomo sia riconosciuta, previa domanda all'INPS, che provvede d'ufficio agli accertamenti necessari all'erogazione, l'indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, anche qualora la madre sia lavoratrice dipendente (articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 1-*ter*).

Dal punto di vista sistematico, potrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale ultima disposizione, relativa a lavoratori autonomi, nell'ambito dell'articolo 66 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

All'articolo 6 si stabilisce inoltre che il congedo di maternità non retribuito riconosciuto alla lavoratrice per il periodo di permanenza all'estero richiesto in caso di adozione internazionale, possa essere utilizzato dal padre anche se la madre non è una lavoratrice. La normativa vigente riconosce, invece, questa possibilità al lavoratore solo nel caso in cui la madre sia una lavoratrice.

Per quanto riguarda la disciplina del congedo e dell'indennità di paternità le norme dello schema, pur ponendosi l'obiettivo di una maggiore condivisione, oltreché della flessibilizzazione dei compiti di cura all'interno della coppia (di qui il riferimento alle « cure parentali »), sono strutturate in modo tale che il congedo paterno sia in sostituzione di quello materno. In sostanza, confermandosi l'impostazione del decreto legislativo n. 151 del 2001, la cura rimane una questione essenzialmente « femminile ». Al riguardo, occorre considerare che l'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge n. 92 del 2012 ha previsto in via sperimentale, per

gli anni 2013-2015, l'obbligo per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, di astensione dal lavoro per un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Si potrebbe procedere a un « monitoraggio » relativo al biennio trascorso per verificare il numero di padri che hanno usufruito della misura e per valutare eventualmente un suo rifinanziamento per il 2016, anche prevedendo una ulteriore estensione dei giorni di copertura (dall'unico giorno attualmente previsto a due o tre giorni). Si tratterebbe di un segnale culturale davvero importante per far comprendere che se non si concepisce come « vicariale » il congedo continuerà a essere considerato di pertinenza materna.

Segnala che gli articoli da 7 a 10 intervengono sulla disciplina dei congedi parentali, modificando quanto disposto in materia dagli articoli da 32 a 34 e dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 151 del 2001. In particolare, il periodo entro il quale possono essere fruiti i congedi viene esteso dall'ottavo al dodicesimo anno di vita del bambino (articolo 7, comma 1, lettera *a*). Lo stesso termine si applica anche in caso di prolungamento del congedo parentale in presenza di figlio minore portatore di handicap (articolo 8) e di adozione e affidamento (articolo 10, comma 1, lettera *a*). In quest'ultimo caso i dodici anni decorrono dall'ingresso del minore in famiglia.

Viene esteso, anche nei casi di adozione e affidamento, dal terzo al sesto anno di vita del bambino (o al sesto anno dall'ingresso del minore in famiglia) il periodo entro il quale si può fruire dell'indennità pari al 30 per cento della retribuzione in caso di utilizzo del congedo parentale (articolo 9, comma 1, lettera *a*) e articolo 10, comma 1, lettera *b*). Resta, in ogni caso, fermo che l'indennità può essere fruita per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Contestual-

mente, si interviene sulla norma secondo cui la suddetta indennità può essere percepita per periodi ulteriori a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, specificando che tale indennità può essere riconosciuta non oltre l'ottavo anno di vita del bambino (articolo 9, comma 1, lettera *b*). Si inserisce, quindi, una norma di chiusura del sistema, ai sensi della quale, in caso di mancata regolamentazione della modalità di fruizione su base oraria da parte dei contratti collettivi anche aziendali, è riconosciuta a ciascun genitore la facoltà di scegliere tra la fruizione giornaliera o oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quattrasettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. È esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi previsti dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (articolo 7, comma 1, lettera *b*). Attualmente, infatti, non è prevista una disciplina per il caso di mancata disciplina della materia da parte della contrattazione collettiva e, nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si evidenzia come la modifica introdotta si è resa necessaria in quanto ad oggi solo pochi contratti collettivi hanno provveduto a disciplinare la fruizione del congedo parentale su base oraria, con ciò determinando un ostacolo al concreto esercizio del diritto riconosciuto ai lavoratori.

A suo avviso, sarebbe opportuno specificare se le disposizioni operanti in caso di mancanza della regolamentazione contrattuale si applicano anche al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali, in base a quanto disposto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 151 del 2001, la disciplina collettiva deve prevedere, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo, « al fine di tenere conto delle

peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali».

Viene, inoltre, ridotto il termine minimo di preavviso per la richiesta del congedo: dai 15 giorni attualmente previsti si passa a 5 per il congedo giornaliero e a 2 per quello su base oraria (articolo 7, comma 1, lettera c)).

Rileva che l'articolo 3 e gli articoli da 13 a 20 intervengono sulla disciplina dell'indennità di maternità, modificando quanto disposto in materia dagli articoli 24, 64, 66, 67, 70, 71 e 72 del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Per quanto riguarda, in primo luogo, le lavoratrici dipendenti, l'articolo 3 prevede che l'indennità di maternità venga corrisposta anche nel caso, attualmente escluso dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 151 del 2001, di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa, derivante da colpa grave della lavoratrice, che si verifichi durante i periodi di congedo di maternità. Come già anticipato la disposizione si limita a recepire quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 2001.

Le altre modifiche riguardano la disciplina vigente per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole, per le libere professioniste e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata presso l'INPS, non iscritte ad altre forme obbligatorie.

In particolare, si riconosce alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata un'indennità di maternità in caso di adozione e affidamento per i cinque mesi successivi all'ingresso effettivo del minore in famiglia, secondo condizioni e modalità stabilite dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 16, della legge n. 449 del 1997 (articolo 13, comma 1, capoverso Art. 64-*bis*). Si sancisce quindi il principio dell'automaticità dell'indennità di maternità e di paternità anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (articolo 13, comma 1, capoverso Art. 64-*ter*). Con riferimento a tale ultima previsione, la relazione illustrativa evidenzia che la delega faceva espresso riferimento alle sole

lavoratrici subordinate, ma in sede di attuazione si è ritenuto necessario estendere il principio dell'automaticità anche ai lavoratori padri, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della norma.

Dal punto di vista meramente formale, segnala che si dovrebbe fare riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici « iscritti » e non « iscritte ».

In analogia a quanto previsto dall'articolo 5 per il lavoro dipendente, con riferimento all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome, si è previsto che, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono, nonché di affidamento esclusivo del bambino al padre, al padre lavoratore autonomo o libero professionista sia riconosciuta, previa domanda all'INPS, corredata da certificazione attestante le condizioni previste, (articoli 16, comma 1, lettera a), e 19) l'indennità cui hanno diritto le lavoratrici autonome e le libere professioniste, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre o per la parte residua (articoli 15 e 18).

Viene, inoltre, esteso alle lavoratrici autonome e imprenditrici agricole e alle libere professioniste il diritto all'indennità di maternità anche nel caso di adozione e affidamento con le stesse regole e condizioni previste per le lavoratrici dipendenti e sulla base di idonea documentazione (articoli 16, comma 1, lettera b), e 20, comma 1, lettera a)). Specifiche modalità di presentazione della relativa domanda sono disposte per le libere professioniste (articolo 20, comma 1, lettera b)). Attualmente, la disciplina relativa all'indennità di maternità per le lavoratrici autonome in caso di adozione e affidamento è diversa rispetto a quella prevista per le altre lavoratrici: in caso di adozione o di affidamento, infatti, la lavoratrice autonoma ha diritto all'indennità di maternità per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni di età, mentre tale limitazione non opera nel caso di lavoratrice dipendente, alla quale il congedo di maternità in caso di adozione sia nazionale che internazionale, spetta per un periodo di cinque mesi a

prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi entro cinque mesi dall'affidamento.

Al riguardo, ricorda che tali disposizioni tengono conto anche degli orientamenti della giustizia costituzionale. Segnala, infatti, che la sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 2012, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata, che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l'indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. La sentenza n. 371 del 2003 ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevede che nel caso di adozione internazionale l'indennità di maternità spetta alla libera professionista nei tre mesi successivi all'ingresso del minore adottato o affidato, anche se abbia superato i sei anni di età. Segnala altresì che la sentenza n. 385 del 2005 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima, precisando che rimane comunque riservato al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un'adeguata tutela.

Per quanto riguarda gli articoli relativi all'indennità di maternità, osserva che l'architettura dei congedi sembra procedere nel senso della esclusiva tutela della maternità, senza che ci sia traccia di un'inversione di rotta. Occorre considerare, peraltro, che la storia del diritto del lavoro nel nostro Paese insegna che quanto più si tutela e irrigidisce la garanzia della maternità – con norme indubbiamente meritevoli di apprezzamento e di considera-

zione, come quelle contenute nel decreto – tanto più il mercato del lavoro fatica ad assorbire le giovani donne perché per le imprese il lavoro femminile continua a rappresentare un costo sociale e non un'opportunità di crescita e sviluppo. A conferma di questo discorso ricorda come il decreto legislativo n. 151 del 2001 ha continuato a coesistere con la pratica diffusa delle cosiddette « dimissioni in bianco », contrastata nella XV legislatura con l'adozione della legge n. 188 del 2007, in seguito abrogata dal Governo Berlusconi con l'articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Ricorda che nel 2012 la ministra del lavoro e delle politiche sociali del Governo Monti, Elsa Fornero, affrontò nuovamente la questione con le disposizioni contenute nell'articolo 4, commi da 16 a 23-bis, della legge n. 92 del 2012 che non hanno dato i risultati sperati. Potrebbe valutarsi quindi se già in questo decreto sia possibile dare attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera g), che – riprendendo quanto disposto dall'articolo 4, comma 18, della « legge Fornero » – richiede l'adozione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. Potrebbe quindi essere questa l'occasione per affrontare la questione e contrastare una pratica ancora troppo diffusa che, oltre a rappresentare una manifestazione di palese mancanza di equità sociale, costituisce anche un freno agli investimenti nel « capitale sociale » femminile, come del resto ci ricorda anche la già menzionata Raccomandazione del Comitato della CEDAW, che « esorta lo Stato parte ad adottare tutte le misure appropriate per abolire la pratica delle cosiddette “dimissioni in bianco” ».

Segnala che l'articolo 11 amplia la categoria di lavoratrici che non possono

essere obbligate a svolgere lavoro notturno, prevista dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, inserendo tra queste anche la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa.

A tale riguardo, fa presente che l'articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2003 stabilisce che sia punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro chi, nelle fattispecie richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 151 del 2001, adibisca lavoratrici al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione. Al riguardo, occorre valutare se sia possibile estendere la sanzione penale anche alla nuova fattispecie introdotta dalla disposizione in esame.

L'articolo 12, attraverso una modifica dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001 dispone che, in caso di dimissioni volontarie, l'obbligo di preavviso viene meno nel solo caso in cui le dimissioni sono presentate durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, ossia – come previsto dall'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 – dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti in caso di congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Resta invece l'obbligo di preavviso per i casi di cui al comma 4 dell'articolo 55, relativi alla risoluzione consensuale del rapporto o alla richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o nei primi tre anni, in caso di adozione internazionale.

Fa notare che l'articolo 21 opera una risistemazione testuale dell'articolo 85 del

decreto legislativo n. 151 del 2001, al fine di aggiornare l'elenco dei provvedimenti che permangono in vigore a seguito dell'adozione del testo unico, tenendo conto delle disposizioni abrogate successivamente all'entrata in vigore del testo unico medesimo.

Rileva che l'articolo 22 introduce benefici per i datori di lavoro privato che facciano ricorso al telelavoro per motivi connessi ad esigenze di cure parentali in forza di accordi collettivi: in questi casi i lavoratori ammessi al telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi e dai contratti per l'applicazione di particolari normative o istituti.

Osserva che l'articolo 23 dispone che le dipendenti, pubbliche e le dipendenti di datori di lavoro privati con la qualifica di imprenditore, nonché le collaboratrici a progetto inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, possono astenersi dal lavoro, per motivi legati al suddetto percorso, per un periodo massimo di tre mesi, fruibile anche su base oraria o giornaliera, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Con riferimento alla certificazione del percorso di protezione, la disposizione fa riferimento, oltre che ai servizi sociali del comune di residenza, espressamente richiamati nella delega, anche ai centri antiviolenza e alle case-rifugio. Il periodo di astensione è comunque computato ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR.

Sul punto, occorrerebbe acquisire un chiarimento con riferimento alla limitazione del beneficio, per le lavoratrici private, alle sole dipendenti di datori di lavoro qualificabili come imprenditori, anche in considerazione della circostanza che le stime della relazione tecnica appaiono riferiti all'intera platea delle lavoratrici dipendenti.

L'articolo 24 destina, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, alla promozione della conciliazione tra lavoro e vita privata, una quota pari al 10 per cento del Fondo per il finanziamento di sgravi

contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, secondo criteri e modalità fissati con apposito decreto interministeriale. Il decreto interministeriale è chiamato a definire anche ulteriori interventi in materia di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, anche attraverso l'elaborazione di linee guida, volte a favorire la stipula di contratti aziendali, a cui provvede un'apposita cabina di regia, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti delle amministrazioni competenti, con l'ulteriore compito di coordinare le attività di monitoraggio dei suddetti interventi.

Con riferimento allo strumento delle linee guida, ritiene che sia particolarmente opportuno individuare, anche nella norma in esame, meccanismi adeguati ad assicurare la coerenza, in modo da indirizzare in modo efficace le risorse che sono stanziare e destinarle a interventi in grado di raggiungere obiettivi concreti e monitorabili.

Da questo punto di vista occorre che le linee guida che verranno elaborate operino in modo complementare rispetto alle altre disposizioni del provvedimento, con particolare riferimento a quelle in materia di congedi parentali, favorendo le esigenze di conciliazione tra vita lavorativa e famiglia, attraverso una maggiore flessibilità dei tempi e delle modalità di lavoro, attraverso il ricorso a modelli ben noti in ambito scientifico quali lo *smart working* e le banche delle ore. In questo contesto, dovrebbero peraltro responsabilizzarsi maggiormente anche le parti sociali, prevedendo ad esempio la possibilità di utilizzare una programmazione negoziata con le aziende in merito ad esigenze legate alla flessibilità negli orari di lavoro, nell'organizzazione del lavoro.

Gli assi portanti su cui impostare le linee guida dovranno, in sintesi, ispirarsi a tre obiettivi fondamentali: accrescere i livelli di capacitazione (*empowerment*) delle persone tramite strumenti di funzionalizzazione e razionalizzazione dei tempi di lavoro (penso all'adozione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro

misto, nonché alla sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working*) all'interno di un percorso che punti sulla conciliazione famiglia-lavoro vista come una forma di investimento da parte delle aziende e come un criterio di scelta del lavoro da parte delle famiglie; far convergere i reciproci interessi tra le esigenze delle imprese e quelle delle lavoratrici e dei lavoratori, sviluppando relazioni reciprocamente sussidiarie e solidali in cui le misure di conciliazione sono volte non a una netta separazione e specializzazione funzionale tra famiglia e lavoro, ma ad una loro integrazione entro un welfare di tipo societario e plurale; valorizzare la contrattazione di « secondo livello » (tramite anche incentivi fiscali e altre agevolazioni) per favorire percorsi di costruzione di un welfare aziendale visto come investimento produttivo per l'azienda e come strumento per il lavoratore e la lavoratrice di miglioramento di sé, del proprio futuro professionale e della propria vita familiare, la quale non è vista in antitesi all'impegno lavorativo, ma come un diverso momento del proprio progetto di vita.

Ora se è vero che questo modello è stato finora adottato dalle imprese multinazionali più competitive sul piano internazionale, ossia quelle più globalizzate, la sfida, considerato il modello produttivo italiano caratterizzato da una cospicua presenza di piccole e medie imprese, è quella di delineare linee guida applicabili in ambiti più ristretti, mostrando come l'adozione di un modello di conciliazione ispirato alla capacitazione (cioè all'investimento economico in senso ampio e alla relazionalità sussidiaria fra impresa e famiglia) apporti vantaggi sia per l'azienda in termini, ad esempio, di diminuzione del turn over e abbattimento dei costi di formazione del personale, sia per la lavoratrice e il lavoratore, aumentandone il benessere percepito e favorendo meccanismi di fidelizzazione. Si tratta di temi sui quali da tempo c'è attenzione anche da parte del legislatore. Ricorda ad esempio la proposta di legge C. 2014, di cui è prima firmataria la collega Mosca, che reca di-

sposizioni finalizzate alla promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro. Segnala, inoltre, che l'articolo 10 della legge delega in materia di pubblica amministrazione, all'esame dell'Assemblea del Senato (S. 1577-A) prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, additano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale, fissando obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di *co-working* e *smart-working* che permettano entro tre anni almeno al 20 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Sul punto sarebbe importante assicurare un coordinamento tra le diverse iniziative al fine di individuare soluzioni analoghe per i lavoratori pubblici e per quelli privati.

Segnala che l'articolo 25 dispone che agli oneri derivanti dalle misure sperimentali per il 2015 contenute negli articoli da 2 a 23 del decreto in esame, valutati in 104 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo costituito nella legge di stabilità per il 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge delega di riforma del mercato del lavoro. Per l'eventuale estensione dei benefici ad anni successivi al 2015 si fa rinvio ai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che dovranno individuare una adeguata copertura finanziaria.

Fa notare che l'articolo 26, secondo quanto richiesto dall'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, reca una clausola di salvaguardia da attivare qualora, a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari delle misure previste dallo schema di decreto svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso l'utilizzo del sistema permanente di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, si verificano o stiano per verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente articolo 25. In tal caso, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla rideterminazione dei benefici ivi previsti, con particolare riferimento a quelli di cui agli articoli da 7 a 10.

Da ultimo, sembrerebbe opportuno precisare in modo espresso che il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 183 del 2014 e in linea con quanto stabilito al riguardo nei primi due decreti legislativi attuativi della delega di cui alla medesima legge.

Gessica ROSTELLATO (Misto-AL) si dichiara delusa dall'impianto complessivo del provvedimento in esame, dal quale si sarebbe aspettata ben altre misure, sottolineando come la logica sottesa alle disposizioni recate dal testo sia meramente « risarcitoria » nei confronti delle donne, a favore delle quali si dispone un ampliamento delle tutele, senza che siano prese, tuttavia, in considerazione misure strutturali a sostegno dell'occupazione femminile. Evidenzia, piuttosto, che le norme tese a favorire la conciliazione dei tempi tra vita e lavoro e ad estendere i periodi di congedo, paradossalmente, se non accompagnate da politiche di più ampio respiro, rischiano di ritorcersi contro le donne, disincentivandone l'occupazione, considerato che i datori di lavoro potrebbero

essere scoraggiati ad assumere donne a causa della valutazione dei possibili disagi recati da una lunga assenza della lavoratrice. Stigmatizza, quindi, la mancanza di una visione moderna che ponga l'uomo e la donna sullo stesso piano nell'ambito dei compiti di cura nella coppia, prevedendo una loro equa ripartizione, ad esempio attraverso una significativa estensione della durata del periodo di astensione obbligatoria del padre, oggi limitato ad un solo giorno, ai sensi di quanto dispone la legge n. 92 del 2012. Rileva, inoltre, l'assenza di una programmazione degli interventi, desumibile dal carattere transitorio e sperimentale delle misure, di cui è prevista la copertura finanziaria solo per il 2015. Pur valutando positivamente talune misure, come quelle riguardanti la possibilità di beneficiare del congedo su base oraria o tese a coprire ipotesi, che giudica comunque eccezionali, di morte o grave malattia della madre, esprime, quindi, un giudizio negativo sul provvedimento, soffermandosi, in particolare, sulle norme che riducono il termine di preavviso per la comunicazione al datore di

lavoro della volontà di fruire del congedo, misura che giudica suscettibile di determinare problemi all'organizzazione aziendale. Valutate come insufficienti anche le misure in materia di telelavoro, che, a suo avviso sarebbe da incentivare maggiormente, auspica che vi siano margini per una modifica sostanziale del testo, che, allo stato, valuta in termini fortemente critici.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 420 del 9 aprile 2015, a pagina 213, seconda colonna, venticiesima riga, e a pagina 226, sesta riga, sostituire il numero « 2977 » con il seguente: « 2796 ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano 142

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb. (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) .. 143

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 145

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 143

ALLEGATO 2 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 146

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*) 143

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 147

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2819*) 143

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 aprile 2015.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb.
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha svolto la propria relazione ed è iniziato il dibattito.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, illustra una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*) che tiene conto di quanto emerso nel dibattito svolto nella seduta precedente.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 9 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Mariano ha svolto la relazione e che

lunedì 13 aprile, alle ore 14 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Al riguardo, comunica che non sono stati presentati emendamenti.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice e nomina il deputato Mariano relatrice per riferire presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 9 aprile 2015.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, propone l'espressione di un nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice (*vedi allegato 3*).

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. – Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie.

C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12^a Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2819).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, in data 13 aprile 2015, la proposta di legge n. 2819, d'iniziativa dei deputati Calabrò ed altri, recante « Disposizioni per la prevenzione dei disturbi dello spettro autistico, la cura e l'assistenza delle persone che ne sono affette ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente è stato avviato il dibattito e che risultano ancora iscritti a parlare alcuni colleghi. Constata l'assenza della relatrice, on. Binetti, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato della proposte parlamentari di inchiesta Doc XXIII Duranti, n. 9 e abb., recanti « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni », come risultante dall'emendamento approvato in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la Commissione di inchiesta estenda gli obiettivi della sua indagine all'incidenza epidemiologica delle malattie correlate all'eventuale esposizione ad agenti patogeni – che si diffondono per via aerea, attraverso le falde acquifere o con gli alimenti – nella popolazione civile residente in prossimità di zone in cui si svolge l'attività dei poligoni di tiro o di siti di deposito di munizioni ubicati in Italia e conseguentemente di modificare il titolo della proposta di inchiesta.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977
Governo.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge europea
2014 (C. 2977 Governo),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2),

esprime

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .	148
Sui lavori della Commissione	148

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO indi del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda che nella seduta del 9 aprile il relatore, onorevole Taricco, ha svolto la relazione introduttiva.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, comunica di aver già ricevuto alcune richieste da parte dei gruppi. Invita il presidente a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti al massimo per le ore 12 della giornata di domani, vista la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Massimo FIORIO, *presidente*, propone di fissare il termine per le ore 9 della giornata di domani.

La Commissione concorda.

Massimo FIORIO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Sui lavori della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, il Documento di economia e

finanza e che, se non vi sono obiezioni, l'esame inizierà già a partire dalla seduta di domani. Ricorda infatti che il calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione del Documento in Assemblea abbia luogo nella giornata di giovedì 23 aprile, che le Commissioni di settore concludano l'esame in sede consultiva entro martedì 21 aprile e che la V Commis-

sione concluda l'esame in sede referente entro mercoledì 22 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire, dà atto della presenza in seduta dell'onorevole Oliverio, che non ha potuto registrare la sua presenza.

La seduta termina alle 14.15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	150
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	150

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013. COM(2015)10 final (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo SEL</i>)	162

SEDE REFERENTE

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Antonio MAROTTA mentre ha cessato di farne parte la deputata Jole SANTELLI.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – in sede referente – avvia l'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977).

Rammenta che la legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com'è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea. La legge europea, in particolare, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU

Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Ad oggi sono state emanate due leggi europee, entrambe riferite all'anno 2013; si tratta della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) e della legge europea 2013-bis (legge 30 ottobre 2014, n. 161).

Il disegno di legge europea 2014 è stato presentato il 19 marzo 2015 alla Camera dei deputati. Il disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2014 – invece – è stato presentato il 5 febbraio scorso al Senato, ove si trova in stato di relazione (S. 1758).

Prima di procedere alla illustrazione del contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che il disegno di legge europea per l'anno 2014 mira a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (EU Pilot). Con riguardo allo stato del contenzioso europeo, ricorda che complessivamente, alla data di presentazione del disegno di legge in esame, sono 91 le procedure d'infrazione pendenti a carico dell'Italia, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione europea e 16 per mancato recepimento di direttive.

Il disegno di legge consta di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie.

L'articolo 1 in materia di libera circolazione delle merci prevede norme relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Più precisamente, sono abrogati i decreti ministeriali che hanno disciplinato la commercializzazione degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, in quanto ormai obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale, nonché oggetto di procedure di contenzioso in sede europea. Sul punto è aperto un caso EU Pilot (6868/14/ENTR) con cui si richiedono chiarimenti all'Italia in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea del decreto ministeriale 26 marzo 1992 poiché porrebbe ostacoli alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.

Il Capo II (articoli da 2 a 7) contiene disposizioni in materia di libera circola-

zione delle persone, dei servizi e dei capitali. L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) con riferimento agli impianti ed esercizi di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Viene semplificato il regime autorizzatorio per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi; inoltre, si limita ai soli apparati strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare la necessità di essere elencati nella licenza di esercizio, nonché di ottenere un'autorizzazione generale, subordinata a requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per poter affidare ad imprese l'impianto e l'esercizio, anche contabile, degli apparati.

Con riguardo ai servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza (AM), l'articolo 3 consente l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radio analogiche in onde medie anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni dei criteri e delle modalità di assegnazione. A tal fine viene introdotto un nuovo articolo 24-bis al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) per superare i rilievi avanzati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 3473/12/INSO.

L'articolo 4 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche (procedura n. 2013/4020). La disposizione modifica l'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) introducendo l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico e per l'AGCOM di presentare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti e dei diritti amministrativi riscossi. Provvede inoltre a distinguere la disciplina normativa dei contributi annuali richiesti dall'AGCOM ai soggetti operanti nei mercati regolamentati dalla stessa, da quella dei contributi richiesti dal MISE per l'autorizzazione generale alle imprese per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di

comunicazioni e per l'offerta del servizio telefonico, rimodulando altresì l'ammontare di questi ultimi diritti amministrativi.

L'articolo 5 interviene sull'esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario dei *trailers* cinematografici di origine europea, subordinando tale esclusione – prevista dalla disciplina vigente sui servizi di media audiovisivi – alla duplice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria. In tal senso è integrato l'articolo 38, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), che disciplina i limiti di affollamento. La disposizione è volta a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 1890/11/INSO per garantire il corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/UE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.

L'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario, di indicare o eleggere un domicilio in Italia. Si prevede, pertanto, la facoltà per il richiedente di eleggere domicilio in uno qualunque dei Paesi dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, affinché ivi possa ricevere le comunicazioni e notificazioni dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Inoltre, per le imprese e i professionisti è previsto l'obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Secondo la Commissione europea, che ha aperto una procedura di infrazione a carico dell'Italia (procedura n. 2014/4139) la disposizione in oggetto, imponendo ai richiedenti di brevetto (o, se vi sono, ai mandatar) di eleggere un domicilio in Italia per ricevere le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice, costituisce una restrizione della libertà fondamentale di libera prestazione dei

servizi, garantita dall'articolo 56 del TFUE e dall'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE.

L'articolo 7 mira a chiudere due procedure di infrazione (n. 2012/2050 e n. 2011/4003) riguardanti l'affidamento di servizi pubblici locali. La disposizione interviene in particolare sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (articolo 34, comma 22 del decreto-legge n. 179 del 2012), precisando che gli affidamenti in essere alla data del 1° ottobre 2003 cessano alla loro naturale scadenza o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data (mentre la norma vigente non richiede che la quotazione sia avvenuta a tale data). Invece, gli affidamenti assentiti alla data del 1° ottobre che riguardano società poste sotto il controllo di una società quotata a partecipazione pubblica dopo la data del 1° ottobre 2003 cessano improrogabilmente il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto se anteriore.

Il disegno di legge interviene altresì in materia di giustizia e sicurezza con modifiche alla disciplina dell'immigrazione e dei rimpatri. In particolare, l'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, viene espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno e non verso il Paese terzo di origine dell'interessato è possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi

prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE (cosiddetta direttiva rimpatri). A causa del non corretto recepimento della direttiva la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235.

In materia di trasporti, il Capo IV (articoli 9 e 10) introduce due disposizioni riguardanti la disciplina della patente di guida e l'accesso alla infrastruttura ferroviaria. L'articolo 9 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori, nonché elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione (n. 2014/2116) e un caso di pre-contenzioso (EU Pilot 7070/14/MOVE). In particolare, la disposizione modifica alcuni requisiti relativi al campo visivo minimo verso l'alto, nonché, per gli esaminatori il requisito di essere titolari di patente di categoria B per il rilascio delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B. La disposizione elimina inoltre il divieto per i sedicenni che conducono veicoli appartenenti alle categorie AM, A1 e B1 e per i conducenti di ciclomotori di trasportare un passeggero.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del cosiddetto « primo pacchetto ferroviario », per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Anche l'eventuale adeguamento dell'ammontare del canone dovrà essere definito sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, anziché sulla base dei principi stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ricordo che su tali profili è aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per

non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013 (causa C-369/11).

Il Capo V (articoli da 11 a 13) tratta di fiscalità, dogane e aiuti di stato. L'articolo 11 modifica la disciplina nazionale dell'IVA all'importazione su merci di valore modesto, per definire la procedura di infrazione n. 2012/2088, attualmente allo stadio di parere motivato. La Commissione europea rileva che la disciplina IVA, e in particolare l'articolo 9, comma 1, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, nella sua attuale formulazione stabilisce, tra l'altro, che i costi accessori di trasporto relativi alle importazioni di beni, anche di valore modesto, sono non imponibili solo se sono stati assoggettati a IVA all'atto dell'importazione. Secondo la Commissione tale disposizione potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/UE, così come interpretata dal Comitato IVA, che in un suo orientamento, pur non vincolante, ha chiarito che detta norma, quando stabilisce che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni e il cui valore è compreso nella base imponibile della medesima, non specifica che i beni importati devono effettivamente essere tassati.

L'articolo 12 prevede la realizzazione di un Registro nazionale degli aiuti, destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti « de minimis » concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG). L'obiettivo della norma è dare piena esecuzione alle disposizioni europee e nazionali in materia di monitoraggio, pubblicità e trasparenza degli aiuti di Stato, in modo da garantire l'effettività del controllo pubblico sul rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni.

In attuazione della decisione n. 2012/21/UE, l'articolo 13 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi

di monitoraggio e informazione alla Commissione europea in materia di Servizi di interesse economico generale (intendendosi come tali le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale), ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. A tal fine, è novellata la legge n. 234 del 2012, nella quale si inserisce il nuovo articolo 45-bis, nell'ambito del Capo VIII, relativo agli aiuti di Stato.

Il Capo VI (articoli 14 e 15) interviene in materia di lavoro e di politica sociale. L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/UEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili. Con riferimento all'attuazione della direttiva 89/391/UEE e della direttiva 92/57/UEE, la Commissione europea, ha avviato una procedura pre-contenziosa (EU Pilot 6155/14/EMPL), al fine di verificare se le deroghe in esame siano, di fatto, estese anche ai casi di cantieri temporanei o mobili, come sembrerebbe sulla base dell'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'articolo 15, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/13/UE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi. Su questa materia, la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (n. 2014/515) per il mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva 2009/13/UE, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/UE.

In materia di salute pubblica e sicurezza alimentare, l'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE di modifica della direttiva 64/432/UEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con il decreto legislativo n. 196 del 1999. La modifica introdotta dalla direttiva 2014/64/UE, il cui termine di recepimento è previsto per il 18 gennaio 2016, è circoscritta al sistema di identificazione degli animali della specie bovina per i quali è previsto, con l'introduzione degli identificatori elettronici, l'ampliamento dell'ambito dei mezzi di identificazione attualmente previsti. In particolare, la modifica interviene sulla tipologia delle informazioni minime da inserire nella banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e precisamente nell'Anagrafe bovina.

Il Capo VIII (articoli da 17 a 19) interviene in materia ambientale. L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, contenuta nella legge n. 157 del 1992 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, prevedendo che l'attività di cattura per l'innellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta solo con mezzi o metodi di cattura che non sono vietati dall'allegato IV della direttiva 2009/147/UE (conservazione degli uccelli selvatici – direttiva Uccelli), e vietando, quindi, l'utilizzo delle reti, attualmente permesso alle sole condizioni riguardanti la caccia in deroga. Segnala che la Commissione europea ha emesso nei confronti dell'Italia un parere motivato (procedura n. 2014/2006) per la non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE in particolare in quanto è stata autorizzata la cattura, mediante l'utilizzo di reti, per la cessione ai fini del richiamo di determinate specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis*) nelle regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna a partire dal 1994, in Toscana a partire

dal 1996, nelle Marche dal 1998 e nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 2000.

L'articolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che il divieto di commercializzazione riguardi gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/UE (direttiva Uccelli) e non solo di quelle presenti in Italia, anche se importate dall'estero. La norma è volta a chiudere definitivamente il caso EU Pilot 5391/13/ENVI, nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato all'Italia la non conformità alla direttiva 2009/147/UE della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui consente, non vietandolo espressamente, il commercio di esemplari di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma, comunque, oggetto di tutela da parte della stessa direttiva. La norma risulta necessaria per correggere un errore materiale che rende incoerente ed inapplicabile le modifiche introdotte alla legge n. 157 del 1992 da parte del decreto-legge n. 91 del 2014, non permettendo la chiusura formale del contenzioso.

L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (articoli 217-226 del codice ambientale – decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di superare i rilievi della Commissione europea (procedura n. 2014/2123) relativi al non corretto recepimento della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/UE). In particolare, si amplia l'ambito di applicazione della disciplina, per far sì che nel novero dei soggetti coinvolti ricadano tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Si stabilisce che la disciplina relativa alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea. Si introduce inoltre una disposizione finalizzata a garantire l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla disciplina dettata dal codice ambientale e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto

dalla direttiva 94/62/CE. Vengono poi modificate le definizioni di « riciclaggio organico » e di « accordo volontario » per renderle perfettamente aderenti alla corrispondenti definizioni contemplate dalla direttiva europea. Al fine di pervenire ad un recepimento più puntuale della direttiva in materia di requisiti essenziali per gli imballaggi, si modifica il comma 3 dell'articolo 226 del codice ambientale. Infine, viene corretto un errore materiale relativo agli obiettivi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio (da conseguire entro la fine del 2008), previsti nell'Allegato E alla Parte quarta del codice ambientale.

L'articolo 20 reca disposizioni in materia di protezione civile, in attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul meccanismo unionale di protezione civile. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia all'organizzazione della capacità europea di risposta emergenziale (EERC), il disegno di legge autorizza l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati del Servizio nazionale di protezione civile. Inoltre, si autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ad attivare e coordinare le predette risorse a seguito della richiesta di assistenza da parte del Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC). Infine, si consente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di avviare iniziative finalizzate ad attivare le misure rientranti nella capacità europea di risposta emergenziale anche stipulando apposite convenzioni ed accordi con amministrazioni ed organizzazioni.

All'articolo 21, infine, il disegno di legge europea reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa.

COM(2014)903 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013.

COM(2015)10 final.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, tenuto conto dei rilievi formulati dai colleghi nella seduta dello scorso 9 aprile, ha predisposto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), che illustra.

Florian KRONBICHLER (SEL) formula, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere che si esprime in senso contrario (*vedi allegato 2*), in analogia con il parere formulato dal gruppo di SEL in Commissione Bilancio.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di parere formulata dal gruppo di SEL sarà posta in votazione solo ove respinta quella del relatore.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), pur apprezzando la correttezza del parere formulato dal presidente, che si fa carico delle criticità emerse nel corso dell'esame degli atti, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Esprime, in particolare, perplessità sull'efficacia delle misure prospettate, e sull'effetto moltiplicatore che le risorse previste dovrebbero determinare.

Vanessa CAMANI (PD) sulla base della medesima motivazione richiamata dal collega Occhiuto, esprime apprezzamento per la nuova proposta di parere formulata dal relatore, che sottolinea con chiarezza i profili critici delle misure prospettate. Ritiene infatti che quello in esame sia solamente uno dei diversi strumenti messi in atto dall'Unione europea con finalità di rilancio degli investimenti che, sebbene da solo non sufficiente, deve essere sostenuto.

Per tale motivo, e nell'auspicio che il Piano possa ottenere i risultati auspicati, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD.

Filippo GALLINELLA (M5S) osserva come alcuni dei rilievi formulati dal M5S siano stati recepiti nella nuova proposta di parere, ma non sembra sia stata invece accolta la critica riguardante l'eccessiva discrezionalità nella selezione dei progetti da parte della *task force* per gli investimenti. È certamente opportuno rilanciare gli investimenti, ma occorre comprendere quali.

Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Cosimo PETRAROLI (M5S) rileva come il problema di una eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei progetti da finanziare si manifesti già. Richiama in proposito il pacchetto sull'Unione per l'energia, del quale la XIV Commissione ha avviato l'esame recentemente, nel quale si prevede un finanziamento con fondi FEIS di strutture per l'approvvigionamento di idrocarburi, a dimostrazione del fatto che queste risorse potranno essere destinate a

progetti contrari alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, prende atto della dichiarazione di voto del M5S; evidenzia tuttavia come la nuova proposta di parere formulata abbia recepito i rilievi formulati, sia con riguardo al sistema di *governance* del FEIS che con riferimento all'impatto ambientale dei progetti. Inoltre, tutte le osservazioni sono

state espresse in forma di condizione, proprio al fine di dare maggiore incisività alla posizione della XIV Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate congiuntamente la « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final) » e la « Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final) »;

considerati l'orientamento generale sulla richiamata proposta di regolamento, adottata dal Consiglio il 10 marzo 2015, e il progetto di Relazione, predisposto dalle Commissioni per i bilanci e i problemi economici e monetari del Parlamento europeo il 10 marzo 2015;

tenuto conto degli importanti elementi di conoscenza e valutazione emersi nel corso dell'audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei, Sandro Gozi, e delle audizioni svolte presso la Commissione Bilancio nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui documenti in esame;

preso atto della Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015) 12 final);

premesso che:

la presentazione del Piano europeo per gli investimenti è apprezzabile, costi-

tuendo esso il primo intervento, sia pur tardivo, posto in essere dall'Unione europea, dopo lo scoppio della crisi economica, per stimolare la domanda aggregata. Il Piano contribuisce pertanto all'inversione di tendenza nell'approccio seguito dall'Unione in materia di politica economica, determinata in misura significativa dall'azione condotta dal Governo italiano, soprattutto nel corso del semestre di Presidenza del Consiglio dell'UE;

le basi giuridiche della proposta di regolamento in esame – costituite dagli articoli 172, in materia di reti transeuropee, 173, relativo alla politica industriale, 175, paragrafo 3, concernente le misure diverse dai fondi strutturali volte a garantire la coesione, economica e sociale, e 182, paragrafo 1, in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – risultano appropriate;

la proposta di regolamento non appare pienamente coerente con il principio di sussidiarietà. Le dimensioni e gli effetti del calo degli investimenti nell'Unione europea avrebbero richiesto e richiederebbero anche un intervento di stimolo più immediato, incisivo e significativo dell'Unione europea, sia sul piano finanziario che su quello degli strumenti impiegati;

dall'inizio della crisi economica e finanziaria, si è registrato infatti un calo pari al 15 per cento circa rispetto al 2007

per l'UE nel suo complesso, ma concentrato soprattutto in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento). Questa forte riduzione degli investimenti ha rallentato la ripresa economica dell'Unione, rispetto ad altri partner globali, incidendo negativamente sul perseguimento di obiettivi e politiche previste dai Trattati, quali la creazione di posti di lavoro, la crescita equilibrata, un'economia sociale di mercato altamente competitiva, la coesione economica e sociale. Secondo diversi studi il rilancio durevole ed equilibrato dell'economia europea richiederebbe investimenti stimati tra i 200 i 500 miliardi di euro annui per dieci anni;

a fronte di tali dati, la necessità dell'intervento dell'Unione è resa evidente dalla insufficienza dell'azione degli Stati membri per rilanciare gli investimenti, determinata dai vincoli di finanza pubblica imposti dalla normativa europea e dal valore aggiunto che il sostegno del bilancio europeo e della BEI offrirebbero, soprattutto ai fini della partecipazione del mercato ai progetti;

le previsioni della proposta di regolamento in esame in merito al FEIS non sembrano tuttavia pienamente adeguate rispetto al fabbisogno di investimenti e agli obiettivi indicati nella proposta stessa e dalla Comunicazione relativa al Piano per gli investimenti. In particolare, sia l'entità limitata della garanzia offerta dal bilancio dell'UE, sia la garanzia sulla effettiva addizionalità degli investimenti promossi potrebbero pregiudicare gli effetti del Piano stimati dalla Commissione europea;

in particolare, secondo le stime della Commissione, il FEIS produrrebbe, in ragione della sua capacità di rischio iniziale, un effetto leva di 1 a 15, mobilitando investimenti per almeno 315 miliardi di euro. Tale stima, pur fondata sui risultati di precedenti operazioni, potrebbe non risultare del tutto realistica, considerato che la garanzia del Fondo dovrebbe essere destinata soprattutto a progetti ad

elevato grado di rischio e che possono pertanto risultare poco attraenti per gli investitori privati;

l'effetto leva potrebbe risultare in ogni caso potenziato significativamente qualora la Banca centrale europea acquistasse, nell'ambito del programma denominato *quantitative easing*, titoli emessi dalla Banca europea degli investimenti per finanziare i progetti sostenuti dal FEIS;

l'impatto economico del Piano in esame dipende essenzialmente dal rispetto del requisito dell'addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS, mediante la loro destinazione al finanziamento di progetti ad alto rischio, che non sono altrimenti finanziabili dai fondi UE esistenti, dalla BEI, dai bilanci nazionali e dal mercato a condizioni ragionevoli. Tuttavia nella proposta originaria la *governance* del FEIS, le politiche di rischio e i criteri di selezione dei progetti non risultano espressamente verso investimenti con elevato grado di rischio;

la proposta originaria di regolamento, inoltre, richiama solo nel preambolo ma non nell'articolato l'esigenza di tenere adeguatamente conto del relativo valore sociale oltre che della redditività degli investimenti;

la necessità di attirare investimenti privati – imprescindibile per il successo del Piano – non vale di per sé ad escludere una valutazione politica sui progetti che meritano più di altri la prestazione della garanzia pubblica, a carico del bilancio europeo e della BEI;

l'orientamento generale definito dal Consiglio ECOFIN del 10 marzo e il progetto di relazione delle Commissioni per i bilanci e gli affari economici e monetari del Parlamento europeo prospettano opportunamente l'introduzione di criteri più puntuali di selezione dei progetti, tra cui l'esigenza di assicurare il valore aggiunto del sostegno del FEIS;

l'orientamento generale del Consiglio prevede, inoltre, che, nel definire la politica di investimenti e la politica di

rischio per il sostegno del FEIS, il comitato direttivo del FEIS « tiene conto dell'esigenza di evitare un'eccessiva esposizione nell'ambito di un dato settore o area geografica ». Appare opportuno precisare che tale previsione, in coerenza con il criterio del valore aggiunto, non impedisce la destinazione prioritaria degli investimenti ad aree particolarmente colpite dal calo degli investimenti e da un maggiore ritardo infrastrutturale;

la *governance* del Fondo, articolata su due livelli, potrebbe determinare una eccessiva complessità delle decisioni relative alla selezione dei progetti;

il considerando 22 della proposta di regolamento in esame ribadisce che gli investimenti sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Preannuncia pertanto che la Commissione adotterà apposite linee guida volte a definire i principi che i progetti dovrebbero rispettare per essere ammessi al sostegno del FEIS e a stabilire una procedura semplificata e accelerata di valutazione degli eventuali contributi nazionali complementari, al fine in particolare di verificare la proporzionalità del sostegno pubblico. Ove tali linee guida imponessero di verificare per ogni singolo progetto se i finanziamenti siano in linea con quelli che possono essere offerti dal mercato, si profilerebbe il rischio di ritardi nell'effettiva realizzazione dei progetti. Tale impostazione inoltre non sarebbe coerente con le finalità di stimolo della domanda aggregata sottese al Piano europeo per gli investimenti;

le risorse conferite dal bilancio dell'UE al FEIS dovrebbero, in base alla proposta di regolamento, derivare in gran parte da una riallocazione di stanziamenti già attribuiti al Programma Orizzonte 2020 e al Meccanismo per collegare l'Europa. Appare necessario valutare se tale riallocazione sia in grado di generare un rendimento differenziale, in termini economici e sociali, superiore a quello che sarebbe stato prodotto dall'assegnazione originaria ai programmi sopra indicati;

forte rilievo presenta la costituzione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti che dovrebbe fornire assistenza tecnica nell'individuazione, preparazione e sviluppo dei progetti di investimento;

è apprezzabile, nella stessa logica, la costituzione di una Unità tecnica centrale per le infrastrutture, costituita dalla Cassa depositi e prestiti e dalla BEI, con il compito di assistere le amministrazioni centrali e locali nella identificazione, predisposizione e sviluppo dei progetti di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno del FEIS;

condivisibile è il forte accento posto dalla Comunicazione in esame sull'esigenza di un utilizzo efficace dei 450 miliardi di euro (630 miliardi di euro se si includono i cofinanziamenti nazionali) disponibili per gli investimenti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla V Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché il regolamento istitutivo del FEIS sia approvato tempestivamente, in modo da consentire l'operatività del Fondo entro il secondo semestre 2015;

2) sia garantita – anche al fine di rendere la proposta più coerente con il principio di sussidiarietà – l'effettiva addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS, inserendo nella proposta di regolamento criteri appropriati in relazione alla *governance* e alle politiche di rischio del Fondo nonché alla selezione dei progetti. In particolare, tali criteri dovrebbero, come

prospettato dall'articolo 1-ter, lettera g) e dall'articolo 2-bis dell'orientamento generale del Consiglio nonché dal comma 2-bis dell'articolo 5 del progetto di relazione del Parlamento europeo, prevedere che:

la valutazione della sostenibilità dei progetti da un punto di vista economico, tenga conto anche del loro impatto complessivo sull'economia e della loro capacità di innescare investimenti successivi, nonché del relativo valore sociale e del ridotto impatto ambientale;

i progetti abbiano un profilo di rischio più elevato rispetto a quelli sostenuti nel quadro dell'attività ordinaria della BEI, secondo le sue normali politiche di investimento, e non beneficino del sostegno dei fondi strutturali o di altri programmi finanziati dal bilancio dell'UE;

3) con riferimento al sistema di *governance* del FEIS:

si valuti, al fine di garantire la riduzione dei tempi necessari per la concessione della garanzia del Fondo ai progetti di investimenti e assicurarne in tal modo l'effettivo contributo al rilancio della domanda aggregata, una semplificazione del modello duale prospettato nella proposta di regolamento, in particolare prevedendo esclusivamente la costituzione di un comitato per gli investimenti e non anche di un comitato direttivo;

si stabilisca che i membri del comitato direttivo siano nominati dal Parlamento europeo sulla base di una rosa di candidati presentata dalla Commissione e dalla BEI;

sia inoltre precisato che i membri del comitato per gli investimenti sono indipendenti e non ricevono istruzioni dalla BEI, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da ogni altro organismo pubblico o privato;

4) è necessario stabilire criteri puntuali e una procedura semplificata e abbreviata per la valutazione della conformità con la normativa in materia di aiuti di stato dei finanziamenti erogati dalle

banche di promozione nazionale o da altri soggetti pubblici a sostegno di progetti che beneficino della garanzia del FEIS;

5) sia valutato il ricorso, ai fini del contributo del bilancio dell'UE al Fondo, a coperture alternative rispetto alla riallocazione di stanziamenti di programmi e fondi esistenti, anche utilizzando maggiormente il margine disponibile tra i massimali delle risorse proprie e del quadro finanziario, purché non siano generate incertezze sulla effettiva dotazione finanziaria del FEIS;

6) al fine di accrescere la capacità di sostegno dell'UE agli investimenti, appare opportuno prevedere che, nell'ambito del riesame del FEIS che andrà operato entro il 2018, sia valutata la costituzione di un fondo europeo per investimenti in infrastrutture, con risorse conferite direttamente *pro quota* dagli Stati membri, sul modello del Meccanismo europeo di stabilità;

7) il Governo assicuri la costante informazione e consultazione delle Camere in merito a tutte le fasi del processo di identificazione, strutturazione e selezione dei progetti di interesse per l'Italia per i quali sarà richiesta la garanzia del FEIS. In particolare, sarebbe utile ed auspicabile che il Governo acquisisca preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari sui progetti per i quali intende sottoporre alla Commissione europea e alla BEI la richiesta di sostegno del FEIS;

8) sia assicurata a livello nazionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano per gli investimenti, un utilizzo efficace della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020, in senso complementare agli interventi sostenuti dal FEIS. Il Governo dovrebbe valutare allo scopo, dandone conto nel prossimo Documento di economia e finanza, l'impatto prodotto dal trattamento favorevole delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di interventi sostenuti dai fondi strutturali, quale previsto nella richiamata comunicazione sull'applicazione del Patto di stabilità.

ALLEGATO 2

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014)903 final) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015)10 final).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
FORMULATA DAL GRUPPO SEL**

La XIV Commissione,

esaminate la Comunicazione (COM(2014) 903 final) della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea per gli Investimenti, attinente « Un piano di investimenti per l'Europa » e la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2015) 10 final) relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1291/2013 e n. 1316/2013;

preso atto della Comunicazione della Commissione europea del 13 gennaio 2015 « Utilizzare al meglio la flessibilità offerta nell'ambito delle norme vigenti del patto di stabilità e crescita » (COM(2015) 12 final);

premesso che:

la disoccupazione crescente rappresenta solo uno dei risultati negativi delle politiche dell'austerità perseguite con ottusità dagli organismi europei come più volte denunciato da molti eminenti economisti, dal Fondo Monetario Internazionale, con la Risoluzione 6-00092 presentata in vista del precedente Consiglio europeo del 23-24 ottobre scorso e con la Relazione di minoranza alla Legge di Stabilità 2015 (AC 2689-bis-A – Relatore Melilla);

l'Eurozona, e in particolare i Paesi mediterranei, si trovano in una situazione economica pesantissima: stagnano o calano i consumi e diminuiscono gli investimenti privati e pubblici. La Banca Centrale Europea, BCE, cerca di dare ossigeno monetario al sistema ma le banche dei diversi Paesi trattengono la liquidità e non offrono sufficiente credito all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese. In pratica: non si investe, non si produce, non si consuma;

crescono massicciamente la disoccupazione e la precarietà del lavoro. Aumentano le divaricazioni territoriali e sociali. Sembra che l'Europa abbia dimenticato i suoi obiettivi originari di piena occupazione, sviluppo sostenibile e benessere per tutti i cittadini: la priorità dichiarata dagli organi della Unione Europea è piuttosto mirata esclusivamente ad aumentare la competitività con politiche di austerità e le cd. « riforme strutturali »;

la crisi mette a rischio la sopravvivenza stessa di qualsiasi disegno di integrazione. L'economia europea è malata e rischia di « infettare » l'economia mondiale. In questo quadro di incertezza e di grave sofferenza sono possibili diversi scenari: la continuazione di una fase prolungata di stagnazione, o peggio di recessione e depressione; la ristrutturazione dei debiti dei Paesi dell'Europa mediterranea; la rottura caotica dell'eurozona con l'uscita forzata di uno o più paesi dall'euro e il

crollo rovinoso del sistema europeo e dell'euro;

allo stato attuale, senza cospicui investimenti pubblici, a poco potranno le nuove iniezioni di liquidità che la BCE ha in programma di realizzare per sovvertire un quadro così compromesso;

considerato che:

la Commissione europea il 16 novembre 2014 ha presentato una Comunicazione con cui si intende creare un Piano diretto a favorire la mobilitazione nell'Unione Europea di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nel triennio 2015-2017. Il Piano conosciuto come « Piano Juncker » reca una serie di ulteriori misure intese ad assicurare l'effettiva destinazione all'economia reale e a migliorare il contesto regolamentare nell'Unione al fine di stimolare ulteriori investimenti, specificatamente, del settore privato. Inoltre, ha l'ambizione di creare 1, 3 milioni di posti di lavoro nel triennio considerato;

detto Piano verrà posto in essere attraverso la creazione del Fondo europeo per gli Investimenti strategici (FEIS);

il Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre 2014 ha chiesto ai legislatori dell'Unione di approvare la proposta di Regolamento relativa al Fondo entro giugno 2015 di modo tale che gli investimenti si possano attivare fin dalla metà del 2015;

la Commissione trae spunto per la presentazione del Piano dalla necessità di rilanciare il settore degli investimenti nell'Unione Europea che ha registrato un calo pari al 15 per cento circa rispetto al picco del 2007. Questo calo è particolarmente significativo in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento);

il Piano si articola in tre pilastri: il primo mobilitare almeno 315 miliardi di euro aggiuntivi di investimenti nei prossimi tre anni, il secondo garantire che questi investimenti soddisfino i bisogni dell'economia reale, terzo ed ultimo pila-

stro porre in essere misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione degli investimenti con azioni di forte sburocratizzazione dei sistemi di accesso al Piano di investimenti, affinché l'Europa possa essere più attraente da un punto di vista degli investimenti e, di conseguenza, produrre l'effetto moltiplicatore del Piano;

il primo pilastro si configura come fondo fiduciario dedicato in seno alla BEI, il FEIS verrebbe istituito quale meccanismo di garanzia distinto e in regime di separazione contabile e, quindi, fuori dal patrimonio della BEI, la quale non sarebbe responsabile patrimonialmente degli obblighi del Fondo stesso;

è opportuno evidenziare che la proposta di Regolamento non provvede direttamente all'istituzione del Fondo, bensì rinvia l'istituzione ad un accordo fra la Commissione Europea e la BEI: ne consegue che la mera approvazione del Regolamento non renderebbe di per sé immediatamente operativo il Fondo stesso, anche a fronte del fatto che bisognerà modificare una parte della normativa europea che disciplina gli aiuti di Stato, nonché i Trattati europei nella parte in cui bisognerà apportare le dovute modifiche normative per non rendere il Piano al di fuori della cornice giuridica europea;

il Fondo oltre ad avere una distinta contabilità e autonomia patrimoniale dalla BEI non gode di alcuna personalità giuridica infatti è la BEI e non il Fondo ad impegnare la garanzia della UE;

la dotazione finanziaria a garanzia del Fondo sarebbe di 21 miliardi di cui 16 miliardi fra le risorse già previste dal bilancio europeo, nell'ambito dei programmi europei quali « Meccanismo per collegare l'Europa » (*Connecting Europe Facility*) nella misura di 3,3 miliardi, di « Orizzonte 2020 » nella misura di 2,7 miliardi e dalla riserva di bilancio nella misura di 2 miliardi, derivante dall'utilizzo del margine disponibile tra il massimale delle risorse proprie e quello delle spese;

per ciò che riguarda la mobilitazione e la destinazione del margine disponibile (margine di flessibilità del bilancio dell'Unione) la Comunicazione ha evidenziato gli attriti nel difficile negoziato che c'è stato fra il Consiglio e il Parlamento europeo sul progetto di bilancio per il 2015 e sui bilanci rettificativi per il 2014. La Commissione e il Parlamento europeo chiedono l'utilizzo almeno in parte di tale margine per destinare risorse a fronte delle fatture non pagate dall'Unione europea che hanno raggiunto un importo pari a circa 23,4 miliardi di euro alla fine del 2013 per la sola Politica di Coesione. Per altro verso, alcuni Stati membri hanno manifestato in seno al Consiglio forti resistenze all'utilizzo del margine in considerazione dell'aumento pro quota dei rispettivi contributi del bilancio dell'Unione;

in realtà con l'istituzione del FEIS si va a de-finanziare il programma « *Connecting Europe Facility* » che è un piano di investimenti pari a 50 miliardi di euro destinato a migliorare le reti europee di trasporto, energia e digitali. Si aggiunge, a quanto già detto, che si andranno a sottrarre dal programma « *Orizzonte 2020* », con un plafond di 77 miliardi di euro, una quota consistente di denaro, al più importante programma destinato alle attività di ricerca, all'innovazione tecnologica e che consente alle Università, ai Centri di Ricerca e a singoli soggetti di poter realizzare i propri progetti e mettere in pratica le proprie idee. A tal riguardo, l'Accademia Europea, che annovera fra i propri membri 3.000 tra i nomi più prestigiosi in campo scientifico dell'Unione, ha stigmatizzato l'inopportunità di sottrarre fondi alla ricerca europea in una lettera inviata al Parlamento, alla Commissione e al Consiglio Europeo. Basti pensare che le spese in ricerca e sviluppo nell'Unione, sono in rapporto al PIL, di quasi un punto in percentuale inferiore a quella degli Stati Uniti (1,9 per cento contro 2,8 per cento nel 2011, ultimo dato OCSE disponibile);

si segnala che l'impegno dell'UE a valere sulle risorse iscritte a bilancio sarebbe pari a 16 miliardi di euro, in realtà

le risorse effettivamente rese disponibili e stornate da precedenti voci di spesa, ovvero derivanti dall'utilizzo del margine di flessibilità, ammontano a 8 miliardi di euro da corrispondere entro il 2020;

saranno versati al Fondo di garanzia: 500 milioni di euro nel 2016, 1 miliardo di euro nel 2017 e 2 miliardi di euro nel 2018. Nel 2018 e nel 2020 i 2,25 miliardi di euro l'anno saranno versati se dopo il 2018 l'importo obbiettivo del fondo di garanzia resterà invariato al 50 per cento. Gli stanziamenti di impegno ammontano a 1,35 miliardi di euro nel 2015, 2,03 miliardi di euro nel 2016, 2,641 miliardi di euro nel 2017 e 1,979 miliardi di euro nel 2018. Entro il 31 dicembre 2018 e a cadenza successiva annuale, la Commissione esamina l'adeguatezza del livello del fondo di garanzia tenendo conto delle eventuali riduzioni delle risorse dovute all'attivazione della garanzia. La Commissione può adottare atti delegati per adeguare per un massimo del 10 per cento l'importo (un massimo di 800 milioni di euro), affinché il fondo di garanzia rispecchi meglio il rischio potenziale di attivazione della garanzia;

a tal riguardo, si segnala che gli importi più consistenti sono concentrati agli anni successivi al 2017 e che l'eventuale incremento del 10 per cento, disposto dalla Commissione nell'esercizio della delega, non potrebbe essere messo a disposizione in assenza di rettifica del bilancio della UE, non indicando la proposta di Regolamento le risorse da utilizzare a copertura del maggiore onere;

la BEI apporterà un contributo di 5 miliardi di euro in garanzie a copertura dei rischi sugli strumenti in base al portafoglio. Gli strumenti ammissibili alla copertura sono i portafogli composti da prestiti della BEI (garanzie, contro garanzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi forma di finanziamento di supporto di credito, di partecipazioni azionarie o quasi azionarie) e i finanziamenti della BEI al Fondo europeo per gli Investimenti, FEI, a cui possono essere asse-

gnati, sempre secondo la proposta di regolamento, la cifra massima di 2,5 miliardi di euro;

in realtà la dotazione dell'istituendo Fondo è di 13 miliardi di euro a cui mancano l'erogazione di altri 8 miliardi di euro. Questi 21 miliardi di euro servirebbero per emettere obbligazioni e raccogliere fondi sul mercato per un totale di 60 miliardi di euro, capaci di generare secondo il « Piano Juncker », investimenti in progetti a lungo termine dell'importo di 315 miliardi di euro nel triennio dal 2015 al 2017;

la proposta di Regolamento istituisce, altresì, un Fondo di garanzia che verrebbe alimentato con i pagamenti provenienti dal bilancio generale dell'Unione, i rendimenti ottenuti dalle risorse del Fondo di garanzia investite, eventuali importi recuperati da debitori inadempienti e da pagamenti di altra natura ricevuti dall'Unione in virtù dell'accordo sul FEIS. A tal riguardo, è opportuno acquisire informazioni sulle ragioni che giustificano l'istituzione di tale fondo, separatamente dal FEIS, in sostanza l'istituzione di un Fondo prospetta una strumentazione diversa da quelle già disponibili;

l'accordo sul FEIS è aperto all'adesione degli Stati membri. Col consenso dei contributori esistenti (Commissione e BEI), è aperto anche all'adesione di altri terzi tra cui banche di promozione nazionali o enti pubblici di proprietà degli Stati membri o da essi controllati e soggetti del settore privato. Gli Stati che aderiscono all'accordo sul FEIS possono corrispondere il contributo in contanti o sottoforma di garanzia accettabile per la BEI. Gli altri terzi possono corrispondere il contributo solo in contanti. Alla luce di questi elementi andrebbe chiarito se il contributo di Stati e privati costituirebbe la forma di ulteriore garanzia o di conferimento di capitale. Inoltre, occorre considerare quale incidenza potrebbe avere, nella disponibilità da parte degli Stati membri, ad apportare risorse per il finanziamento del Fondo la prospettiva di avvalersi di una

quota proporzionalmente almeno corrispondente di investimenti finanziati dal Fondo medesimo nel proprio territorio. Nel caso dell'Italia occorre considerare la ridotta capacità progettuale rispetto ad altri paesi UE come evidenziato dall'esperienza dei fondi strutturali;

la Comunicazione della proposta di Regolamento non prevede alcun criterio per individuare la quota parte del capitale che verrebbe conferita dagli Stati membri, essendo rimessa interamente alla discrezionalità di ciascuno Stato della scelta del *quantum*, non essendoci alcun elemento di certezza di effettiva disponibilità di capitale del Fondo. Si segnala poi, che la relazione che accompagna la proposta di Regolamento non sembra scomputare l'effetto negativo derivante dalla sottrazione di risorse al bilancio UE utilizzate a titolo di garanzia del FEI, che impedirebbe la realizzazione di specifiche azioni, quali quelle previste dai programmi « *Connecting Europe Facility* » e « *Orizzonte 2020* », fra l'altro già avviati in quanto ricompresi nella programmazione finanziaria 2014-2020. La relazione si limita ad affermare che, complessivamente, l'effetto moltiplicatore generato dal FEIS permetterà di aumentare sensibilmente gli investimenti nei settori contemplati dai citati programmi, senza tuttavia fornire indicatori precisi a sostegno di quest'ipotesi;

la Commissione nella Comunicazione presentata il 13 gennaio 2015 relativa all'applicazione del Patto di Stabilità e crescita ha preannunciato che adotterà una posizione favorevole a questi apporti di capitale. In sostanza, i contributi nazionali versati al FEIS non saranno computati nella valutazione dell'aggiustamento di bilancio, a prescindere dal fatto che gli Stati interessati (tra cui l'Italia) si trovino nel braccio preventivo o in quello correttivo del Patto di Stabilità. Per quei Paesi che si trovano nel braccio preventivo del Patto di Stabilità, la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite del 0,5 per cento del Pil (per l'Italia si tratterebbe di circa

8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3 per cento. Mentre per quei Paesi che sono nel braccio correttivo e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi, la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo. Nella richiamata Comunicazione della Commissione del 13 maggio 2015 si afferma altresì che i Paesi che usufruiscono della cosiddetta « clausola sugli investimenti » (adottata nel luglio del 2013 la quale aveva individuato con apposito documento i requisiti in presenza dei quali la Commissione avrebbe valutato la possibilità di scostamenti temporanei dall'obiettivo a medio termine, in considerazione della drastica riduzione delle spese in conto capitale, ed in particolare degli investimenti in conseguenza della crisi e delle politiche di risanamento della finanza pubblica), il trattamento favorevole ai fini del Patto si applicherà anche alle risorse nazionali destinate al cofinanziamento di ulteriori progetti o programmi di investimento;

ad avviso della Commissione il Fondo potrebbe produrre un effetto moltiplicatore complessivo di 1:15 in termini di investimenti nell'economia reale grazie alla sua capacità di rischio iniziale. L'effetto stimato sempre a giudizio della Commissione sarebbe una media prudente. E appare a questo riguardo indispensabile comprendere, nonché verificare quanto realistica possa essere l'indicazione di un effetto leva di 1:15, considerando che gran parte dei fondi sarebbero destinati a progetti infrastrutturali a lungo termine la cui redditività è di per sé incerta e dunque può risultare poco attraente per gli investitori privati. Tant'è vero che la struttura amministrativa e fiscale così diseguale nell'Unione non consentirebbe agli investitori privati di avere certezze temporali e programmatiche circa l'approvazione degli eventuali progetti da realizzarsi;

la *governance*, in base alla proposta di regolamento sul FEIS, sarà composta da

un comitato direttivo che deciderà l'indirizzo generale, le linee guida di investimento, il profilo di rischio, le politiche strategiche e la locazione strategica delle attività del Fondo, nel rispetto « degli orientamenti politici della Commissione ». Nessuna decisione può essere adottata con il voto contrario della Commissione o della BEI. A seguire vi è il comitato per gli investimenti, che risponderà al comitato direttivo, vaglierà i singoli progetti scegliendo quelli che otterranno il sostegno del FEIS, senza essere vincolato a contingenti geografici o settoriali. Il comitato sarà composta da sei esperti del mercato indipendenti e dall'amministratore delegato, che sarà responsabile della gestione quotidiana del FEIS. L'amministratore delegato e il suo vice saranno nominati dal comitato direttivo su proposta congiunta della commissione e della BEI. Il FEIS si avvarrà del Polo europeo di consulenza sugli investimenti, EIAH, che costituirà lo sportello unico di assistenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo e il finanziamento dei progetti, offrendo inoltre consulenza sull'uso di strumenti finanziari innovativi e sul ricorso a partenariati pubblico-privato. A tal riguardo, è opportuno segnalare che in base alla proposta di Regolamento, l'EIAH sarà finanziato principalmente con le esistenti dotazioni per l'assistenza tecnica della BEI previsti dai programmi della UE vigenti (*Connecting Europe Facility* e *Orizzonte 2020*);

il « Piano Juncker » ribadisce l'esigenza di un uso efficace dei 450 miliardi di euro dei fondi strutturali ed investimento europei (630 miliardi di euro se includono i cofinanziamenti nazionali) della programmazione dei fondi strutturali 2014-2020. In questa prospettiva la Commissione suggerisce agli Stati membri di destinare una percentuale specifica delle allocazioni previste nei rispettivi Accordi di Partenariato per ognuno dei principali settori di investimento mediante strumenti finanziari innovativi: il 50 per cento per il sostegno alle PMI, il 20 per cento per le misure di riduzione dell'emissione di CO₂, il 10 per cento per le tecnologie dell'informazione della comunicazione, il 10 per

cento per i trasporti sostenibili, il 5 per cento per il sostegno a ricerca e sviluppo e il 5 per cento per l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse nonché attivare strumenti di micro finanza con cui concedere prestiti agevolati che potrebbero contribuire a promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditoria e le microimprese. Sempre secondo la Commissione questo nuovo approccio permetterebbe di impegnare quasi 30 miliardi di euro a favor di strumenti finanziari innovativi con un effetto leva diretto, generando tra 40 e 70 miliardi di investimenti aggiuntivi e producendo un effetto moltiplicatore addirittura superiore nell'economia reale. Sempre secondo le stime prudenti della Commissione, gli investimenti aggiuntivi che potrebbero essere mobilitati nel periodo 2015-2017 ammonterebbero a 20 miliardi di euro;

il secondo pilastro del piano consiste, secondo la Commissione, in iniziative volte a garantire che i finanziamenti aggiuntivi generati dal FEIS (nonché dai fondi strutturali) siano destinati « a progetti redditizi con un reale valore aggiunto per l'economia sociale di mercato europea ». A questo scopo, si prevede l'individuazione di una riserva di progetti di rilevanza europea per 300 miliardi di euro che potrebbero usufruire delle fonti di finanziamento aggiuntive di cui al primo filone del piano;

una lista preliminare di progetti è stata predisposta dalla « *task force* per gli investimenti » composta da BEI e Commissione, insieme agli Stati membri, che ha già prodotto un primo rapporto, il quale individua ben 2.000 progetti in tutta l'UE per un valore complessivo potenziale attorno ai 1.300 miliardi di euro. In premessa, si precisa che non ci sono impegni di finanziamento da parte della Commissione, della BEI o di qualsiasi Stato membro per i progetti inclusi nel rapporto, dal momento che essi non sono stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, BEI o della *task force*;

in particolare, la *task force* ha predisposto una lista, a carattere meramente

illustrativo delle tipologie di progetti potenzialmente finanziabili, di 44 progetti tra quelli già presentati dagli Stati membri in base a programmi precedenti. Anche in questo caso, l'inclusione nella lista non implica necessariamente che il progetto verrà finanziato nell'ambito del FEIS. Dei 44 progetti, 4 sono italiani e riguardano:

a) interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici, per un valore di 8,7 miliardi di euro;

b) la creazione di una rete europea di ricerca biomolecolare, da realizzare con altri quattro Paesi dell'Unione, con un investimento di 170 milioni;

c) l'introduzione di incentivi alla produzione industriale di alta tecnologia, a valere su 400 milioni di euro;

d) investimenti per l'integrazione della rete elettrica italiana al mercato unico, con costi stimati in 480 milioni di euro;

i progetti identificati nel rapporto sono solo un punto d'inizio. La decisione finale sull'assegnazione dei finanziamenti spetterà alla BEI e alla Commissione Europea;

in sostanza, il sistema attribuirebbe un « marchio di credibilità » per i progetti di investimento europei, contribuendo alle iniziative avviate nell'ambito del G20 per condividere le migliori pratiche relative ai progetti di investimento. Si intende in tal modo tenere conto del fatto che per molti dei soggetti interessati il problema più grave non è la mancanza di finanziamenti, ma la sensazione che manchino progetti validi, determinata dalla mancata conoscenza del potenziale di progetti esistenti. Inoltre, i potenziali investitori sono poco propensi a investire da soli, viste la complessità intrinseca dei progetti stessi e la mancanza di informazioni che consentano una valutazione adeguata del rischio. Ciò vale soprattutto per i grandi progetti di investimento a lungo termine nelle infrastrutture;

il Piano prevede la creazione di un « polo di consulenza sugli investimenti », inteso quale sportello unico per fornire l'assistenza tecnica necessaria ai fini della strutturazione dei progetti, dell'uso di strumenti finanziari innovativi a livello nazionale e europeo e del ricorso a partenariati pubblico-privato;

il polo sarebbe destinato a tre categorie: promotori di progetti, investitori e autorità di gestione pubbliche. In particolare, il polo fornirebbe orientamenti riguardo al tipo di consulenza appropriato per un determinato investitore, che a seconda dei casi potrà rivolgersi al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali o ad altre istituzioni finanziarie internazionali;

la Commissione monitorerà, insieme alle altre istituzioni dell'UE, i progressi nell'attuazione del Piano di investimenti nell'ambito del semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche;

il terzo pilastro del Piano ribadisce la necessità e l'importanza della riduzione degli oneri amministrativi e della semplificazione normativa al fine di promuovere il rilancio degli investimenti;

per quanto riguarda le azioni da intraprendere a livello europeo, la Commissione ricorda di aver incluso il miglioramento della regolamentazione fra le principali priorità del suo mandato e di aver previsto specifiche misure nel suo programma di lavoro per il 2015, soprattutto nell'ambito del « Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione », REFIT;

a livello nazionale, viene ribadita l'esigenza che le misure di recepimento della normativa UE siano per quanto possibile semplici, chiare e « leggere », per evitare di creare oneri aggiuntivi. Al riguardo, si segnala che l'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge 234/2012 relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE, prevede che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione

Europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

il Piano preannuncia l'avvio all'inizio del 2015 di una consultazione volta ad identificare gli interventi necessari, per rimuovere gli ostacoli al finanziamento degli investimenti nell'ambito dell'UE e progredire, a medio e lungo termine, verso una Unione dei mercati dei capitali;

l'obiettivo è quello di contribuire a ridurre l'attuale forte dipendenza degli investimenti dall'intermediazione bancaria, soprattutto per le PMI, e le restrizioni per i finanziamenti a lungo termine per le infrastrutture determinate dal fatto che la circolazione dei capitali nell'UE non è stata totalmente liberalizzata;

il Piano prospetta infine interventi nel breve e medio periodo in alcuni settori chiave per il rilancio degli investimenti:

a) energia, mediante la realizzazione dell'Unione europea dell'energia e l'attuazione integrale del terzo pacchetto sull'energia;

b) i trasporti, realizzandole riforme strutturali necessarie per rimuovere gli ostacoli agli investimenti nelle infrastrutture e nei sistemi di trasporto e adottando in tempi brevi il quarto pacchetto ferroviario;

c) il mercato unico digitale, adottando rapidamente provvedimenti legislativi ambiziosi in materia di protezione dei dati, regolamentazione delle telecomunicazioni e semplificazione delle norme in materia di diritto d'autore e tutela dei consumatori per gli acquisti online e digitali;

d) i mercati dei servizi. Ad avviso della Commissione, occorre, per i settori e le professioni con un notevole potenziale commerciale a livello transfrontaliero, abolire i requisiti sproporzionati relativi alla forma giuridica, all'assetto proprietario e alle autorizzazioni e migliorare il riconoscimento reciproco; va altresì assi-

curata un'applicazione efficace delle norme sugli appalti pubblici a tutti i livelli e la promozione degli strumenti per gli appalti elettronici;

e) ricerca e innovazione, mediante in particolare riduzione degli ostacoli al trasferimento delle conoscenze, dal libero accesso alla ricerca scientifica e da una maggiore mobilità dei ricercatori;

valutato, inoltre, che:

gli economisti della *Royal Bank of Scotland* hanno calcolato che nell'eurozona gli investimenti siano crollati di 330 miliardi l'anno dall'inizio della crisi. Essi giudicano l'iniziativa di Juncker come sottodimensionata e tardiva. Secondo questi economisti, all'Europa servirebbero almeno 800 miliardi di euro di nuovo capitale, cioè gli investimenti persi nel corso della crisi. Ma l'area euro dovrebbe ripristinare non meno di 1.000 miliardi se consideriamo l'ammortamento e la crescita mancata tra il 2007 e il 2014, perché con la crescita, sia pure contenuta della produttività, non basta ripristinare quanto perduto per recuperare il livello di occupazione iniziale;

anche se la somma totale prevista sarà attivata nel corso dei prossimi tre anni, ed anche se sul contribuente non peseranno costi più elevati del necessario com'è invece assai probabile, lo stimolo del Piano sarà del tutto insufficiente per spingere l'Europa su un percorso di ripresa economica sostenuta;

il Piano Juncker si fonda sul presupposto che vi sia una disponibilità da parte dei detentori di capitali privati ad effettuare cospicui investimenti in infrastrutture europee. Questo approccio è, contemporaneamente, un pio desiderio ed una politica pericolosa. Gli investitori privati forniranno il loro capitale solo in cambio di un profitto significativo. La necessità di ottenere tale profitto renderà gli investimenti infrastrutturali privati quasi sempre più costosi per il pubblico che nel caso in cui questi investimenti fossero stati finanziati direttamente dallo

Stato. Inoltre, l'architettura finanziaria della garanzia del rischio perpetua la socializzazione delle (potenziali) perdite e la privatizzazione dei profitti, secondo un approccio classico al neo-liberismo;

scorrendo la lista dei « progetti tipici » presentata dalla Commissione, non risulta affatto chiaro come gli investimenti nel campo dell'istruzione od in infrastrutture di ricerca, oppure in reti digitali, nel trasporto di persone o cose, potranno generare un ritorno finanziario atto a garantire profitti privati adeguati. A meno che non si vogliano imporre pesanti canoni di utenza per i cittadini, il flusso di cassa per rimborsare gli investitori non verrà direttamente dall'esecuzione e gestione dei progetti, ma dai bilanci pubblici;

anche se fosse attuato pienamente, il Piano conterebbe investimenti già programmati con i quali gli Stati membri, sotto pressione per ridurre i loro deficit, cercheranno di sostituire la spesa nazionale con finanziamenti privati. Quindi, non solo c'è poco ulteriore denaro pubblico, ma ci sono anche pochi nuovi progetti. Così, alla fine, rischiamo di avere solo la privatizzazione di programmi nazionali di investimenti;

nonostante il capitale della BEI sia stato aumentato di 10 miliardi nel 2012, i Paesi del Sud Europa, che pure hanno diligentemente sottoscritto le loro quote, non hanno avuto in cambio sostanzialmente nessun vantaggio, dal momento che gran parte dei fondi raccolti sono andati a finanziare progetti di Paesi quali la Germania;

gli investimenti da finanziare – essenzialmente infrastrutture – dovranno essere in grado di produrre, in ipotesi, un reddito sufficiente a remunerare gli investitori privati (banche) che dovrebbero partecipare all'operazione. Ciò significa che i progetti eventualmente finanziabili si riducono drasticamente di numero, restando escluse tutte le opere pubbliche non suscettibili di produrre un reddito direttamente quantificabile (per esempio quelle relative al recupero del territorio),

mentre quelli che verranno accettati potrebbero tranquillamente trovare finanziamenti direttamente sul mercato. In sintesi, la proposta appare per molti aspetti come una sostanziale presa in giro. Già 300 miliardi di euro sono meno della metà di quanto servirebbe a rilanciare l'economia europea. Il fatto poi che debbano essere finanziati sul mercato e non in disavanzo secondo criteri di redditività privati conferma che non la crescita ma l'ossessione contabile dei Paesi nordici continua ad essere la vera bussola che orienta le scelte di Bruxelles;

c'è il rischio che la selezione dei progetti, ove fondata soprattutto sulla valutazione della redditività, finisca per finanziare interventi che sarebbero stati comunque realizzati, anche senza il sostegno del FEIS, negando in tal modo in misura significativa l'addizionalità dei 315 miliardi che si suppone il Piano mobilità;

il Piano dovrebbe soprattutto intervenire nei Paesi con maggiore difficoltà di reperimento di risorse per investimenti, essendo inappropriata la logica del giusto ritorno dei contributi nazionali al FEIS;

L'Europa ha bisogno di un programma significativo di investimenti pubblici di 600 miliardi di euro (2 per cento del PIL dell'UE) ogni anno per un periodo di dieci anni. In un clima di tassi di interesse storicamente bassi, è quasi criminale non utilizzare la capacità di finanziamento pubblico dello Stato per finanziare direttamente ulteriori investimenti. Anche se finanziato a debito, un programma di investimenti pubblici si potrebbe ammortizzare in gran parte da solo come conseguenza della maggiore attività economica indotta, dell'incremento dell'occupazione e delle entrate pubbliche. Ciò è particolarmente importante per i paesi con un avanzo delle partite correnti come la Germania. Essi dovrebbero incoraggiare asimmetricamente gli investimenti e il consumo per rilanciare la domanda interna, correggere gli squilibri commerciali ed aumentare le economie dei loro partner commerciali europei attraverso le impor-

tazioni. Una parte del finanziamento di questo programma potrebbe derivare dalla tassazione della ricchezza, nonché dalla lotta contro i paradisi fiscali;

lo squilibrio tra risorse messe a disposizione della finanza privata e quelle per la finanza pubblica continua a essere di proporzioni incredibili, con gli oltre 1.100 miliardi (60 al mese per almeno 19 mesi) previsti dalla BCE con il suo *quantitative easing*. Denaro che va ad aggiungersi ai 1.000 miliardi del LTRO, alle risorse del TLTRO, alle centinaia di miliardi di cartolarizzazioni per acquistare crediti bancari e alle altre misure messe in campo in favore della finanza privata. Si inonda di soldi il sistema finanziario che ha provocato la crisi mentre Stati e cittadini che l'hanno subita sono strangolati dall'austerità. Il rischio più evidente è la formazione di una nuova bolla finanziaria, ovvero del crescere del divario tra un sistema finanziario saturo di liquidità e un'economia reale al palo;

il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, ha recentemente proposto una forma alternativa al *quantitative easing*, finanziata al 100 per cento da obbligazioni della Banca europea degli investimenti con la BCE che acquista questi bond sui mercati secondari (il cd. « Piano Merkel »), chiedendo ai governi di guidare un programma per la ripresa degli investimenti. In questa ipotesi la BCE comprerebbe un solo titolo con rating tripla A senza doversi preoccupare dei diversi titoli di stato. Si tratterebbe non di una mutualizzazione dei debiti ma delle spese per investimenti europei;

la proposta Varoufakis coglie il punto debole del QE: è infatti difficile capire come l'ampliamento della base monetaria dell'unione monetaria europea frammentata si trasformerebbe in una notevole crescita degli investimenti produttivi. Il nesso è molto indiretto. Nel « piano Merkel » tale nesso è diretto e preciso;

in conclusione, il piano Juncker così come disegnato e presentato appare

profondamente sbagliato, non solo per molti versi inutile ma probabilmente nocivo rispetto a quelle che sono le necessità europee;

per quanto concerne la Comunicazione e la Proposta di Regolamento, sarebbe, in ogni caso, opportuno:

a) un maggiore controllo democratico sul FEIS, anche con riferimento alla scelta di progetti da finanziare;

b) demandare alla sede politica la definizione della priorità tra i progetti, sulla base di « ammissibilità » operata in sede tecnica;

c) che il Piano Juncker sostenga prioritariamente investimenti nei Paesi in maggiori difficoltà, e dovrebbe essere garantita l'effettiva addizionalità degli investimenti sostenuti dal FEIS;

d) fare ricorso, ai fini del contributo del bilancio dell'UE al Fondo, solo a coperture alternative rispetto alla riallocazione di stanziamenti di programmi e fondi esistenti;

e) il Governo dovrebbe assicurare priorità al finanziamento di progetti o di piattaforme di investimento che garantiscono un maggiore impatto occupazionale e tesi all'integrale attuazione dell'agenda digitale e al potenziamento e all'ammmodernamento di infrastrutture di trasporto ed energia con l'esclusione dei progetti della TAV Lione-Torino e del Passante fiorentino, alla messa in sicurezza del territorio a fronte del dissesto idrogeologico, nonché alla messa in sicurezza delle sedi scolastiche, alla costruzione di asili nido, all'efficientamento energetico degli edifici a partire da quelli pubblici;

f) il Governo dovrebbe assicurare la costante informazione e consultazione delle Camere in merito a tutte le fasi del processo di identificazione, strutturazione e selezione dei progetti di interesse per l'Italia per i quali sarà richiesta la garanzia del FEIS;

per quanto concerne la politica economica e sociale, il Governo dovrebbe impegnarsi:

a) a creare un fronte comune con i governi disponibili a porre con forza negli organismi della governance europea, il tema della revisione dei trattati europei a partire dal fiscal compact, correggendo i vincoli del 3 per cento e del debito al 60 per cento che sono del tutto arbitrari ed assurdi, ottenendo la convocazione di una Conferenza europea per definire le necessarie modifiche;

b) a proporre, nell'ambito di tale Conferenza, un negoziato sul debito che ricalchi quanto deciso nel 1953 a favore della Germania, cui vennero condonati i debiti di guerra, prevedendo la rinegoziazione del debito che eccede il 60 per cento del PIL;

c) a sostenere il governo greco nei negoziati di ristrutturazione del debito sovrano, e nella proposta di *swap* dei titoli greci con nuovi bond, per consentire al Governo greco di rispettare nella sostanza gli impegni esistenti ed al tempo stesso creando uno spazio fiscale sufficiente per aumentare i redditi dei settori della popolazione ridotti in miseria;

d) ad appoggiare le posizioni del governo greco in merito all'allentamento dei rigidi parametri imposti dalle regole del Fiscal Compact, assumendo una posizione netta e priva di ambiguità nel voler mettere realmente in discussione i parametri imposti dalle politiche di austerità;

e) a sostenere nelle sedi europee l'esigenza di un riequilibrio delle bilance commerciali da parte dei Paesi in eccesso di avanzo, sviluppando i consumi interni, il mercato interno, in modo tale da ottenere un riequilibrio della realtà economica alla dimensione europea;

f) a valutare insieme agli altri Paesi dell'Eurozona, la fattibilità e l'efficacia della proposta del Ministro Varoufakis in merito al cd. « Piano Merkel » al fine di sostenere un rilancio effettivo dell'economia europea;

g) a proporre in tutti gli ambiti della *governance* europea, un Green New Deal continentale (un Piano europeo per l'Occupazione) il quale stanzi adeguate risorse pubbliche nuove ed aggiuntive rispetto a quelle previste nel cosiddetto « Piano Juncker », che di fatto non vi sono, al fine di creare occupazione per 5-6 milioni di disoccupati e/o inoccupati, di cui un milione in Italia, che rappresentano la totalità di chi ha perso il lavoro dall'inizio della crisi e definendo una politica industriale a livello europeo;

e, qualora tali proposte non abbiano esito positivo:

a) ad assumere urgentemente, pur nel contesto dell'euro, iniziative autonome e sovrane per rilanciare l'economia e l'occupazione, come lo sforamento del 3 per cento per il rapporto deficit/PIL;

b) a valutare l'opportunità di predisporre misure finanziarie nazionali, come previsto, ad esempio, dalla proposta di alcuni economisti favorevoli alla creazione di una quasi-moneta nazionale complementare all'euro tramite la diffusione a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle imprese e dei disoccupati, di « Certificati di Credito Fiscale » ad utilizzo differito ed all'emissione di BTP fiscali, oppure altre soluzioni che salvaguardino i nostri interessi nazionali;

c) a predisporre anche con le risorse che ne deriverebbero un Piano nazionale per il lavoro secondo le linee direttrici sopra enunciate per il *Green New Deal* continentale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. S. 320 Di Biagio (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>) ...	173
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	180
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul disegno di Legge europea 2014 e nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013</i>)	174
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	182
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	183
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. S. 1738 Governo (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	178
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Luca Antonini ed Ernesto Longobardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	178

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.10.

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. S. 320 Di Biagio.

(Parere alla 10^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che il testo in esame è volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche.

Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.

Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di « attività subacquee » distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere ricreativo.

Il Capo II (articoli 3-17), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina

l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche.

In particolare, vengono definite le qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e 13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto l'obbligo di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per l'esecuzione di lavori subacquei (articolo 14), vengono introdotte norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria (articoli 7, 12 e 16) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e iperbariche (articolo 15).

Il Capo III (articoli 18-26) concernente i servizi subacquei di carattere ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee (articolo 19), dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (articolo 20) e delle organizzazioni didattiche subacquee (articolo 22).

In particolare, l'articolo 19 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

L'articolo 20 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte.

L'articolo 21 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame.

L'articolo 22 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.

Ciò premesso, in relazione al rispetto del riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che le norme recate dal provvedimento sono riconducibili a una pluralità di materie, alcune delle quali di potestà legislativa esclusiva statale, altre di potestà concorrente, altre ancora di competenza residuale regionale.

In particolare, alcune delle disposizioni contenute nel testo incidono sulla materia della formazione professionale, di competenza legislativa residuale regionale, così come alcune delle disposizioni contenute al Capo III (articoli da 18 a 26), che disciplina le attività di immersione subacquea a scopo ricreativo, incidono sulla materia del turismo e delle « attività ricreative », oggetto anch'essa di competenza legislativa residuale delle Regioni.

In proposito, segnala infine che le regioni Sicilia, Sardegna, Liguria e Calabria hanno una propria legislazione in materia di attività degli operatori del turismo subacqueo.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con condizioni.

La Commissione approva le proposte di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013.

Doc. LXXXVII, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul disegno di Legge europea 2014 e nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIV Commissione della Camera il parere sul disegno di legge C. 2977, che reca la legge europea per l'anno 2014.

Preliminarmente, ricorda che la legge n. 234 del 2012 prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

In particolare, nel disegno di legge europea, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Il disegno di legge di delegazione europea si trova all'esame del Senato. Il disegno di legge europea è stato invece presentato alla Camera.

Esso si compone di 21 articoli suddivisi in 10 capi, ciascuno riferito a una specifica materia.

L'articolo 1 abroga i decreti ministeriali che hanno disciplinato nel tempo la commercializzazione nel territorio nazionale degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica, sia in quanto oggetto di procedure europee in fase di pre-contenzioso per contrasto con la normativa armonizzata dell'Unione europea, sia in quanto obsoleti rispetto alle nuove tecniche di trasmissione digitale.

L'articolo 2 modifica il Codice delle comunicazioni elettroniche per semplificare il regime autorizzatorio per la forniture dei servizi di connettività a banda

larga a bordo delle navi, attualmente disciplinato dall'articolo 183 del Codice (Decreto legislativo n. 259 del 2003). La compatibilità della normativa nazionale vigente con l'ordinamento europeo è stata contestata dalla Commissione europea in fase di pre-contenzioso.

L'articolo 3 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie (AM), introducendo a tal fine un nuovo articolo 24-*bis* al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Decreto legislativo n. 177 del 2005), allo scopo di consentire l'assegnazione delle citate frequenze – oggi assegnate alla RAI in qualità di concessionario del servizio pubblico, ma da questa in parte non utilizzate – anche a soggetti nuovi entranti. La norma è finalizzata a chiudere una procedura europea in fase di pre-contenzioso.

L'articolo 4 è finalizzato alla chiusura di una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche, oggi disciplinati dall'articolo 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003).

L'articolo 5 interviene invece sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei *trailers* di opere cinematografiche di origine europea allo scopo di chiudere il caso EU Pilot 1890/11/INSO con cui la Commissione europea ha avanzato dei rilievi nei confronti dell'Italia in merito alla corretta attuazione della direttiva 2010/13/CE sui servizi di media audiovisivi.

L'articolo 6 modifica l'articolo 147 del Codice della proprietà industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), relativo alle domande di brevetto o di marchio, al fine di abolire la necessità per il richiedente o l'eventuale mandatario di indicare o eleggere un domicilio in Italia. La disposizione è finalizzata alla chiusura della procedura d'infrazione n. 2014/4139.

L'articolo 7 modifica la disciplina transitoria applicabile agli « affidamenti diretti » di servizi pubblici locali di rilevanza

economica, ai sensi dell'articolo 34, comma 22, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. In base a tale disposizione, gli affidamenti pubblici, in essere alla data del 1° ottobre 2003 – in favore di società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate – restano necessariamente in vigore fino alla scadenza disposta nei relativi accordi, e, in mancanza della determinazione di tale scadenza, fino al 31 dicembre 2020. In relazione a tale disposizione, è pendente la procedura di infrazione n. 2012/2050, per violazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

L'articolo 8 prevede che lo straniero (cittadino di uno Stato extra-UE), in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato dell'UE che si trattiene nel territorio nazionale oltre i 3 mesi consentiti dalla legge, se non ottempera immediatamente all'ordine di ritornare nello Stato membro, venga espulso forzatamente nello Stato di origine o provenienza e non nello Stato che ha rilasciato il permesso di soggiorno, come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato dello straniero verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il titolo di soggiorno è invece possibile solo in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi prima del 13 gennaio 2009, ossia della data di entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE (cosiddetta direttiva rimpatri). L'intervento normativo si è reso necessario in quanto, a causa del non corretto recepimento della direttiva rimpatri, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/2235 nei confronti dell'Italia.

L'articolo 9 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni titolari di patenti. Le modifiche sono collegate alla violazione di norme europee in materia e per le quali sono aperti nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione e un caso di pre-contenzioso.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 che ha recepito le direttive del cosiddetto « primo pacchetto ferroviario », per stabilire il principio secondo cui la determinazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria è attribuito al Gestore dell'infrastruttura (RFI) sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di regolazione dei trasporti, che ha il compito di garantire che questi non siano discriminatori. Su tali profili è infatti aperta nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione per non aver dato attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia del 3 ottobre 2013.

Con l'articolo 11 viene modificato il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di « valore trascurabile » di cui alle direttive 2006/79/CE e 2009/132/CE, al fine di archiviare la procedura di infrazione n. 2012/2088, avviata in relazione alla disciplina IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto.

L'articolo 12 prevede la realizzazione di un « Registro nazionale degli aiuti », destinato a raccogliere le informazioni e a consentire i necessari controlli in ordine agli aiuti di Stato e agli aiuti « *de minimis* » concessi alle imprese a valere su risorse pubbliche, ivi inclusi quelli concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (SIEG).

L'articolo 13 dà attuazione alla decisione 2012/21/UE, relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate da previa notifica alla Commissione europea.

L'articolo 14, al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal decreto legislativo 81 del 2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili.

L'articolo 15, ai fini del completo recepimento della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo, interviene sulla normativa vi-

gente modificando la nozione di armatore (comma 1) e individuando, nel settore marittimo, i lavori vietati ai minori in quanto suscettibili di compromettere la salute o la sicurezza degli stessi (comma 2).

L'articolo 16 traspone nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/64/UE (di modifica della direttiva 64/432/CEE) relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, recepita, in forma aggiornata, con Decreto legislativo 196 del 1999.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, da ultimo modificata dal decreto-legge n. 91 del 2014 (commi 1, 1-bis e 1-ter dell'articolo 16), prevedendo, tra l'altro, che l'attività in oggetto possa essere svolta solo da impianti, della cui autorizzazione siano titolari le province, gestiti da personale qualificato. L'autorizzazione alla gestione è concessa dalle regioni, su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). L'Istituto vigila sull'attività e determina il periodo di attività degli impianti.

L'articolo 18 interviene nuovamente sui divieti relativi al commercio di specie di uccelli viventi, prevedendo che tale divieto riguardi – al fine di risolvere le questioni sollevate al riguardo dalla Commissione europea (caso EU Pilot 5391/13/ENVI) – gli esemplari di tutte le specie di uccelli europei tutelati dalla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo 19 contiene una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (contenuta negli articoli 217-226 del decreto legislativo 152/2006, cosiddetto Codice ambientale), al fine di superare i rilievi della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2123, relativi al non corretto recepimento della c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE).

L'articolo 20 reca disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile in attuazione della decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

L'articolo 21 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Prima di concludere, ritiene utile precisare che sullo schema del disegno di legge in esame il Governo ha acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni. Tale parere è espressamente previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificata dalla citata legge n. 234 del 2012.

In data 19 febbraio 2015, la Conferenza ha espresso parere favorevole con due condizioni.

Con la prima condizione, le regioni hanno proposto di inserire, all'articolo 12, relativo al Registro nazionale degli aiuti di Stato, la così detta « condizione legale di efficacia » che impedisce alle amministrazioni di procedere alla concessione o all'erogazione di aiuti senza il preventivo utilizzo del Registro.

Tale condizione è stata recepita dal Governo nel testo del disegno di legge presentato al Parlamento.

Con la seconda condizione, le regioni hanno invece richiesto di inserire un articolo aggiuntivo che modificasse l'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 riguardante le procedure di recupero degli aiuti di Stato illegali nel senso di attribuire efficacia esecutiva non soltanto ai decreti ministeriali con i quali viene data esecuzione alle decisioni della Commissione europea che ordinano il recupero degli aiuti di Stato, ma anche agli atti emanati da enti diversi dallo Stato, altrimenti sprovvisti di titoli esecutivi per recuperare aiuti illegittimamente concessi.

Tale condizione non è stata recepita dal Governo in quanto da un'interpretazione sistematica delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 48 si evincerebbe che anche i provvedimenti degli enti territoriali costituiscono titolo esecutivo nei confronti degli obbligati alla restituzione degli aiuti.

Ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012, i provvedimenti di attuazione degli atti dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato nelle materie di competenza legislativa

delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Da ultimo, ricorda che la Relazione sulla Partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013, sulla quale la Commissione deve esprimersi congiuntamente al disegno di legge europea 2014, registra le azioni programmatiche del Governo sui temi europei ed i risultati conseguiti nel corso di tale anno.

Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione sul disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo) (vedi allegato 2) e una proposta di nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) (vedi allegato 3).

La Commissione approva le proposte di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

S. 1738 Governo.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2015.

La deputata Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, richiamando i contenuti della relazione svolta nella precedente seduta, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invita la Commissione di merito ad inserire un apposito principio e criterio direttivo con quale si preveda che, in sede di esercizio della delega, il Governo debba annoverare tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel territorio della provincia di Bolzano e la conoscenza del francese nel territorio della Valle d'Aosta.

La Commissione approva le proposte di parere della relatore (vedi allegato 4).

La seduta termina alle 9.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.

Audizione dei professori Luca Antonini ed Ernesto Longobardi.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro*, e Luca ANTONINI, *Professore ordinario in diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Padova*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, dopo svolge alcune considerazioni, formulando quesiti e osservazioni.

Ernesto LONGOBARDI, *Professore ordinario di scienza delle finanze presso*

l'Università degli studi di Bari Aldo Moro, e Luca ANTONINI, *Professore ordinario in diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Padova*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia i professori per le loro relazioni e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (S. 320 Di Biagio).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 320 Di Biagio, recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche, adottato come testo base dalla Commissione di merito per il seguito dell'esame;

rilevato che:

il provvedimento reca una disciplina articolata che riguarda materie riconducibili alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali « professioni », « tutela e sicurezza del lavoro » e « tutela della salute », in relazione alle quali, come dichiarato dall'articolo 1 del testo in esame, sono stabilite disposizioni di principio, restando invece nella competenza delle regioni la disciplina di aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale; d'altronde, per consolidata giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle « professioni » deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale;

dal testo emergono anche profili riconducibili a materie per le quali esigenze di uniforme tutela di interessi unitari, come la tutela della concorrenza, richiedono un intervento normativo da parte dello Stato, nonché a ulteriori ambiti

materiali afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali « ordinamento civile e penale dello Stato », « organizzazione amministrativa dello Stato » e « difesa e Forze armate, ordine pubblico e sicurezza »;

il medesimo testo reca, agli articoli 1 e 22, un riferimento alla materia dei servizi ricreativi, la cui disciplina è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, alla quale, più in generale, appare inoltre parzialmente ascrivibile l'intera disciplina oggetto del Capo III (articoli da 18 a 26), che interviene anch'esso sulla materia delle « attività ricreative » e, indirettamente, del « turismo »;

d'altro canto, disposizioni quali quelle contenute negli articoli 20, 21 e 22 – che, nella logica dell'articolo 1, dovrebbero attenersi ai servizi ricreativi – appaiono riconducibili piuttosto ad interessi di carattere unitario, ascrivibili sia a materie di competenza esclusiva, quali la tutela della concorrenza (nel cui quadro possono iscriversi i requisiti richiesti alle lettere *a*) e *b*) degli articoli 20 e 21, nonché l'intero articolo 22), sia a materie di competenza concorrente, quali la tutela della salute e della sicurezza del lavoro (cui possono essere ricondotti, per la restante parte, i citati articoli 20 e 21, nonché, nella sua totalità, il medesimo articolo 22);

considerato, inoltre, che singole disposizioni del testo (si vedano, in particolare, gli articoli 8, comma 1, e 15, comma 1, lettera *d*)) incidono sulla materia della

« formazione professionale », la cui disciplina è ascrivibile alla competenza legislativa residuale delle regioni a norma dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

osservato, ancora, che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 prevede — con norma di dubbia portata interpretativa — che siano fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti;

ravvisata, infine, la necessità che la Commissione di merito svolga un'ulteriore riflessione sul testo e, in particolare, sulle disposizioni contenute al Capo III, al fine di pervenire ad un più chiaro assetto delle competenze regionali e statali coinvolte nella disciplina del settore delle attività subacquee e iperbariche in conformità ai principi costituzionali e agli orientamenti giurisprudenziali citati, allo scopo di limitare l'intervento normativo statale alle sole disposizioni per le quali si ravvisi l'esigenza di uniforme tutela di interessi unitari o per le quali siano prevalenti gli aspetti concernenti la tutela della salute, la tutela e la sicurezza del lavoro e la disciplina della professione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, e all'articolo 22, comma 1, primo periodo, si sopprima il riferimento ai servizi di carattere ricreativo, in quanto nessun principio può essere stabilito in una materia di competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; all'articolo 18, comma 1, si sopprima inoltre il primo periodo — che contiene la definizione delle immersioni subacquee ricreative — in quanto non sono ravvisabili esigenze unitarie giustificatrici di intervento legislativo statale;

2) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, si chiarisca la portata del richiamo ivi contenuto agli statuti regionali, trattandosi di fonti che non contengono disposizioni in materia di attività subacquee ed iperbariche;

3) all'articolo 2, comma 2, si preveda, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi indicato, in luogo del parere, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

4) all'articolo 8, comma 1 — che prevede, presso ciascun compartimento marittimo, l'istituzione di un registro delle imprese subacquee, con un'apposita sezione dedicata ai centri di formazione per la formazione professionale dei lavoratori subacquei ed iperbarici — si espunga il riferimento all'istituzione di tale ultima sezione, in quanto la materia della formazione professionale rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale regionale;

5) all'articolo 11, comma 7, si preveda il coinvolgimento delle Regioni, mediante l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, in sede di adozione del decreto ministeriale volto ad introdurre norme in materia di igiene e sicurezza ivi richiamato;

6) all'articolo 15, comma 1, si sopprima la lettera *d*), in quanto la materia della « formazione e qualificazione professionale » non può formare oggetto di un intervento normativo statale; al comma 4 si provveda ad integrare la composizione del Comitato tecnico-scientifico istituito dall'articolo in oggetto allo scopo di garantirvi una più adeguata rappresentanza delle Regioni; al comma 8 si preveda infine che il decreto ministeriale di cui al comma 1 sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 2977, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 », in corso di discussione presso la XIV Commissione permanente della Camera;

tenuto conto che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 17 ottobre 2013, è stato favorevole con due condizioni, delle quali la prima è stata recepita nel testo del provvedimento presentato alle Camere, mentre la seconda non è stata recepita in quanto la modifica all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 che con essa viene richiesta non sembrerebbe necessaria alla luce di un'interpretazione sistematica delle singole disposizioni contenute nell'articolo 48 in questione;

rilevato altresì che l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di inserire nell'articolato un articolo aggiuntivo volto ad esplicitare, all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 ed in conformità con quanto richiesto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che anche gli atti emanati da enti diversi dallo Stato e finalizzati a recuperare gli aiuti di Stato illegittimamente concessi abbiano natura di titolo esecutivo.

ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013,

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 4

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria
e altre disposizioni sui giudici di pace (S. 1738 Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1738, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» la cui disciplina è affidata, dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), volta alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, il Governo debba attenersi al principio e criterio direttivo che – in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante Istituzione del giudice di pace – tra i requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria, figurino anche, nel territorio della provincia di Bolzano, quello della piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d'Aosta, quello della conoscenza della lingua francese.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	185
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2015</i>)	188
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) ..	187
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2015</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni

del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, iniziato nella seduta dello scorso 1° aprile, della delibera in titolo.

Ricorda altresì che nel corso della successiva seduta del 9 aprile si è conclusa la discussione generale congiunta, al termine della quale il relatore Lainati si era impegnato a presentare una riformulazione della delibera relativa alle elezioni regionali che tenesse conto delle osservazioni dei colleghi.

Dà quindi la parola al collega Lainati perché proceda all'illustrazione del testo.

Il deputato Giorgio LAINATI (PdL), *relatore*, nell'espone le modifiche apportate allo schema di delibera all'ordine del giorno, evidenzia che all'articolo 3, commi 2, lettera *d*), e 3, la locuzione « elettori chiamati alle consultazioni » è stata sostituita con quella di « corpo elettorale nazionale ».

Fa inoltre presente di aver riformulato il comma 8 dell'articolo 5, razionalizzando le previsioni in materia di pubblicazione dei dati del monitoraggio del pluralismo e delle altre informazioni rilevanti, già contenute nei commi 5 e 9 dello stesso articolo, che sono stati soppressi.

Recependo poi le osservazioni formulate dal collega Peluffo in discussione generale, fa presente di aver modificato il comma 2 dell'articolo 6, precisando che le schede televisive e radiofoniche, che illustrano le principali caratteristiche dei sistemi elettorali, sono trasmesse solo nelle regioni interessate; di aver introdotto all'articolo 7 le tribune elettorali regionali; di aver soppresso l'articolo 8, che prevedeva le interviste dei candidati a presidente della regione e infine di aver escluso la sottotitolazione e la traduzione nella lingua dei segni per conferenze stampa e confronti (articoli 9 e 10), in considerazione delle previsioni di ordine generale contenute nell'articolo 12 della presente delibera e di quanto stabilito anche nel vigente contratto nazionale di servizio.

Roberto FICO, *presidente*, prima di passare alla votazione finale sullo schema di delibera, chiede chi intenda intervenire per dichiarazioni di voto.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo, segnala la carente applicazione delle disposizioni approvate in materia di *par condicio* dalla Commissione e i gravi squilibri che si verificano specie nei telegiornali regionali. Auspica quindi che l'AGCOM si adoperi affinché le disposizioni contenute nella presente delibera siano rispettate ed eventuali violazioni sanzionate.

Il deputato Michele ANZALDI (PD) chiede con quali modalità siano conteggiati nei programmi di approfondimento i tempi di intervento degli esponenti nazionali delle diverse forze politiche, in considerazione del fatto che a livello regionale le alleanze non sono sempre omogenee.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che anche in passato si sono verificate situazioni analoghe e che quindi probabilmente già esiste una modalità definita di computo dei tempi di intervento ai fini del rispetto della *par condicio*.

La deputata Lorenza BONACCORSI (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Anzaldi, chiede se possa essere utile audire su questo specifico punto il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di meglio comprendere i criteri con cui tali tempi sono conteggiati. È dell'avviso che la questione vada subito affrontata, considerata la valenza nazionale della prossima consultazione elettorale. Preannunzia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Roberto FICO, *presidente*, è del parere che prima che si proceda a tale audizione, sia più utile acquisire con urgenza una nota dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che illustri i criteri fin qui adottati per tale conteggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera concernente disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015, nel testo riformulato dal relatore (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva all'unanimità.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015.

(Seguito dell'esame e approvazione).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, iniziato nella seduta dello scorso 1° aprile, della delibera in titolo.

Ricorda altresì che nel corso della successiva seduta del 9 aprile si è conclusa la discussione generale congiunta.

Nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione lo schema di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (Documento n. 6).

**TESTO RIFORMULATO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA
COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015**

Premesso che:

VISTO il decreto del Presidente della Regione Campania n. 60 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 23 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Campania;

VISTO il decreto del Prefetto della provincia di Genova del 1° aprile 2015 con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Liguria;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Marche n. 121 del 3 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 29 del 9 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale delle Marche;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Puglia n. 199 del 7 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 7 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Toscana n. 62 del 10 aprile 2015,

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 10 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Umbria n. 57 del 9 aprile 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 20 dell'11 aprile 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Umbria;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 44 del 27 marzo 2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 27 marzo 2015, con il quale sono stati convocati per il giorno 31 maggio 2015 i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Veneto;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse

forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

f) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni »;

g) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

h) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

i) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

l) vista la legge della regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, « Legge elettorale » come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3;

m) vista la legge statutaria della regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Liguria;

n) vista la legge statutaria della regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante « Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori »;

o) vista la legge della regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante « Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5;

p) vista la legge della regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7;

q) vista la legge della regione Toscana 30 settembre 2014, n. 45, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale »;

r) vista la legge della regione Umbria 4 gennaio 2010, n. 2, recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2;

s) vista la legge della regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante « Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale », come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1;

t) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, previste per il giorno 31 maggio 2015, e per il giorno 14 giugno 2015, limitatamente alle regioni in cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

ART. 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della Rai ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 7, 9, 10, 3 e 4 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 8 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6 della presente delibera.

ART. 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione delle candidature, è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di

rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo;

c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi;

d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale;

e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso

alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso, tenuto conto del sistema regionale di collegamento delle liste al territorio:

a) alle liste regionali o gruppi di liste ovvero coalizioni di liste e gruppi di liste collegate alla carica di Presidente della Regione.

b) alle liste regionali o circoscrizionali di candidati o gruppi di liste contraddistinte dal medesimo contrassegno per l'elezione del consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo

l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 5.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo, relativi alla testata diretta, dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela

volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni parteci-

pano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

ART. 6.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste).

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, sia con diffusione nazionale, sia con diffusione regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nel proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette, nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

ART. 7.

(Tribune elettorali).

1. Per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni di cui all'articolo 1 della presente delibera, la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali e sulle reti regionali nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4 e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3.

3. Alle tribune, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno prece-

dente la data delle elezioni, prende parte, in sede nazionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, e, in sede regionale, un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati dall'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 8.

5. Le tribune di cui al comma 1, di norma, sono riprese e trasmesse dalla sede di Roma della Rai, ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale, dalle sedi regionali della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accre-

scimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 15.

ART. 8.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione regionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, della presente delibera.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della Rai delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 9

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione).

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane

precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa su rete locale a partire dalle ore 21. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

ART. 10.

(Confronti tra candidati a Presidente della Regione).

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 7, 9 e 11.

ART. 11.

(Programmi dell'Accesso).

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal 17 aprile 2015 fino al termine di efficacia della presente delibera.

ART. 12.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 13.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

ART. 14.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *web* della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 15.

(*Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale*).

1. Il consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 16.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 (Documento n. 7).

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 45 del 2 marzo 2015 sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24 maggio 2015;

con decreto n. 3/G/2015 dell'assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 29 del 31 marzo 2015, sono state fissate per il giorno 31 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 14 giugno 2015;

con deliberazione della giunta regionale della regione Siciliana n. 77 del 13

marzo 2015, sono state fissate per i giorni 31 maggio e 1° giugno 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 14 e 15 giugno 2015;

con decreto del presidente della regione autonoma della Valle d'Aosta n. 47 dell'11 febbraio 2015, sono state fissate per il giorno 10 maggio 2015 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 24 maggio 2015;

visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali »;

f) vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali »;

g) vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale »;

h) visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »;

i) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige »;

j) visto il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 »;

k) vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto spe-

ciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 »;

l) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « Legge elettorale regionale » e successive modifiche e integrazioni;

m) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 »;

n) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 »;

o) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale »;

p) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995 »;

q) vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali »;

r) visto lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

s) vista la legge della regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « Indizione delle elezioni comunali e provinciali »;

t) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione siciliana;

u) visto il decreto del presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana* »;

v) vista la legge della Regione siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

w) vista la legge della Regione siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

x) vista la legge della Regione siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

y) vista la legge della regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34;

z) vista la legge della regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

ART. 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22

febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 6 della presente delibera, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,

il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

ART. 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla Rai).

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

ART. 4.

(Informazione).

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto infor-

mativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla

testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente

riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

ART. 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predisponde e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video sharing gratuiti.

ART. 6.

(Tribune elettorali).

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la Rai organizza e trasmette sulle reti regionali e provinciali, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque

evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

ART. 7.

(Messaggi autogestiti).

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della Rai delle regioni e delle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali o provinciali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso

di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito *web* della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 8.

(Programmi dell'Accesso).

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

ART. 9.

(Trasmissioni televideo per i non udenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

ART. 10.

(Trasmissioni per i non vedenti).

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle

ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 11.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito *web* della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le

questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

ART. 12.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale).

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di

convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.35 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	210
Audizione del dottor Alberto Macchia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 14 aprile 2015. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 20.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Audizione del dottor Alberto Macchia.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Alberto Macchia.

Alberto MACCHIA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Paolo BOLOGNESI (PD) e Gero GRASSI (PD), nonché il senatore Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), ai quali replica Alberto MACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia il dottor Alberto Macchia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

COMITATO DEI NOVE:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. Esame emendamenti C. 2753 Governo, approvato dal Senato	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</i>	6

COMITATO RISTRETTO:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo unificato C. 65 Realacci ed abb.	5
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038- <i>bis</i> -B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (<i>Deliberazione</i>)	61
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	61
Nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 3-35-182-358-551-632-718-746-747-749-876-894-932-998-1025-1026-1116-1143-1401-1452-1453-1511-1514-1657-1704-1794-1914-1946-1947-1977-2038- <i>bis</i> -B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.	
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	61

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	62

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Emendamenti C. 1803-A Beni	66
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. Emendamenti C. 1949-A Molea (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	66
--	----

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. Emendamenti C. 2753, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	67
--	----

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. C. 831-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
---	----

ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	69
--	----

AVVERTENZA	68
------------------	----

ERRATA CORRIGE	68
----------------------	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. C. 2957 approvata dal Senato e C. 2040 Santerini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 350 Pes</i>)	70
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	71

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi e C. 2737 Bindi, recanti misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.	
Audizione di Giuliana Merola, Consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	75

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULL'AFRICA E LE QUESTIONI GLOBALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle problematiche emergenti, le sfide e le nuove prospettive di sviluppo dell'Africa sub-sahariana.	
Audizione di rappresentanti della società civile tunisina (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	76

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	78
Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale. C. 2741 Scanu (<i>Esame e rinvio</i>)	78

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione)	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2. (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole e Nulla osta</i>)	81
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	86
ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere del Relatore)	87
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	88
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final) e relativi allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). (10948/1/14 REV 1) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	89
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. C. 1803-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	90
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012. C. 2659-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	90
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	91
Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali. C. 1949-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	92
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione del professor Marcello Minenna (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	96

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	97
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Eugenio Giani a presidente dell'Istituto per il credito sportivo. Nomina n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	108

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base – Reiezione di una proposta di stralcio</i>)	110
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII, n. 2) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	116

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbri, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva. C. 1949-A Molea	118
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2607 Braga recante « Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile », di rappresentanti della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (ANPAS), del Club Alpino Italiano (CAI), del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), della Croce Rossa Italiana, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Associazione delle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (ASSOARPA), dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), della Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP) e della Commissione Nazionale Grande Rischi	119
--	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	120
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto. C. 2722 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	123

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL UIL, UGL e di rappresentanti della EAA – European Aluminium Association, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00557 Cani, riguardante la definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia	128
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	128
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342-957-1814-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	129

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 (<i>Esame e rinvio</i>)	131
ERRATA CORRIGE	141

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano	142
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esposizioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Testo unificato Doc. XXII, n. 9 Duranti e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) ..	143
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	145
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	143
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	146
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	143
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	147

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. C. 2985, approvata, in un testo unificato, dalla 12ª Commissione permanente del Senato, C. 143 Biondelli, C. 1167 Faraone e C. 2288 Argentin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2819</i>)	143
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ..	148
Sui lavori della Commissione	148

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	150
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	150

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013. COM(2015)10 final (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	156
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	158
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere formulata dal gruppo SEL</i>)	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. S. 320 Di Biagio (Parere alla 10 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	173
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	180
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013. Doc. LXXXVII, n. 2 (Parere alla XIV Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazione sul disegno di Legge europea 2014 e nulla osta sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2013</i>)	174
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	182
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	183
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. S. 1738 Governo (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	178
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle problematiche concernenti l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, con particolare riferimento al ruolo delle Commissioni paritetiche previste dagli statuti medesimi.	
Audizione dei professori Luca Antonini ed Ernesto Longobardi (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	178

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	185
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Testo riformulato dal relatore e approvato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2015</i>)	188

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, fissate nel mese di maggio 2015 (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>) ..	187
ALLEGATO 2 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 14 aprile 2015</i>)	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	209
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	210
Audizione del dottor Alberto Macchia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Martedì 14 aprile 2015. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente sulle iniziative della Delegazione.

Michele NICOLETTI, *presidente*, riferisce che in una delle ultime riunioni della Commissione Regolamento è stato presentato un rapporto relativo alle percentuali di presenze delle Delegazioni alle riunioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. L'Italia è poco sotto al 50 per cento e per questo tale rapporto sarà ufficialmente inviato alle presidenze delle Camere.

Ha quindi ritenuto di scrivere una lettera ai presidenti, al fine di segnalare l'esigenza di una programmazione dei lavori che tenga conto dell'attività internazionale dell'APCE.

Illustra l'ordine del giorno della Sessione, che si svolgerà dal 20 al 24 aprile. A tale riguardo, osserva che è sempre di cruciale importanza il tema della partecipazione della Federazione russa ai lavori dell'Assemblea, anche se prima della Sessione di giugno non verrà presa una decisione formale e la parte russa ha comunque fatto sapere che non parteciperà ai lavori fino all'inizio del prossimo anno.

Segnala altri documenti di particolare interesse, come quello relativo ai *foreign fighters*, di cui si è occupato recentemente anche il nostro Parlamento.

Ricorda che è stato redatta anche una *newsletter* relativa all'attività svolta dalle commissioni mentre una *newsletter* più politica, relativa all'attività della delegazione in sede, sarà redatta a breve.

Comunica che si svolgerà il 21 aprile a Strasburgo, su iniziativa della deputata Santerini, un'iniziativa relativa ai « Rom tra memoria e diritti » cui parteciperanno Ulrich Bunjes, Rappresentante Speciale del Segretario Generale per i diritti Rom, Santino Spinelli, professore di Lingua e Cultura Romaní all'Università di Chieti e Gülsün Bilgehan, Presidente della Commissione Uguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunica infine che il 4 e il 5 giugno si svolgerà a Roma la riunione della Commissione politica e che il 4 giugno, nel pomeriggio, verrà organizzata una Conferenza sulla corruzione, mentre il 5, in occasione della riunione della Sottocommissione Medio Oriente, verrà organizzato un seminario sui temi dell'immigrazione.

Ricorda che il 20 aprile sarà presente a Strasburgo il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, per un'audizione dinanzi alla Commissione politica. Si tratterà poi di organizzare un incontro con la Delegazione.

Ricorda infine che è stato pubblicato su internet il bando di concorso per un premio per la migliore tesi di laurea magistrale e di dottorato sul tema del contrasto alla violenza contro le donne.

Sono già arrivati alcuni elaborati. Comunica che anche la Polonia ha ratificato la Convenzione di Istanbul.

Ricorda infine che si è svolta una visita ufficiale della Presidente dell'APCE, Anne Brasseur, a Roma e in Sicilia, ove in particolare è stato visitato il CARA di Mineo.

La senatrice Adele GAMBARO (Misto), ricorda che sarebbe sua intenzione, anche in qualità di presidente della Commissione Cultura, invitare la Commissione a svolgere una riunione in Italia il prossimo anno.

La Commissione ha inoltre in animo di partecipare all'EXPO, secondo modalità che dovranno essere individuate.

La deputata Celeste COSTANTINO (SEL) osserva, quanto all'applicazione della Convenzione di Istanbul, che non andrebbero perse alcune occasioni. In particolare si parla oggi di «buona scuola», disegno di legge incardinato in Commissione Cultura alla Camera. A tale riguardo, ricorda l'articolo 14 della Convenzione che parla ad esempio di educazione sessuale: osserva che i contenuti della Convenzione di Istanbul dovrebbero essere recepiti.

Quanto al CARA di Mineo, che viene considerato il più grande d'Europa, bisogna in realtà sottolineare come il più grande sia invece quello di Isola Capo Rizzuto, che presenta gravi problemi, su cui ha anche presentato un'interrogazione. Ritiene che la Delegazione dovrebbe svolgere una visita per verificare le condizioni degradanti in cui versano i migranti.

La deputata Maria Edera SPADONI (M5S) evidenzia che è rimasta pendente la

questione della sua partecipazione al *Network* sulla violenza contro le donne. Ricorda di essere relatrice per la Commissione Uguaglianza dell'APCE di un rapporto sull'istituzione di una banca dati sulle violenze contro le donne, per cui è molto attenta a queste tematiche.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva, sul tema dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, che si potrebbe organizzare un incontro con l'onorevole Martelli, Consigliera del Presidente del Consiglio per le pari opportunità e con la Presidente della Commissione giustizia, onorevole Ferranti. Potrebbe inoltre scrivere una lettera al relatore in Commissione Cultura per richiamare l'attenzione sulla necessità di incorporare nel provvedimento i contenuti della Convenzione. Concorda sull'idea di una visita al centro di Capo Rizzuto.

La deputata Milena SANTERINI (PI-CD), concorda sull'incontro con le onorevoli Martelli e Ferranti. In relazione al seminario da Lei organizzato martedì 21 aprile, nel corso della sessione, informa che in tale occasione sarà anche presentato dall'autrice, Ellie Keen, un manuale per insegnanti e formatori, dal titolo *Mirrors – Manual on combating antigypsyism through human rights*.

Michele NICOLETTI, *presidente*, ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle 15.15.